



**REGIONE TOSCANA**

## **Le politiche regionali di semplificazione**

*Sintesi delle principali attività su cui è impegnata la Regione Toscana*

## Indice

Semplificazione e qualità della regolazione.....	pag. 3
Il PIS Semplificazione.....	pag. 4
- Il PIS Semplificazione - Linee di intervento.....	pag. 5
Misurazione degli Oneri Amministrativi (MOA).....	pag. 7
- La MOA in Toscana.....	pag. 8
Analisi di impatto della regolazione (Air).....	pag. 10
- l'Air in Toscana.....	pag. 11
Durc on line: una piattaforma semplificata per la condivisione del documento di regolarità contributiva.....	pag. 13
Documentazione.....	pag. 15
- Legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa).....	pag. 17
- Legge Regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione).....	pag. 58
- Delibera Giunta regionale 11 dicembre 2012, n. 1076 (Documento di Attuazione del Progetto integrato di sviluppo – PIS Semplificazione).....	pag. 63
- Delibera di Giunta regionale 31 marzo 2014, n. 249 (Valutazione ex ante oneri amministrativi – approvazione metodologia di misurazione e avvio attività)..	pag. 93
- Legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive e competitività delle imprese.).....	pag. 121



# Le politiche regionali di semplificazione

## *Sintesi delle principali attività su cui è impegnata la Regione Toscana*

### **Semplificazione e qualità della regolazione**

Le **politiche di semplificazione e di qualità della regolazione** negli ultimi anni hanno assunto un rilievo prioritario nel contesto comunitario e nazionale e si caratterizzano per la più ampia trasversalità dell'ambito di intervento e per la pluralità dei soggetti istituzionali coinvolti. La valenza strategica di tali politiche scaturisce dal fatto che esse costituiscono il presupposto per la creazione di un contesto normativo e amministrativo favorevole agli investimenti, all'innovazione e all'imprenditorialità.

Il carico burocratico e l'eccessiva produzione normativa allontanano infatti la pubblica amministrazione dal modo di operare dei cittadini e delle imprese e ne riducono le potenzialità di intervento come fattore di sviluppo e di efficienza del sistema regionale. Un cattivo uso della regolazione e un sistema amministrativo inefficiente rappresentano condizioni di contesto che deprimono la crescita e la competitività dei sistemi produttivi in quanto:

- producono costi ingiustificati per cittadini, imprese e PA;
- ingessano le attività economiche;
- disincentivano gli investimenti diretti esteri;
- appesantiscono l'azione delle amministrazioni pubbliche.

Di qui l'importanza di **migliorare la qualità della normativa e l'efficacia dell'azione amministrativa** attraverso interventi diretti a **semplificare l'assetto normativo**, a **ridurre il numero delle norme esistenti**, a **ridurre gli oneri amministrativi posti a carico di imprese e cittadini** - eliminando passaggi procedurali e adempimenti superflui o rivedendo obblighi informativi ridondanti - a **ridurre i tempi burocratici di conclusione dei procedimenti**.

## Il PIS Semplificazione

In Regione Toscana, lo Statuto ha posto tra le finalità prioritarie della Regione la **semplicità dei rapporti fra cittadini, imprese e istituzioni** a tutti i livelli e la **realizzazione del principio di buona amministrazione**, secondo i criteri di **imparzialità, trasparenza ed equità**.

Tali finalità sono state declinate con la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 e ss.mm. (*Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa*) che, nel dare attuazione allo Statuto regionale e alla l.r. 55/2008 in materia di qualità della normazione ha ridefinito in forma organica le disposizioni in materia di semplificazione e trasparenza dell'azione amministrativa, individuando nel **Programma Regionale di Sviluppo (PRS)** il quadro programmatico generale per l'azione della Regione in materia di semplificazione.

Ai sensi della l.r. 40/2009 costituiscono obiettivi permanenti dell'azione legislativa e amministrativa regionale:

1. la **riduzione degli oneri e degli adempimenti amministrativi** a carico dei cittadini e delle imprese tenendo conto dei vincoli ordinamentali;
2. la **riduzione dei tempi burocratici**;
3. la **diffusione dell'innovazione tecnologica e degli strumenti telematici** nei rapporti tra cittadini, imprese e P.A.

Proseguendo e sviluppando il percorso tracciato dalla l.r. 40/2009, la Regione ha posto la semplificazione come principio cardine nella produzione normativa, nella formulazione delle politiche pubbliche e nella definizione dei processi organizzativi interni della P.A.

Nel Programma regionale di sviluppo - PRS 2011-2015 è stato pertanto inserito un **Progetto integrato di sviluppo (PIS)** dedicato alla **Semplificazione** che costituisce il quadro programmatico per l'azione della Regione su questo tema.

Il **PIS Semplificazione** è lo strumento progettuale ideato per orientare le politiche regionali all'obiettivo trasversale della semplificazione, intesa come metodo per rendere il rapporto tra la pubblica amministrazione e la società civile più trasparente, più diretto e meno burocratico al fine di velocizzare i tempi di risposta della P.A., razionalizzare e fare un uso più efficace delle risorse pubbliche, rendere il territorio regionale più attrattivo e competitivo.

All'interno del PRS 2011-2015, il PIS Semplificazione è collocato nella categoria dei **progetti di interesse generale**, tipologia che si caratterizza in primo luogo per la trasversalità del campo di intervento del progetto rispetto ad un approccio più tipicamente settoriale. La realizzazione degli obiettivi assegnati inoltre passa attraverso l'individuazione di una serie di azioni che generalmente sono affidate alla diretta attuazione regionale.

Con deliberazione di Giunta regionale n. 1076 dell'11 dicembre 2012 è stato approvato il documento attuativo del PIS ovvero l'atto che traduce in termini operativi gli obiettivi di semplificazione definiti nel PRS 2011-2015, per gli anni 2012-2013.

## **IL PIS Semplificazione - Linee di intervento**

Il PIS Semplificazione è articolato nelle seguenti **linee di intervento**, che definiscono **ambiti omogenei di azione\***:

### **1. Misurazione e riduzione dei tempi burocratici e degli Oneri Amministrativi che gravano su cittadini e imprese e valutazione d'impatto (MOA)**

1.01. MOA ex post

1.02. Valutazione di impatto della regolazione (AIR) e MOA ex ante

### **2. Semplificazione normativa e dei processi nella P.A.**

2.01. Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione delle opere private

- La normativa Toscana sulle opere di interesse strategico (Legge Regionale n. 35/2011)

2.02. Riordino e riorganizzazione di commissioni, comitati e organismi similari. Censimento di organismi a composizione monocratica

2.03. Definizione dei termini dei procedimenti amministrativi in attuazione della L.R. 40/2009

- Tipologie di procedimento - Dati informativi su organizzazione e procedimenti

2.04. Sistema dei servizi alle imprese - attuazione della L.R. 40/2009

- Rete Regionale dei Suap della Toscana

2.05. Semplificazione delle procedure di accesso alle sovvenzioni regionali per le attività produttive

- Approvazione "Bando standard" per la concessione di agevolazioni alle imprese ai sensi dell'art.5 sexies, comma2, lettera c) della L.R. 20 marzo 2000 n. 35 - DGR n. 18 del 13.01.214

#### 2.06. Miglioramenti di processo relativi alla semplificazione amministrativa in agricoltura

- Protocollo di intesa - tra Regione Toscana, UPI Toscana, UNCEM Toscana, ANCI Toscana per la semplificazione della governance dello sviluppo rurale - D.G.R. n. 943 del 7/11/2011
- Documento di base – Decreto Artea n. 60 del 15 aprile 2013

### **3. Le Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (TIC) come motore della semplificazione per cittadini e imprese**

#### 3.01. "Anagrafe" dei procedimenti amministrativi

#### 3.02. Servizi di pagamento per via telematica

- Pagamenti on line dei tributi regionali

#### 3.03. Sistema regionale di e-procurement

#### 3.04. Servizi per la fatturazione elettronica

#### 3.05. Dematerializzazione

- Agenda digitale toscana
- InterPRO - Interoperabilità di protocollo: Comunicazione e scambio di documenti digitali fra amministrazioni, associazioni

#### 3.06. Accesso semplificato ai servizi della P.A.

- Carta sanitaria elettronica
- Servizi informativi, di consultazione e di ricerca

#### 3.07. Cancelleria Telematica

- Reti per la giustizia - Semplificazione dei servizi per cittadini, imprese e Pubbliche Amministrazioni

\*Al seguente indirizzo web è possibile visualizzare le linee di intervento del PIS semplificazione con i relativi collegamenti ipertestuali di approfondimento delle singole sezioni: <http://www.regione.toscana.it/-/il-pis-semplificazione-linee-di-intervento>

## Misurazione degli Oneri Amministrativi (MOA)

Imprese e cittadini sono tenuti a dedicare molto tempo ad attività di produzione di informazioni e di rendicontazione imposte dalla normativa su un'ampia gamma di materie. La Ue stima che i costi di tali attività rappresentino attualmente il 3,5% del PIL dell'Unione Europea e il 4,6% del PIL dell'Italia.

L'eccesso di oneri amministrativi rappresenta di fatto una delle principali cause dello svantaggio competitivo dell'Italia nel contesto europeo. Il taglio dei costi della burocrazia è dunque un fattore chiave:

- per eliminare vincoli e liberare risorse per lo sviluppo e la competitività delle imprese;
- per rendere effettivi i diritti dei cittadini senza aumentare la spesa pubblica.

Nel corso degli ultimi 15 anni, tutti i Paesi europei e dell'area OCSE hanno compiuto notevoli sforzi per definire strategie finalizzate a migliorare la qualità della regolazione e a ridurre la burocrazia che grava su imprese e cittadini. Le politiche adottate hanno fatto riferimento, oltre che a programmi di *eGovernment* ed *eGovernance*, ad un'azione di razionalizzazione e semplificazione della legislazione esistente e di quella in corso di adozione che vede tra i suoi principali strumenti la **misurazione e riduzione dei tempi burocratici e degli oneri amministrativi (MOA)** che gravano sulle imprese e sui cittadini.

Il **processo di misurazione degli oneri amministrativi (MOA)** è diretto a individuare e quantificare gli obblighi informativi inutili o eccessivi rispetto alla tutela degli interessi pubblici che la regolazione si prefigge, al fine di fornire le necessarie informazioni di base per la definizione di **politiche di semplificazione normativa e amministrativa mirate**. Le misurazioni costituiscono pertanto la base informativa per la redazione di **piani di riduzione** diretti a identificare il **pacchetto di misure normative, organizzative e tecnologiche per l'abbattimento degli oneri e dei tempi**.

La misurazione è incentrata sul concetto di "**onere amministrativo**" ossia di costo che l'impresa sostiene esclusivamente per adempiere a un obbligo informativo imposto da una specifica disposizione di legge. Per **obbligo di informazione** si intende l'obbligo giuridico di produrre, elaborare, raccogliere, tenere a disposizione, fornire informazioni alla PA e/o a terzi sulla propria azione o produzione. Tali obblighi vanno intesi in senso ampio, includendo, ad esempio, richieste di permessi o autorizzazioni, dichiarazioni o segnalazioni di inizio attività, informazioni da riportare su etichette, presentazione di rapporti o relazioni, verifiche e controlli necessari per fornire le informazioni, iscrizione in albi, registri, registrazioni o rendicontazioni periodiche, etc.

L'utilizzo di strumenti di valutazione dei tempi burocratici e degli oneri amministrativi - che agiscono **sia ex post** sulla legislazione vigente **che ex ante** sui flussi dell'attività legislativa e amministrativa prima della loro adozione - supporta la definizione di politiche di semplificazione mirate e garantisce il rispetto del **principio di proporzionalità** e di gradualità nell'introduzione di nuovi adempimenti e oneri per le PMI (art. 6 l. 180/2011), del **principio di compensazione** degli oneri regolatori a carico delle imprese - ovvero il divieto di introdurre oneri senza contestualmente

ridurne o eliminarne altri (art. 8 l. 180/2011) - e del **divieto di goldplating**, ovvero di introduzione o mantenimento mediante gli atti di recepimento delle direttive comunitarie di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse (art. 15 l. n. 183/2011).

## **La MOA in Toscana**

In Toscana, la misurazione e riduzione dei tempi burocratici e degli oneri amministrativi (MOA) è stata assunta come **linea di intervento della politica regionale di semplificazione** già a partire dal Prs 2006-2010 – PIR 4.4 "*Efficienza, riorganizzazione e semplificazione*" e costituisce oggi una delle linee di intervento del **Progetto integrato strategico (PIS) Semplificazione** del Programma regionale di sviluppo (PRS) 2011-2015.

Dopo una **prima sperimentazione** condotta nel periodo gennaio-giugno 2008, nell'ambito di un progetto promosso dal Formez su incarico della Funzione pubblica - che ha coinvolto, oltre alla Toscana, le Regioni Liguria, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia e ha avuto come oggetto gli oneri amministrativi derivanti dalla **legislazione regionale in materia di somministrazione di alimenti e bevande** - l'attività ha assunto un carattere sistematico e viene svolta dal 2010 sulla base di Programmi di azione approvati dalla Giunta regionale, in conformità a quanto previsto dal d.l. 70/2011 e dalla l.r. 40/2009.

Ad oggi sono state concluse le sei misurazioni previste dal **Programma di azione regionale MOA 2010** (Delibera Giunta Regionale 640/2009) e le quattro misurazioni di oneri e tempi burocratici previste dal secondo **Programma di azione regionale MOA 2011** (Delibera Giunta Regionale 23/2011);

Inoltre, con l'**art. 2 bis della l.r. 40/2009** - introdotto con legge finanziaria 2012 n. 66/2011 - il legislatore toscano ha preso atto della necessità di un'azione di sistema ovvero di un **governo complessivo delle politiche di semplificazione** che coinvolga Regione, EE.LL. e parti economico-sociali prevedendo l'istituzione di sedi stabili di coordinamento istituzionale e tecnico-operativo per predisporre e attuare in modo uniforme sul territorio regionale programmi di riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese anche a seguito dell'attività di misurazione degli stessi.

A tal fine il 23 novembre 2012 è stato sottoscritto tra Regione, Autonomie locali e associazioni di categoria delle imprese un **protocollo di intesa in tema di governance per la riduzione degli oneri amministrativi** che ha individuato nel tavolo tecnico di concertazione la sede di coordinamento a livello politico- istituzionale e ha demandato il coordinamento tecnico - operativo ad un apposito Nucleo che è stato costituito nel febbraio 2013 e vede la partecipazione degli enti territoriali e delle associazioni di categoria delle imprese destinatarie delle prescrizioni legislative amministrative che si intendono semplificare.

La politica regionale di semplificazione - delineata nel **PIS Semplificazione** del Programma regionale di sviluppo (PRS) 2011-2015 - ha quindi previsto nel 2013 l'avvio di un'attività

sistematica di **misurazione ex ante** degli oneri amministrativi da realizzarsi su provvedimenti legislativi e amministrativi di nuova emanazione, al fine di prevenire la formazione di nuovi oneri burocratici a carico delle imprese in sede di emanazione di nuovi provvedimenti.

Con delibera della Giunta regionale 249/2014 (v. documentazione) è stata **approvata la metodologia di misurazione** ed è stato dato l'avvio all'attività di **valutazione ex ante degli oneri amministrativi**.

## **Analisi di impatto della regolazione (Air)**

La Regione Toscana, sin dal 2001, ha individuato **nell'attività di valutazione** uno degli strumenti chiave delle politiche regionali di semplificazione e di miglioramento della qualità della regolazione, nella consapevolezza che il carico burocratico e l'eccessiva produzione normativa allontanano la pubblica amministrazione dal modo di operare dei cittadini e delle imprese, riducendone le potenzialità di intervento come fattore di sviluppo e di efficienza del sistema regionale.

La politica regionale di semplificazione e di miglioramento della qualità della regolazione ha previsto a tal fine l'utilizzo sistematico di *strumenti di valutazione preventiva dell'impatto* delle leggi regionali sull'organizzazione e il funzionamento delle pubbliche amministrazioni e sull'attività dei cittadini e delle imprese.

**L'Analisi di impatto della regolazione (AIR)** costituisce una delle principali metodologie di valutazione a supporto delle decisioni pubbliche e, come tale, rappresenta uno **strumento chiave per garantire il miglioramento della qualità della regolazione**. Se utilizzata correttamente, tale metodologia contribuisce a ridurre il problema dell'eccesso di regolazione e a semplificare l'assetto normativo, nonché a fornire una base informativa di supporto alla decisione.

Si tratta di una tecnica di analisi già in uso da vario tempo in alcuni paesi di cultura giuridica anglosassone, fortemente promossa dall'OCSE e diretta a misurare preventivamente vantaggi ed eventuali svantaggi dei provvedimenti regolativi, al fine di orientare i decisori politici verso scelte efficaci e rispondenti alle esigenze dei cittadini.

In particolare, l'AIR permette di valutare se un provvedimento è realmente indispensabile e di individuare, tramite **metodologie di valutazione economica** l'ipotesi di intervento migliore, evitando così l'emanazione di provvedimenti onerosi, recanti disposizioni troppo numerose, invadenti o restrittive delle libertà di azione dei destinatari.

A partire da un determinato problema, l'AIR prevede l'individuazione di una pluralità di opzioni di intervento alternative, compresa l'ipotesi di non intervento, da sottoporre a valutazione economica (ad esempio analisi costi-benefici), nonché specifici momenti di consultazione con i destinatari diretti e indiretti del provvedimento.

La **consultazione** è un elemento imprescindibile del processo AIR e rappresenta lo strumento per rilevare direttamente le esigenze, ascoltando destinatari e esperti, per valutare il grado di accoglimento delle opzioni, per verificare gli effetti delle stesse nonché per la raccolta di dati utili ai fini dell'analisi economica.

## L'Air in Toscana

Nel dare attuazione all'articolo 44 comma 6 del proprio Statuto, la Regione Toscana con la legge regionale 55/2008 ha normato gli strumenti di analisi preventiva e successiva degli effetti degli atti normativi, individuando nella Giunta regionale il principale operatore delle valutazioni di impatto ex ante - **analisi di impatto della regolazione (AIR)** e analisi di fattibilità - e demandando al Consiglio regionale la competenza in materia di VIR e di clausole valutative.

L'analisi di impatto della regolazione è un'attività intrapresa dalla Regione in via sperimentale nel 2001 che è stata inquadrata giuridicamente nel processo legislativo regionale, oltre che con la **legge regionale 22 ottobre 2008 n. 55** (*Disposizioni in materia di qualità della normazione*), con il **regolamento interno della Giunta regionale n. 1/2009 e successive modifiche** – che ha disciplinato i criteri di selezione dei provvedimenti da assoggettare ad Air e le modalità di effettuazione delle analisi – e con il **decreto del Presidente della G.R. 172/2009**. Quest'ultimo ne ha dettagliato le metodologie tecniche e le modalità organizzative, approvando un apposito Manuale metodologico.

La Toscana ha oggi al suo attivo numerosi anni di esperienza in materia di analisi di impatto, nel corso dei quali **ha sottoposto ad Air numerosi provvedimenti regolativi** e strutturato un nucleo di competenze specializzate, formato da funzionari che hanno partecipato sin dall'inizio all'esperienza di Air, sviluppando una professionalità e un bagaglio tecnico specifici, in particolare nelle fasi di valutazione economica e di consultazione.

La sistematizzazione operata attraverso l'inquadramento giuridico dello strumento è stata basata sul riconoscimento **dell'Air come processo suddiviso in più fasi** che utilizza un **sistema integrato di metodologie** a supporto della decisione politica e che va **necessariamente circoscritto ai provvedimenti più significativi** da selezionare sulla base dei criteri di esclusione e di inclusione definiti dal regolamento interno di G.R. n. 1/2009 e successive modifiche.

Elemento imprescindibile del processo è la **consultazione** che attraversa orizzontalmente tutte le fasi dell'analisi e viene utilizzata per rilevare direttamente le esigenze, ascoltando destinatari e esperti, per valutare il grado di accoglimento delle opzioni, per verificare gli effetti delle stesse nonché per la raccolta di dati utili ai fini dell'analisi economica.

Le metodologie tecniche e le fasi del processo di Air sono definite nel **Manuale AIR** approvato con **decreto del Presidente della G.R. 172/2009**. Tale atto, oltre a esplicitare le modalità organizzative di svolgimento dell'analisi, ha individuato il contenuto della documentazione finale Air che deve essere allegata al provvedimento normativo al momento della presentazione in Giunta per l'approvazione.

Sotto il profilo organizzativo, l'Air è effettuata da **gruppi di lavoro multidisciplinari** (competenze giuridiche, economiche, statistiche, amministrative), formati da una componente variabile a seconda del provvedimento oggetto dell'analisi e da una componente stabile, costituita dal nucleo di funzionari addetti all'Air della direzione generale della Presidenza, con un ruolo di presidio delle

fasi di valutazione economica e di consultazione, nonché con funzione di indirizzo e di controllo della qualità delle Air prodotte.

## **Durc on line: una piattaforma semplificata per la condivisione del documento di regolarità contributiva**

La Regione Toscana, per semplificare e velocizzare le procedure di erogazione dei contributi, ha realizzato una **piattaforma di condivisione dei documenti di regolarità contributiva (DURC)** tra amministrazioni pubbliche.

Nello specifico, il sistema permette di verificare la presenza del DURC e di estrarne un **uplicato informatico**, senza ulteriori richieste all'impresa. In questo modo lo stesso DURC, per tutto il periodo di validità, può essere usato in più procedimenti amministrativi.

Il servizio, attivo dai primi mesi del 2014 e frutto dell'accordo sottoscritto il 27 ottobre 2013 tra Regione Toscana, Inps, Inail e Casse edili, è riservato agli **operatori delle pubbliche amministrazioni** del territorio toscano. Per accedere è necessario utilizzare la **Carta sanitaria elettronica** o **altra CNS** ed essere **autorizzati dal proprio ente**, attraverso la procedura di gestione delle autorizzazioni.

Sono esclusi dalla condivisione i DURC rilasciati nell'ambito degli appalti pubblici per il pagamento degli stati di avanzamento, per il collaudo e per il pagamento del saldo finale (art. 31 comma 5 secondo periodo d.l. 69/2013) per i quali la normativa prevede uno stretto collegamento con l'appalto e che non possono quindi essere condivisi per l'utilizzo in altri procedimenti amministrativi.

Tale servizio, dunque, con il quale è ad oggi possibile condividere i Durc che attestano la regolarità dell'impresa per appalti pubblici, lavori privati in edilizia, agevolazioni contributive e accesso a benefici e sovvenzioni comunitarie, garantisce una **semplificazione procedimentale notevole**. Attualmente, infatti, nel corso di un appalto il Durc viene richiesto almeno due o tre volte: sull'autocertificazione alla data di presentazione dell'offerta, al momento dell'aggiudicazione e per la stipula del contratto. La tempistica per averlo è di 30 giorni e la sua validità è di 120 giorni. Occorre considerare poi che se tra l'aggiudicazione e la firma del contratto passano più di due mesi, è necessario richiederlo nuovamente.

Sul sito web dedicato della Regione Toscana (<http://www.regione.toscana.it/-/durc-documento-di-regolarita-contributiva>) è possibile trovare tutte le informazioni concernenti la gestione delle autorizzazioni per gli enti ed avere accesso diretto all'applicativo web per la condivisione dei Durc.



## **Documentazione**

- Legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa).
- Legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione);
- Delibera Giunta regionale 11 dicembre 2012, n. 1076 (Documento d'attuazione del Progetto integrato di sviluppo – PIS Semplificazione);
- Delibera Giunta regionale 31 marzo 2014, n. 249 (Valutazione ex ante oneri amministrativi - approvazione metodologia di misurazione e avvio attività);
- Legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive e competitività delle imprese).



Legge regionale 23 luglio 2009, n. 40	Art. 14 bis - Pareri e valutazioni tecniche (14) (25).....	13
<b><i>Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa . (33)</i></b>	Art. 15 - Ulteriore riduzione dei termini .....	13
(Bollettino Ufficiale n. 27,parte prima, del 29.07.2009 )	Art. 15 bis - Esecutività degli atti amministrativi regionali (60).....	13
PREAMBOLO .....	Art. 16 - Indennizzo per il ritardo nella conclusione dei procedimenti .....	13
TITOLO I - Disposizioni generali .....	Art. 17 - Procedura per la corresponsione dell'indennizzo da parte della Regione Toscana .....	14
CAPO I - Disposizioni generali .....	SEZIONE IV - Partecipazione telematica al procedimento amministrativo .....	14
Art. 1 - Obiettivi e strumenti d'intervento .....	Art. 18 - Partecipazione telematica al procedimento amministrativo .....	14
Art. 2 - Programmazione delle strategie di semplificazione .....	SEZIONE V - Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti) .....	14
Art. 2 bis - Riduzione degli oneri amministrativi (28) (98).....	Art. 19 - Modifiche alla l.r. 9/1995 (95) .....	14
Art. 3 - Utilizzo della telematica nei rapporti con la pubblica amministrazione .....	Art. 20 - Abrogazione (95).....	14
Art. 4 - Archivio dei domicili digitali e accesso ai servizi digitali .....	SEZIONE V BIS - Disposizioni di rinvio (100) .....	14
Art. 4 bis - Azioni per la promozione della TS-CNS (29).....	Art. 20.1 - Rinvio (101).....	14
Art. 4 ter - Interoperabilità dei sistemi informativi (30).....	CAPO I bis - Carta dei servizi e delle funzioni (65).....	14
TITOLO II - Interventi di semplificazione di carattere generale .....	Art. 20 bis - Carta dei servizi e delle funzioni (66).....	14
CAPO I - Disposizioni in materia di procedimento amministrativo .....	CAPO II - Disciplina della conferenza di servizi .....	14
SEZIONE I - Accesso ai documenti amministrativi .....	Art. 21 - Disciplina della conferenza dei servizi (68).....	14
Art. 5 - Diritto di accesso .....	Art. 22 - Ricorso alla conferenza di servizi .....	15
Art. 6 - Documenti accessibili (42).....	Art. 23 - Convocazione (75).....	15
Art. 7 - Esclusioni, limiti e differimento dell'esercizio del diritto di accesso .....	Art. 24 - Svolgimento dei lavori (76).....	15
Art. 8 - Istanza .....	Art. 24 bis - Acquisizione della VIA (95).....	15
Art. 9 - Procedura .....	Art. 25 - Partecipazione alla conferenza (77) .....	15
Art. 10 - Provvedimenti organizzatori .....	Art. 26 - Rappresentante della Regione nelle conferenze (18).....	15
SEZIONE II - Responsabile del procedimento (51).....	Art. 27 - Dissenso e assenso condizionato (95) .....	16
Art. 11 - Responsabile del procedimento (52) .....	Art. 28 - Conclusione dei lavori e determinazione finale (81).....	16
Art. 11 bis - Responsabile della correttezza e della celerità del procedimento e poteri sostitutivi (53).....	Art. 29 - Effetti del dissenso (95).....	16
Art. 11 ter - Pubblicità (55).....	Art. 30 - Conferenza di servizi in via telematica .....	16
Art. 11 quater - Procedimento per l'esercizio dei poteri sostitutivi (56).....	Art. 31 - Efficacia di disposizioni statali (95) .....	16
SEZIONE III - Riduzione dei tempi burocratici .....	Art. 32 - Modifiche alla l.r. 76/1996 (95).....	16
Art. 12 - Certezza dei termini di conclusione del procedimento (25).....	Art. 33 - Abrogazioni (95).....	16
Art. 13 - Riduzione dei termini vigenti non previsti in leggi o regolamenti regionali .....	Art. 34 - Norma transitoria (95).....	16
Art. 13 bis - Termine del procedimento e mancata presentazione di documentazione (59).....	CAPO II bis - Disciplina degli accordi di programma (84).....	16
Art. 14 - Sospensione dei termini di conclusione dei procedimenti .....	Art. 34 bis - Oggetto (85).....	16
	Art. 34 ter - Iniziativa (86).....	16
	Art. 34 quater - Conferenza di servizi (87).....	16
	Art. 34 quinquies - Contenuto dell'accordo (88) .....	17
	Art. 34 sexies - Firma approvazione e	

pubblicazione (89).....	17	Art. 55 - Inserimento dell'articolo 105 quinqües nella l.r. 28/2005 (96) (97).....	21
Art. 34 septies - Effetti (90).....	17	Art. 56 - Inserimento dell'articolo 105 sexes nella l.r. 28/2005 (96) (97).....	21
Art. 34 octies - Vigilanza (91).....	17	Art. 57 - Inserimento dell'articolo 105 septies nella l.r. 28/2005 (96) (97).....	21
Art. 34 novies - Norma transitoria (92).....	18	CAPO IV - Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) .....	21
CAPO III - Misure per l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nello svolgimento dei procedimenti di competenza degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP) .....	18	Art. 58 - Modifiche all'articolo 79 della l.r. 1/2005 (96) (97).....	21
Art. 35 - Definizioni .....	18	Art. 59 - Modifiche all'articolo 82 della l.r. 1/2005 (96) (97).....	21
Art. 36 - Punto unico di accesso .....	18	Art. 60 - Modifiche all'articolo 83 della l.r. 1/2005 (96) (97).....	21
Art. 37 - Svolgimento del procedimento in via telematica .....	18	Art. 61 - Modifiche all'articolo 88 della l.r. 1/2005 (96) (97).....	21
Art. 38 - Assistenza agli utenti dei SUAP .....	18	Art. 62 - Modifiche all'articolo 205 bis della l.r. 1/2005 (96) (97).....	21
Art. 39 - Sistema toscano dei servizi per le imprese .....	19	CAPO V - Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia) .....	21
Art. 40 - Rete regionale dei SUAP .....	19	Art. 63 - Modifiche all'articolo 23 della l.r. 39/2005 (96) (97).....	22
Art. 41 - Sito istituzionale regionale per le imprese .....	19	CAPO VI - Modifiche alla legge regionale 1 luglio 1999, n. 36 (Disciplina per l'impiego dei diserbanti e geoinfestanti nei settori non agricoli e procedure per l'impiego dei diserbanti e geodisinfestanti in agricoltura) .....	22
Art. 42 - Banca dati regionale SUAP .....	19	Art. 64 - Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 36/1999 (96) (97).....	22
Art. 43 - Siti istituzionali dei SUAP .....	19	CAPO VII - Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e impresa agricola) .....	22
Art. 44 - Attività regionale di assistenza e supporto ai SUAP .....	19	Art. 65 - Modifiche all'articolo 11 della l.r. 45/2007 (96) (97).....	22
Art. 45 - Procedimenti edilizi per gli impianti produttivi di beni e servizi .....	20	TITOLO IV - Disposizioni relative ad alcuni incarichi direzionali in enti ed agenzie regionali e società partecipate dalla Regione Toscana .....	22
Art. 46 - Condizione per l'accesso ai finanziamenti regionali .....	20	CAPO I - Disposizioni relative ad alcuni incarichi direzionali in enti ed agenzie regionali e società partecipate dalla Regione Toscana .....	22
CAPO IV - Subingresso e mutamento del regime sociale in attività economiche .....	20	SEZIONE I - Modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2000, n. 6 (Costituzione dell'Agenzia di promozione economica della Toscana "APET") .....	22
Art. 47 - Subingresso e variazioni societarie .....	20	Articolo 66 - Modifiche all'articolo 5 della l.r. 6/2000 (96) (97).....	22
Art. 48 - Semplificazione degli adempimenti in materia di subingresso e mutamento del regime sociale .....	20	SEZIONE II - Modifiche alla legge regionale 27 luglio 1995, n. 83 (Istituzione dell'Azienda regionale agricola di Alberese) .....	22
TITOLO III - Fatturazione elettronica e abolizione di certificati (93).....	20	Art. 67 - Modifiche all'articolo 4 della l.r. 83/1995 (96) (97).....	22
CAPO I - Fatturazione elettronica .....	20	SEZIONE III - Modifiche alla legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della	
Art. 49 - Fatturazione elettronica .....	20		
CAPO II - Abolizione di certificati in materia igienico-sanitaria .....	21		
Art. 50 - Abolizione di certificati in materia igienico-sanitaria .....	21		
CAPO III - Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti) .....	21		
Art. 51 - Inserimento della sezione III bis nel capo XIV del titolo II della l.r. 28/2005 (96) (97).....	21		
Art. 52 - Inserimento dell'articolo 105 bis nella l.r. 28/2005 (96) (97).....	21		
Art. 53 - Inserimento dell'articolo 105 ter nella l.r. 28/2005 (96) (97).....	21		
Art. 54 - Inserimento dell'articolo 105 quater nella l.r. 28/2005 (96) (97).....	21		

partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana s.p.a.) .....	22
Art. 68 - Modifiche all'articolo 6 della l.r. 28/2008 (96) (97) .....	22
SEZIONE IV - Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 66, 67 e 68 .....	22
Art. 69 - Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 66, 67 e 68 (96) (97) .....	22
TITOLO V - Semplificazione del sistema normativo regionale .....	22
CAPO I - Semplificazione del sistema normativo regionale .....	22
Art. 70 - Abrogazione di leggi e regolamenti regionali (96) (97) .....	22
TITOLO VI - Disposizioni finali .....	22
CAPO I - Disposizioni finali .....	22
Art. 71 - Adeguamento della normativa regionale (96) (97) .....	22
Art. 72 - Clausola valutativa (94) .....	22
Art. 73 - Disposizioni finanziarie .....	22

#### PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, secondo, terzo e quarto comma della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), l'articolo 54, commi 1 e 2 e l'articolo 68, comma 2, dello Statuto;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e in particolare l'articolo 17;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. "Testo A");

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia);

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la

competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) e in particolare l'articolo 38;

Vista la legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti);

Vista la legge regionale 27 luglio 1995, n. 83 (Istituzione dell'Azienda Regionale Agricola di Alberese);

Vista la legge regionale 3 settembre 1996, n. 76 (Disciplina degli accordi di programma e delle conferenze di servizi);

Vista la legge regionale 1 luglio 1999, n. 36 (Disciplina per l'impiego dei diserbanti e geoinfestanti nei settori non agricoli e procedure per l'impiego dei diserbanti e geodisinfezzanti in agricoltura);

Vista la legge regionale 28 gennaio 2000, n. 6 (Costituzione dell'Agenzia di Promozione Economica della Toscana "APET").

Vista la legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative);

Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);

Vista la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);

Vista la legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e di imprenditrice agricoli e di impresa agricola);

Vista la legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana s.p.a.).

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle Autonomie locali nella seduta del 20 marzo 2009;

considerato quanto segue:

Per quanto concerne il titolo I, capo I (Disposizioni generali):

1. L'effettiva rimozione - o la significativa riduzione - di adempimenti amministrativi superflui o eccessivi e dei relativi costi, nonché la riduzione dei tempi per l'espletamento di adempimenti o per lo svolgimento di procedure non eliminabili, costituiscono obiettivi permanenti cui la Regione Toscana ispira la propria azione legislativa e amministrativa, in conformità al principio di semplicità dei rapporti fra cittadini, imprese e istituzioni a tutti i livelli, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera z) dello Statuto. Nel perseguimento degli obiettivi citati un ruolo rilevante è attribuito all'innovazione tecnologica e al massimo ampliamento del ricorso agli strumenti telematici nei rapporti fra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni;

2. L'articolo 9 dell'accordo Stato-regioni-autonomie locali stipulato il 29 marzo 2007 prevede entro il 2012 la riduzione del 25 per cento degli oneri amministrativi a carico di cittadini e imprese, in conformità alle conclusioni del Consiglio europeo dell'8-9 marzo 2007. Pertanto nel programma regionale di sviluppo (PRS) vengono definite le strategie di semplificazione della Regione Toscana.

*2 bis. Nell'ambito delle strategie di cui al punto 2 è necessario conseguire un'azione uniforme sul territorio di riduzione degli oneri nell'ambito delle competenze proprie di ciascun ente, e pertanto è opportuno prevedere un'apposita sede di coordinamento che veda la partecipazione degli enti territoriali e dei destinatari delle prescrizioni legislative e amministrative che si intendono semplificare; (26)*

Per quanto concerne il titolo II, capo I, sezione I (Accesso ai documenti amministrativi):

1. La Regione intende dare piena attuazione al dettato statutario e al principio di massima trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa, già perseguiti anche attraverso altri interventi normativi, fra i quali in particolare quello di riordino del Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT);

2. Il riconoscimento del diritto di accesso senza obbligo di motivazione costituisce

ampliamento, da parte regionale, di una situazione qualificata dal legislatore nazionale come livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, mantenendo l'equilibrio con la tutela di interessi costituzionalmente protetti (quali ad esempio la riservatezza);

3. La Regione persegue queste finalità con l'obiettivo di garantirle su tutto il suo territorio e a tutti i livelli di amministrazione, ma nel rispetto dell'autonomia ordinamentale degli enti locali. (27)

4. In sede di concertazione istituzionale la Regione e gli enti locali hanno raggiunto un'intesa sulla graduale estensione a questi ultimi delle principali innovazioni in materia di accesso contenute nella legge e su tale estensione anche il Consiglio delle autonomie locali (CAL) ha reso parere favorevole.

*Per quanto concerne il titolo II, capo I, sezione II (Responsabile del procedimento): (54)*

1. Al fine di consolidare il sistema delle garanzie di conclusione del procedimento amministrativo, è disciplinato il procedimento per l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inerzia, in attuazione dell'articolo 2, comma 9 bis, della l. 241/1990, introdotto dal decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

2. L'attuazione dell'istituto del responsabile della correttezza e della celerità del procedimento, ha rivelato la necessità di dare maggiore incisività a questa figura; pertanto, tenuto anche conto dell'obbligo, imposto dalla normativa statale, di individuare il titolare dei poteri sostitutivi di cui al punto 1, la legge opera una razionalizzazione della materia, attribuendo i poteri sostitutivi al responsabile della correttezza;

Per quanto concerne il titolo II, capo I, sezione III (Riduzione dei tempi burocratici):

1. Per garantire effettività alla riduzione dei tempi per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi, è previsto da un lato un meccanismo di revisione del quadro normativo e amministrativo esistente, e dall'altro l'obbligo di motivare specificamente ed espressamente le deroghe al termine stabilito nei futuri interventi normativi;

2. Ulteriore rafforzamento della disciplina è assicurato dalla previsione di conseguenze giuridiche automaticamente collegate al decorso dei termini per l'effettuazione degli interventi sopra citati;

3. Un particolare favore relativamente alla riduzione dei tempi burocratici è accordato alle imprese in possesso di certificazioni di qualità sotto i profili della tutela dell'ambiente e della responsabilità sociale;

4. Per rafforzare ulteriormente l'azione di riduzione dei tempi procedurali in modo incisivo per il cittadino è introdotto nell'ordinamento regionale l'istituto dell'indennizzo monetario per il ritardo nella conclusione dei procedimenti, che non sostituisce il risarcimento del danno. Per il sistema degli enti locali è prevista la facoltà di avvalersi del medesimo istituto.

Per quanto concerne titolo II, capo I bis (Carta dei servizi e delle funzioni):

1. Per completare gli istituti di garanzia, in coerenza col decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, la Regione adotta una carta dei servizi per garantire livelli standard dei servizi erogati direttamente o dagli enti dipendenti, mentre promuove l'adozione di carte dei servizi da parte di altri soggetti che operano sul territorio regionale fornendo apposite linee guida;

*2. La Regione inoltre adotta un'apposita "carta delle funzioni" per garantire un processo di miglioramento dell'azione amministrativa ulteriore rispetto a quello implementato dall'approvazione della normativa in materia di semplificazione e promuovere anche le migliori pratiche di correttezza, celerità e trasparenza nell'esercizio della funzione amministrativa. (67)*

Per quanto concerne il titolo II, capo II (Disciplina della conferenza di servizi):

1. La disciplina regionale della conferenza dei servizi, dettata dalla l.r. 76/1996, risulta non più in linea con l'evoluzione normativa dell'istituto intervenuta a livello statale a

partire dal 1993. Pertanto se ne rende necessaria una rivisitazione al fine di configurare l'istituto stesso quale luogo di concertazione tra una pluralità di soggetti, pubblici e privati, portatori di istanze proprie nell'ambito di uno o più procedimenti amministrativi;

2. I principi e gli obiettivi di semplificazione perseguiti dalla presente legge sarebbero stati contraddetti da una normativa che prevedesse una pluralità di discipline sul territorio regionale. Pertanto si è ritenuto di applicare il disposto dell'articolo 63, comma 2, dello Statuto che consente, in presenza di specifiche esigenze unitarie, di demandare alla legge il compito di disciplinare l'organizzazione e lo svolgimento della funzioni conferite agli enti locali. La nuova disciplina della conferenza di servizi è stata oggetto di concertazione con gli enti locali e sulla stessa il Consiglio delle autonomie locali ha espresso parere favorevole;

3. La nuova disciplina dell'istituto soddisfa esigenze di semplificazione e celerità del procedimento amministrativo prevedendo la convocazione in via telematica della conferenza e termini certi per la convocazione e lo svolgimento dei lavori della stessa. La pubblicità dei lavori delle conferenze convocate dalla Regione e la possibilità per il sistema degli enti locali di disporre di tale pubblicità nell'ambito dei procedimenti di propria competenza rispondono al principio generale di trasparenza dell'azione amministrativa.

Per quanto concerne il titolo II, capo III (Misure per l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nello svolgimento dei procedimenti di competenza degli sportelli unici per le attività produttive "SUAP"):

1. La semplicità, la celerità e la trasparenza nei rapporti tra la pubblica amministrazione e le imprese costituiscono una priorità dell'azione regionale: a tale fine, e in coerenza con il principio sancito dall'articolo 38 del d.l. 112/2008, si individua lo sportello unico delle attività produttive (SUAP) come unico interlocutore per le imprese;

2. La semplificazione amministrativa si realizza anche attraverso la promozione dell'amministrazione elettronica. A tal fine si è ritenuto opportuno prevedere che i

procedimenti amministrativi di competenza del SUAP si svolgano con modalità telematiche mediante un'apposita struttura tecnologica (rete regionale dei SUAP);

3. La semplificazione amministrativa rappresenta un fattore fondamentale di competitività e di crescita economica. E' quindi importante assicurare l'uniformità sul territorio degli adempimenti richiesti alle imprese; pertanto, nel rispetto dell'articolo 63, comma 2, dello Statuto, a livello regionale sono stabilite le regole tecniche per la codificazione dei procedimenti;

4. Lo svolgimento in via telematica dei procedimenti dipende dalla messa a punto di regole tecniche uniformi per la trasmissione degli atti che saranno stabilite con successivi atti amministrativi regionali. Pertanto, l'efficacia delle norme che prevedono l'attivazione del sistema telematico nei procedimenti di competenza del SUAP viene differita fino all'emanazione dei suddetti atti;

5. Per lo svolgimento in via telematica dei procedimenti edilizi per gli impianti produttivi di beni e servizi si rende necessario uniformare la documentazione e gli elaborati da produrre ai fini del rilascio dei titoli edilizi. Pertanto, si è prevista una deroga all'articolo 82, comma 1, della l.r. 1/2005;

6. Una delle difficoltà incontrate dalle imprese nell'accesso ad un'attività economica è rappresentata dalla complessità e dall'incertezza delle procedure amministrative. Per questa ragione si prevede la realizzazione di un sistema toscano dei servizi per le imprese, con l'obiettivo di fornire, in particolare attraverso la banca dati regionale SUAP e il sito istituzionale regionale per le imprese, informazioni trasparenti e univoche circa le opportunità di insediamento di attività produttive sul territorio e i procedimenti relativi all'esercizio delle stesse.

Per quanto concerne il titolo III, capo II (Abolizione di certificati in materia igienico-sanitaria):

1. L'evoluzione della legislazione e delle pratiche igienico-sanitarie ha reso ormai obsolete sotto il profilo dell'evidenza scientifica molte certificazioni di idoneità fisica e psico-fisica funzionali allo svolgimento di attività tecniche ed all'assunzione ad un impiego, certificazioni che vengono peraltro

diffusamente percepite come inutili aggravii burocratici privi di effettiva utilità;

2. Si abolisce pertanto l'obbligo di presentazione delle suddette certificazioni, esclusivamente nei procedimenti amministrativi di competenza della Regione e degli enti locali, atteso che tale abolizione non presenta profili di interferenza con la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali ex articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione.

Per quanto concerne il titolo III, capo III (Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 "Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti"):

1. La crescente diffusione del fenomeno del commercio abusivo su aree pubbliche rende necessaria una più incisiva azione di repressione e l'adozione di misure che ne rafforzino l'efficacia, individuando fattispecie più stringenti per l'effettuazione del sequestro cautelare, anche imperniate sulla inequivocabile finalizzazione degli oggetti sequestrati alla vendita illegale;

2. L'attuale disciplina comporta per la polizia amministrativa adempimenti gravosi sia per la complessità di esecuzione che per la durata dei relativi procedimenti. Per ovviare a ciò si introducono misure di semplificazione per l'esecuzione del sequestro cautelare della merce abusivamente posta in vendita e delle attrezzature utilizzate e per la custodia e la eventuale alienazione o distruzione delle stesse.

Per quanto concerne il titolo III, capo IV (Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio"):

1. L'articolo 22, comma 2 del d.p.r. 380/2001 prevede un procedimento semplificato per alcune tipologie di varianti ai permessi di costruire già rilasciati e pertanto si modifica l'articolo 79 della l.r. 1/2005, nel senso che le varianti ai permessi di costruire aventi ad oggetto opere ed interventi di cui ai commi 1 e 2 di questo articolo, che risultino conformi alle

prescrizioni contenute nel permesso di costruire, già rilasciati siano assoggettate solo a denuncia di inizio attività;

2. Con riferimento ad alcuni interventi edilizi per i quali sia richiesto il permesso di costruire, l'articolo 20, comma 1, del d.p.r. 380/2001 prevede l'autocertificazione del soggetto interessato circa la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie e detta autocertificazione è ora introdotta anche nell'articolo 82 della l.r. 1/2005 in relazione alla medesima fattispecie.

3. Con riferimento ad alcuni interventi edilizi assoggettati a denuncia di inizio attività, l'articolo 23, comma 1, del d.p.r. 380/2001 prevede che il progettista abilitato presenti una relazione con la quale asseveri il rispetto delle norme igienico-sanitarie per le opere da realizzare e detta semplificazione è introdotta anche nell'articolo 82 della l.r. 1/2005 in relazione alla medesima fattispecie;

4. L'articolo 149 del d.lgs. 42/2004 prevede che determinati interventi edilizi siano esclusi dal regime dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo medesimo e l'articolo 83 della l.r. 1/2005 semplifica il procedimento di rilascio dei relativi titoli abilitativi.

Per quanto concerne il titolo III, capo V (Disposizioni in materia di energia):

1. Le prescrizioni di utilizzo delle fonti rinnovabili in ambito civile devono presentarsi chiare, univoche, di semplice applicazione per cittadini, operatori del settore edilizio e impiantistico, amministrazioni, e devono essere altresì adeguate ai vari tipi di intervento edilizio e capaci di adeguarsi ai diversi territori interessati;

2. L'articolo 23 della l.r. 39/2005 contiene una prescrizione di utilizzo della fonte solare termica di complessa applicazione, sia per la Regione, che deve costruire una intesa con una pluralità di soggetti, sia per i progettisti che devono inserire i pannelli solari termici nell'involucro edilizio;

3. A questa prescrizione, con il d.lgs. 192/2005 e le conseguenti modifiche apportate al d.p.r. 380/2001 si sono aggiunte altre prescrizioni di legge sull'utilizzo generale di fonti rinnovabili nei consumi degli edifici, che comportano obblighi più ampi rispetto a quanto contenuto

nell'articolo 23 della l.r. 39/2005;

4. Viene fatta maggiore chiarezza sugli adempimenti a carico del cittadino, abrogando la prescrizione regionale più limitata e rigida, e attuando le disposizioni indicate nel d.lgs. 192/2005 in merito alle fonti rinnovabili.

Per quanto concerne il titolo III, capo VI (Modifiche alla legge regionale 1 luglio 1999, n. 36 "Disciplina per l'impiego dei diserbanti e geoinfestanti nei settori non agricoli e procedure per l'impiego dei diserbanti e geodisinfestanti in agricoltura"):

1. Il mutamento del quadro normativo nazionale e regionale ha indotto a rivalutare la disciplina dell'articolo 4 della l.r. 36/1999;

2. La necessità di eliminare inutili oneri amministrativi per le imprese costituisce una priorità dell'azione regionale. Per questa ragione, si ritiene necessario eliminare la comunicazione preventiva per l'impiego di prodotti fitosanitari contenenti sostanze ad azione diserbante o geoinfestante e introdurre un obbligo di registrazione da effettuare su registri già esistenti per l'adempimento di altri obblighi amministrativi;

3. La disciplina specifica prevista ai sensi del disposto dell'articolo 93 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), che rimanda alle Regioni l'individuazione delle aree vulnerabili da prodotti fitosanitari e la disciplina di utilizzazione degli stessi, ha indotto a rivalutare la necessità di procedere alla individuazione delle aree dove l'uso dei prodotti fitosanitari ad azione diserbante e geoinfestante comporta rischi ambientali e/o sanitari.

Per quanto concerne il titolo III, capo VII (Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 "Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e impresa agricola"):

1. È opportuno eliminare dall'elenco dei procedimenti di interesse dell'azienda agricola il riferimento alle richieste di certificazioni, autorizzazioni, concessioni, allo scopo di superare possibili dubbi interpretativi in relazione alla conformità di tale previsione con il principio fissato nell'articolo 38 del d.l. 112/2008 che indica lo SUAP come il punto unico di accesso per tutte le vicende amministrative concernenti l'insediamento e

l'esercizio di attività produttive;

2. È necessario modificare la previsione che stabilisce che siano le convenzioni tra l'Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) e gli enti locali a indicare quali procedimenti gestire tramite la dichiarazione unica aziendale (DUA) e attribuire alla Regione la competenza di stabilire nelle singole normative di settore i procedimenti attivabili tramite DUA, mantenendo fermo che le richieste di aiuti finanziari le cui informazioni preliminari sono contenute nella DUA sono attivate in via automatica da parte degli enti competenti. Questo per garantire una semplificazione dei procedimenti di interesse dell'azienda agricola uniforme sul territorio regionale.

Per quanto concerne il titolo IV, capo I (Disposizioni relative ad alcuni incarichi direzionali in enti ed agenzie regionali e società partecipate dalla Regione Toscana):

1. È opportuno estendere l'omogeneità dei requisiti richiesti per la copertura degli incarichi direzionali in enti ed agenzie regionali e società partecipate dalla Regione Toscana, adeguando anche la misura del relativo compenso.

Per quanto concerne il titolo V, capo I (Semplificazione del sistema normativo regionale):

1. Il riordino costante della normativa è uno dei principi di cui alla legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione) e la riduzione del numero delle leggi e regolamenti vigenti costituisce un elemento portante del generale processo di snellimento e semplificazione dell'ordinamento;

si approva la presente legge

## **TITOLO I - Disposizioni generali**

### **CAPO I - Disposizioni generali**

#### *Art. 1 - Obiettivi e strumenti d'intervento*

1. In attuazione del principio di semplicità dei rapporti fra cittadini, imprese e istituzioni a tutti i livelli, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto regionale, nonché dei principi di qualità della normazione di cui all'articolo 2, comma 2, lettere c) ed f), della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della

normazione), la Regione Toscana con la presente legge persegue i seguenti obiettivi:

- a) la rimozione o la significativa riduzione degli oneri e degli adempimenti amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese;
- b) la riduzione dei tempi burocratici;
- c) l'innovazione tecnologica nei rapporti fra pubblica amministrazione, cittadini e imprese.

2. La Regione effettua periodici interventi normativi volti al conseguimento delle finalità del presente articolo ed alla riduzione del numero delle leggi e dei regolamenti regionali.

2 bis. *La Regione, nell'effettuare gli interventi di cui al comma 2, si attiene ai principi di proporzionalità e gradualità nell'introduzione di nuovi adempimenti e oneri, invarianza degli oneri carico delle imprese, divieto di mantenimento, con gli atti di recepimento delle direttive comunitarie, di livelli di regolazione superiori a quelli richiesti dalle stesse. (34)*

3. *Abrogato. (35)*

4. *Abrogato. (35)*

5. La presente legge può essere modificata solo in modo espresso da leggi regionali successive.

#### *Art. 2 - Programmazione delle strategie di semplificazione*

1. Nel programma regionale di sviluppo (PRS) di cui alla legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), sono contenute, in un'apposita sezione, le strategie di semplificazione che individuano le linee fondamentali e gli interventi qualificanti dell'azione regionale di semplificazione amministrativa, secondo i principi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto regionale e dell'articolo 1 della presente legge.

2. In sede di aggiornamento del PRS sono stabilite eventuali variazioni alle strategie di semplificazione.

#### *Art. 2 bis - Riduzione degli oneri amministrativi (28) (98)*

1. *La Regione Toscana promuove, d'intesa con i comuni, le province e le parti sociali, la realizzazione di una sede stabile di coordinamento istituzionale e tecnico-operativo per predisporre e attuare in modo uniforme sul territorio regionale programmi di riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese, anche a seguito dell'attività di misurazione degli stessi.*

2. *I programmi di riduzione individuano le misure normative, organizzative e tecnologiche finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione, da adottare nell'ambito delle rispettive competenze. (36)*

3. *Le azioni di cui al comma 1, sono svolte in raccordo con le altre forme di coordinamento già istituite e operanti sul territorio con riferimento alla banca dati regionale SUAP di cui all'articolo*

42.

4. La Regione effettua il monitoraggio sull'attuazione delle azioni e dei programmi di riduzione degli oneri amministrativi nell'ambito della sede stabile di coordinamento operativo di cui al comma 1, e relaziona al Consiglio regionale sugli esiti del monitoraggio nell'ambito del documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF). (37)

*Art. 3 - Utilizzo della telematica nei rapporti con la pubblica amministrazione*

1. Le comunicazioni, dichiarazioni e istanze ai soggetti di seguito indicati avvengono in via telematica secondo le modalità e i termini previsti dalla normativa in materia di amministrazione digitale: (38)

- a) alla Regione e agli enti e organismi dipendenti della Regione, compresi quelli di consulenza sia della Giunta regionale che del Consiglio regionale;
- b) agli organismi di diritto privato, comunque denominati, controllati dalla Regione;
- c) alle aziende sanitarie e agli enti del servizio sanitario regionale;
- d) ai concessionari dei servizi pubblici regionali;
- e) agli enti locali, ai loro consorzi, associazioni e agenzie;
- f) agli enti e organismi dipendenti o strumentali degli enti locali, agli organismi di diritto privato comunque denominati controllati dagli enti locali;
- g) ai concessionari dei servizi pubblici locali;
- h) ai soggetti di diritto privato, limitatamente allo svolgimento di attività di pubblico interesse disciplinate dalla normativa vigente.

2. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di consegna avviene mediante posta elettronica certificata o mediante soluzioni tecnologiche basate sulla cooperazione applicativa in grado di attestare l'integrità del contenuto, l'invio e l'avvenuta consegna e di fornire le relative ricevute in conformità con la normativa in materia di amministrazione digitale. (39)

3. Nell'ambito delle modalità di comunicazione telematica, i soggetti di cui al comma 1, attivano modalità di domiciliazione amministrativa digitale e i soggetti privati possono comunicare il proprio domicilio digitale che è inserito nell'archivio dei domicili digitali. (39)

4. L'attivazione delle domiciliazioni amministrative di cui al comma 3, avviene in conformità a quanto disposto in materia di infrastruttura, standard e modalità operative dalla legge regionale in materia di società dell'informazione. (39)

5. La comunicazione del domicilio digitale può essere fatta a uno qualunque dei soggetti di cui al comma 1 ed è resa disponibile a tutti gli altri tramite l'archivio di cui all'articolo 4.

*Art. 4 - Archivio dei domicili digitali e accesso*

*ai servizi digitali*

1. Per rendere conoscibili a tutti i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, i domicili digitali, la Giunta regionale, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), (40) istituisce l'archivio dei domicili digitali della Toscana e provvede alla sua gestione.

2. L'archivio di cui al comma 1, contiene i dati necessari all'identificazione digitale del soggetto secondo la normativa vigente.

2 bis. L'archivio dei domicili digitali permette la consultazione e l'estrazione di indirizzi di posta elettronica certificata e si rapporta in maniera unitaria ad analoghi strumenti previsti a livello nazionale. (41)

3. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, aggiornano l'archivio dei domicili digitali della Toscana, utilizzando l'infrastruttura di rete regionale, con modalità organizzative e di comunicazione che assicurino la sicurezza delle trasmissioni e la protezione dei dati personali.

4. Ai fini di assicurare a cittadini, imprese, associazioni e altri soggetti di diritto privato l'accesso ai servizi digitali forniti dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, l'archivio può contenere altresì il profilo assegnato di utilizzazione dei servizi operanti sull'infrastruttura di rete regionale secondo le condizioni e gli standard previsti dalla legge regionale in materia di società dell'informazione.

*Art. 4 bis - Azioni per la promozione della TS-CNS (29)*

1. Al fine di favorire l'utilizzo del fascicolo sanitario elettronico (FSE) e degli ulteriori strumenti e servizi in rete da parte dei cittadini, la Regione Toscana promuove le azioni per estendere l'attivazione della tessera sanitaria-carta nazionale dei servizi (TS-CNS) sul territorio regionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, Regione Toscana individua e attiva forme di collaborazione con soggetti pubblici o privati operanti nel territorio regionale al fine di consentire ai cittadini la possibilità di attivazione della TS-CNS presso questi soggetti.

*Art. 4 ter - Interoperabilità dei sistemi informativi (30)*

1. Al fine di semplificare i rapporti fra amministrazioni pubbliche, ridurre i costi di funzionamento delle stesse ed ottenere economie gestionali, la Regione Toscana e gli enti e organismi dipendenti dalla Regione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza), nello sviluppo e mantenimento delle infrastrutture, dei sistemi e dei servizi attuano

*l'integrazione, l'interoperabilità e la cooperazione dei sistemi informativi e dei servizi in rete sul territorio regionale nell'ambito del sistema informativo regionale (SIR) di cui agli articoli 15 e seguenti della l.r. 54/2009.*

*2. Per le stesse finalità di cui al comma 1, la Regione Toscana promuove azioni tese ad attuare, nello sviluppo e mantenimento delle infrastrutture, dei sistemi e dei servizi, l'integrazione, l'interoperabilità e la cooperazione dei sistemi informativi e dei servizi in rete sul territorio regionale nell'ambito del SIR da parte dei soggetti del territorio regionale di cui all'articolo 2, comma 2 della l.r. 54/2009.*

*3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, per garantire un livello uniforme di qualità e sicurezza delle soluzioni e dei servizi digitali offerti dalla pubblica amministrazione toscana, la Regione Toscana promuove il rispetto degli standard tecnologici di cui all'articolo 25 della l.r. 54/2009.*

*4. Le azioni previste nei commi 1 e 2, sono svolte dalla Regione Toscana nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).*

*5. La realizzazione delle azioni di cui ai commi 1 e 2, costituisce svolgimento di funzioni istituzionali ai fini del trattamento dei dati personali da parte della Regione.*

## **TITOLO II - Interventi di semplificazione di carattere generale**

### **CAPO I - Disposizioni in materia di procedimento amministrativo**

#### **SEZIONE I - Accesso ai documenti amministrativi**

##### *Art. 5 - Diritto di accesso*

1. La presente sezione disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, riconosciuto a tutti senza obbligo di motivazione.

2. La presente sezione si applica ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a d).

3. Ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da e) a g), nel rispetto della loro autonomia regolamentare e organizzativa, le disposizioni della presente sezione si applicano a seguito dell'adeguamento dei rispettivi ordinamenti. (31)

4. L'accesso costituisce lo strumento per realizzare anche la conoscenza dei documenti amministrativi non soggetti a pubblicità mediante pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT), sulle banche dati regionali, sui siti istituzionali degli enti locali e nelle altre forme previste dalla normativa statale e regionale.

5. La Regione promuove la trasparenza dell'azione amministrativa favorendo, anche mediante i finanziamenti previsti dalla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione

dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della Rete telematica regionale toscana), la più ampia pubblicità dei documenti amministrativi attraverso i siti istituzionali dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1.

##### *Art. 6 - Documenti accessibili (42)*

1. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso è considerato documento amministrativo ogni rappresentazione del contenuto di atti, anche interni o non relativi a uno specifico procedimento, detenuti dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1 e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.

2. Il diritto di accesso si esercita sui documenti amministrativi di cui all'articolo 22, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi):

a) formati dalla Regione o da essa detenuti nell'ambito di procedimenti di cui sia titolare;

b) formati dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), e d), o da essi detenuti. (43)

3. L'accesso ai dati statistici è disciplinato dalla legge regionale in materia di società dell'informazione.

##### *Art. 7 - Esclusioni, limiti e differimento dell'esercizio del diritto di accesso*

1. Il diritto di accesso è escluso:

a) nei casi previsti dall'articolo 24, comma 1, lettere a), b), d) e comma 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

b) quando è preordinato a un controllo generalizzato dell'operato dell'amministrazione;

c) quando la ripetitività o l'entità delle richieste da parte dello stesso soggetto ne rivelino la pretestuosità o costituiscano un mero intralcio dell'azione amministrativa;

d) quando l'istanza implica l'elaborazione di dati da parte dell'amministrazione.

2. Nell'esercizio del diritto di accesso sono fatte salve le esigenze di tutela della riservatezza di soggetti terzi, diversi da chi richiede l'accesso, ai sensi del d.lgs. 196/2003. (44)

3. *Abrogato.* (45)

4. *Ai fini di cui al comma 2 (46)* l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi contenenti dati personali è consentito nei limiti indicati dall'articolo 59 del d.lgs. 196/2003 e nel rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei dati.

5. Nel caso di documenti contenenti dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, l'accesso è consentito nei modi previsti dall'articolo

60 del d.lgs. 196/2003.

6. Nei casi in cui l'accesso costituisca ostacolo al regolare svolgimento dell'attività amministrativa può esserne disposto il differimento per il tempo strettamente necessario ad evitare tale conseguenza.

#### *Art. 8 - Istanza*

1. L'accesso è richiesto mediante istanza, anche in via telematica.

2. L'istanza contiene:

- a) gli estremi del documento oggetto della richiesta oppure gli elementi che ne consentono l'individuazione;
- b) elementi idonei a dimostrare l'identità del richiedente.

#### *Art. 9 - Procedura*

1. L'istanza di accesso è accolta mediante:

- a) esibizione del documento;
- b) estrazione di copie;
- c) invio telematico del documento, se disponibile in formato elettronico, salvo quanto previsto dal comma 5.

2. In caso di diniego, limitazione o differimento l'amministrazione risponde all'istanza di accesso con provvedimento espresso e motivato. In caso di differimento, il provvedimento ne indica anche la durata.

3. Il procedimento di accesso si conclude per la Regione Toscana entro sette giorni lavorativi (47) dal ricevimento dell'istanza e per i soggetti diversi dalla Regione nel termine stabilito con l'atto di cui all'articolo 10, comma 2.

3 bis. *Ai controinteressati individuati ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera c), della l. 241/1990 viene data comunicazione dell'esercizio del diritto di accesso con mezzo idoneo ad accertarne la ricezione. I controinteressati, entro cinque giorni dal ricevimento della stessa, possono presentare, anche in via telematica, opposizione motivata all'accesso. Decorso tale termine, il responsabile del procedimento provvede comunque in ordine all'istanza di accesso. (48)*

4. *In caso di comunicazione ai controinteressati, i termini di cui al comma 3 sono aumentati di cinque giorni lavorativi. (49)*

5. L'invio telematico del documento che contenga dati personali è consentito solo con le modalità previste dalla normativa in materia di amministrazione digitale. (50)

6. L'estrazione di copie di cui al comma 1, lettera b), è subordinata al pagamento dei relativi diritti, corrispondenti al costo di riproduzione, nella misura e con le modalità stabilite con le deliberazioni di cui all'articolo 10.

#### *Art. 10 - Provvedimenti organizzatori*

1. Con atto della competente struttura della Giunta regionale e del Consiglio regionale sono disciplinati,

nell'ambito della rispettiva competenza:

- a) gli uffici presso cui può essere esercitato il diritto d'accesso;
- b) gli orari d'accesso;
- c) le modalità di presentazione dell'istanza di accesso;
- d) l'ammontare dei diritti e delle spese da corrispondere per il rilascio di copie.

2. I soggetti diversi dalla Regione disciplinano quanto previsto al comma 1 e stabiliscono il termine per rispondere all'istanza di accesso, di norma non superiore a quindici giorni.

3. Agli atti di cui al comma 1 è assicurata la più ampia pubblicità.

#### *SEZIONE II - Responsabile del procedimento (51)*

##### *Art. 11 - Responsabile del procedimento (52)*

1. *Per ciascun procedimento amministrativo di competenza della Giunta regionale è individuata, quale struttura responsabile, una delle strutture di cui all'articolo 6 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).*

2. *Il dirigente preposto alle strutture di cui al comma 1, è responsabile dei procedimenti afferenti tali strutture, fatta salva la possibilità, da parte dello stesso, di attribuire la responsabilità di singoli procedimenti a dipendenti inquadrati nella categoria D assegnati alla medesima struttura, secondo le direttive adottate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, (99) comma 3, della l.r. 1/2009.*

3. *Per ciascun procedimento amministrativo di competenza del Consiglio regionale è individuata, quale struttura responsabile, una delle strutture di cui all'articolo 16 della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale). Il dirigente preposto a tali strutture è responsabile dei procedimenti ad esse afferenti, fatta salva la possibilità, da parte dello stesso, di attribuire la responsabilità di singoli procedimenti a dipendenti inquadrati nella categoria D assegnati alla medesima struttura.*

##### *Art. 11 bis - Responsabile della correttezza e della celerità del procedimento e poteri sostitutivi (53)*

1. *Le funzioni di responsabile della correttezza e della celerità del procedimento di cui all'articolo 54, comma 2, dello Statuto, di seguito denominato responsabile della correttezza, per i procedimenti di competenza della Giunta regionale sono svolte:*

- a) *dal direttore generale per i procedimenti di competenza dei responsabili di area di coordinamento o di settore di diretto riferimento nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera j), della l.r. 1/2009;*
- b) *dal coordinatore di area per i procedimenti di competenza dei responsabili di settore di diretto riferimento nell'ambito delle funzioni di*

*cui all'articolo 8, comma 2, lettera b), della l.r. 1/2009.*

2. Il responsabile della correttezza individuato ai sensi del comma 1, esercita anche i poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 2, comma 9 bis, della l. 241/1990.

3. Gli enti dipendenti della Regione possono istituire il responsabile della correttezza, individuano in ogni caso il titolare dei poteri sostitutivi di cui dell'articolo 2, comma 9 bis, della l. 241/1990 e disciplinano le modalità di esercizio dei poteri medesimi.

4. Il responsabile della correttezza può essere istituito presso il Consiglio regionale nell'ambito della sua autonomia organizzativa. Esso esercita i poteri sostitutivi. In caso di mancata istituzione tali poteri sono esercitati dal soggetto individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 9 bis, della l. 241/1990.

5. Nella comunicazione di avvio del procedimento è indicato il nominativo del responsabile della correttezza ai fini dell'eventuale richiesta di esercizio dei poteri sostitutivi.

**Art. 11 ter - Pubblicità (55)**

1. Sul sito istituzionale della Regione è pubblicato l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza regionale con l'indicazione, per ciascuno di essi, della struttura organizzativa responsabile e del nominativo del responsabile della correttezza e della celerità del procedimento.

**Art. 11 quater - Procedimento per l'esercizio dei poteri sostitutivi (56)**

1. In caso di inutile decorso del termine per l'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo, l'interessato può richiedere l'esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 2, comma 9 ter, della l. 241/1990.

2. L'interessato, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, presenta al responsabile della correttezza o all'ufficio relazioni con il pubblico (URP) della Regione, istanza per ottenere il provvedimento conclusivo.

3. In caso di presentazione dell'istanza all'URP, questo provvede alla trasmissione al responsabile della correttezza competente.

4. Il responsabile della correttezza acquisisce elementi istruttori e invita il responsabile del procedimento a provvedere entro un termine e, in caso di sua ulteriore inerzia, dispone l'esercizio dei poteri sostitutivi e adotta l'atto.

5. Il procedimento per l'esercizio dei poteri sostitutivi è concluso entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto per la conclusione del procedimento. Trova comunque applicazione l'articolo 14.

### SEZIONE III - Riduzione dei tempi burocratici

#### Art. 12 - Certezza dei termini di conclusione

#### del procedimento (25)

1. Il procedimento che consegue obbligatoriamente ad una istanza oppure debba essere iniziato d'ufficio, si conclude mediante provvedimento espresso, fermo restando quanto stabilito dalle disposizioni in materia di segnalazione certificata di inizio di attività e di silenzio assenso. (57)

2. I procedimenti amministrativi nelle materie di competenza legislativa della Regione si concludono entro trenta giorni. Eventuali disposizioni di legge o di regolamento approvate successivamente all'entrata in vigore della presente legge che stabiliscano termini di conclusione dei procedimenti superiori a trenta giorni sono specificamente motivate.

2 bis. La mancata o tardiva adozione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione individuale nonché di responsabilità disciplinare del soggetto inadempiente, ferme le ulteriori responsabilità previste dalla normativa statale. (58)

2 ter. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte è espressamente indicato il termine di conclusione previsto dalla normativa e quello effettivamente impiegato. (58)

2 quater. Il responsabile della correttezza, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica alla Giunta regionale i procedimenti per i quali non è stato rispettato il termine di conclusione. (58)

2 quinquies. Il responsabile della correttezza del Consiglio regionale di cui all'articolo 11 bis, comma 4, provvede alla comunicazione, di cui al comma 2 quater, all'Ufficio di presidenza. (58)

3. La Regione, con legge o regolamento, conferma o ridetermina, con specifica motivazione, tutti i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi superiori a trenta giorni previsti rispettivamente da leggi o regolamenti regionali. (11)

3 bis. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, conferma o ridetermina, con specifica motivazione, i termini di conclusione dei procedimenti superiori a trenta giorni previsti in atti amministrativi di propria competenza. (12)

3. ter. I termini di conclusione dei procedimenti che al 31 dicembre 2010 non siano stati espressamente confermati o rideterminati ai sensi dei commi 3 e 3 bis sono ridotti a trenta giorni. (12)

**Art. 13 - Riduzione dei termini vigenti non previsti in leggi o regolamenti regionali**

1. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, con specifica motivazione, i termini di conclusione dei procedimenti previsti con atto amministrativo regionale, di competenza della Giunta regionale, che possono eccedere trenta giorni. Tali termini sono stabiliti nella misura più breve possibile

individuata dalla deliberazione stessa e non possono comunque eccedere la durata di centoventi giorni.

2. Con atto del competente organo degli enti e organismi dipendenti della Regione, compresi quelli di consulenza sia della Giunta regionale che del Consiglio regionale, da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, con specifica motivazione, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza che possono eccedere trenta giorni. Tali termini sono ridotti nella misura stabilita dalla deliberazione stessa e non possono comunque eccedere la durata di centoventi giorni.

3. Decorso inutilmente il termine per l'adozione degli atti di cui ai commi 1 e 2, tutti i termini dei procedimenti amministrativi di competenza della Giunta regionale e degli enti di cui al comma 2 non previsti in leggi o regolamenti regionali sono ridotti a trenta giorni.

*Art. 13 bis - Termine del procedimento e mancata presentazione di documentazione (59)*

1. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio, ovvero, se il procedimento è ad iniziativa di parte, dal ricevimento della domanda corredata dalla documentazione richiesta dalle disposizioni che regolano il procedimento stesso.

2. In caso di mancanza della documentazione di cui al comma 1, l'amministrazione richiede in un'unica soluzione la documentazione mancante all'interessato entro dieci giorni dal ricevimento della domanda. L'avvio del procedimento è comunicato alla data di ricevimento della documentazione richiesta.

3. Restano ferme le ipotesi in cui, ai sensi dell'ordinamento vigente, la mancata produzione dei documenti, contestualmente all'istanza, comporta l'inammissibilità o la decadenza dell'istanza medesima.

*Art. 14 - Sospensione dei termini di conclusione dei procedimenti*

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14 bis, (13) i termini di conclusione dei procedimenti di cui agli articoli 12 e 13 possono essere sospesi, per una sola volta, e per un periodo non superiore a trenta giorni per l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

*Art. 14 bis - Pareri e valutazioni tecniche (14) (25)*

1. Ai procedimenti amministrativi di competenza della Regione si applicano, per quanto non diversamente disposto, gli articoli 16 e 17 della l. 241/1990. I termini di conclusione dei procedimenti possono essere sospesi:

a) nel caso di valutazioni tecniche, con le modalità di cui all'articolo 17 della l. 241/1990;

b) nel caso di pareri obbligatori, per un periodo non superiore a venti giorni; decorso tale termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione richiedente può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

*Art. 15 - Ulteriore riduzione dei termini*

1. I termini dei procedimenti amministrativi stabiliti ai sensi degli articoli 12 e 13 e superiori a trenta giorni sono ulteriormente ridotti di un quarto con arrotondamento all'unità superiore a favore dei seguenti soggetti:

a) le organizzazioni registrate secondo il regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativo all'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS);

b) le organizzazioni certificate secondo lo standard UNI EN ISO 14001;

c) le imprese che hanno ottenuto, per almeno uno dei propri prodotti o servizi, il marchio ECOLABEL di cui al regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica;

d) le imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) della legge regionale 8 maggio 2006, n. 17 (Disposizioni in materia di responsabilità sociale delle imprese).

2. Per i soggetti di cui al comma 1 sono ridotti, nella stessa misura di cui al medesimo comma, i termini dei procedimenti amministrativi superiori a trenta giorni fissati dagli enti locali.

3. Ulteriori misure di semplificazione per i soggetti di cui al comma 1 possono essere previste nell'ambito degli strumenti di cui all'articolo 2.

*Art. 15 bis - Esecutività degli atti amministrativi regionali (60)*

1. Salvo che sia diversamente previsto dalla normativa statale o regionale, gli atti amministrativi adottati dagli organi regionali e dai dirigenti regionali sono esecutivi dalla data di adozione.

*Art. 16 - Indennizzo per il ritardo nella conclusione dei procedimenti*

1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), in caso di inosservanza dei termini per la conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza, corrispondono all'interessato che ne faccia richiesta ai sensi dell'articolo 17, una somma di denaro a titolo di indennizzo per il mero ritardo, stabilita in misura fissa di 100,00 euro per ogni dieci giorni di ritardo, fino a un massimo di 1.000,00 euro. Resta impregiudicato il diritto ad

risarcimento del danno.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai casi di silenzio-assenso normativamente previsti.

3. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), stabiliscono le procedure e i termini per la corresponsione dell'indennizzo relativo ai procedimenti di loro competenza.

4. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere e) e f) possono prevedere procedure e termini per la corresponsione dell'indennizzo relativo ai procedimenti di loro competenza.

*Art. 17 - Procedura per la corresponsione dell'indennizzo da parte della Regione Toscana*

1. In caso di inosservanza dei termini di conclusione del procedimento, l'interessato inoltra istanza scritta di indennizzo al responsabile della correttezza o, ove la procedura di indennizzo sia attivata per i procedimenti di competenza del Consiglio regionale, al Segretario generale del Consiglio. (61)

2. L'istanza, da presentare a pena di decadenza entro un anno dalla scadenza del termine fissato per la conclusione del procedimento, contiene l'indicazione del procedimento stesso.

3. Il responsabile della correttezza e della celerità del procedimento accerta la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'indennizzo, e a tal fine acquisisce ogni elemento utile, anche mediante audizione del responsabile del procedimento e dell'interessato.

4. Abrogato. (62)

**SEZIONE IV - Partecipazione telematica al procedimento amministrativo**

*Art. 18 - Partecipazione telematica al procedimento amministrativo*

1. La partecipazione ai procedimenti amministrativi di competenza dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, può avvenire anche in via telematica, con le modalità di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3. (63)

2. Al fine di rendere conoscibile la facoltà di partecipazione telematica è fatto obbligo a tutti i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, di indicare nella comunicazione di avvio del procedimento che le istanze e le dichiarazioni sono valide ad ogni effetto di legge, se pervenute in via telematica con le modalità di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3. (63)

3. Nei procedimenti amministrativi di competenza dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, le istanze, i documenti o gli atti rivolti da cittadini, associazioni o imprese a tali soggetti possono contenere la dichiarazione di accettare, ad ogni effetto di legge, che ogni comunicazione sia loro effettuata mediante modalità di trasmissione telematica al proprio domicilio digitale. (64)

4. La trasmissione del provvedimento finale può

essere validamente effettuata in forma digitale tramite procedimenti telematici solo con le modalità di cui all'articolo 3, comma 2.

**SEZIONE V - Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)**

*Art. 19 - Modifiche alla l.r. 9/1995 (95)*

Abrogato.

*Art. 20 - Abrogazione (95)*

Abrogato.

**SEZIONE V BIS - Disposizioni di rinvio (100)**

*Art. 20.1 - Rinvio (101)*

1. Per quanto non disciplinato dal presente capo si applicano le disposizioni di cui alla l. 241/1990.

**CAPO I bis - Carta dei servizi e delle funzioni (65)**

*Art. 20 bis - Carta dei servizi e delle funzioni (66)*

1. La Regione promuove la definizione di adeguati livelli di qualità nell'erogazione dei servizi e la valorizzazione delle migliori pratiche nell'esercizio della funzione amministrativa.

2. Per quanto non previsto dalla normativa statale e regionale in materia, la Giunta regionale si dota di una propria carta dei servizi, al fine di garantire gli standard di qualità dei servizi erogati dalla stessa o dai propri enti dipendenti.

3. La Giunta regionale fissa altresì con proprio atto gli standard di qualità dei servizi da essa affidati a concessionari regionali.

4. La Giunta regionale, sulla base di propri indirizzi, promuove inoltre l'adozione di carte di servizi nei confronti di ogni altro soggetto gestore di servizi pubblici in ambito regionale.

5. Nel rispetto delle norme in materia di semplificazione, la Giunta regionale si dota di una carta delle funzioni per promuovere le migliori pratiche di correttezza, celerità e trasparenza nell'esercizio delle funzioni amministrative.

**CAPO II - Disciplina della conferenza di servizi**

*Art. 21 - Disciplina della conferenza dei servizi (68)*

1. Il presente capo disciplina le conferenze di servizi promosse dalla Regione (69), nonché la partecipazione della Regione a conferenze di servizi promosse da altre amministrazioni pubbliche.

2. La Regione promuove (70) la conferenza di servizi come strumento per una più semplice e rapida conclusione del procedimento, una

valutazione unitaria dei diversi interessi pubblici coinvolti e un equo temperamento tra questi e gli interessi dei soggetti privati, favorendo altresì la collaborazione tra le diverse amministrazioni coinvolte e la partecipazione dei cittadini.

*2 bis. Per quanto non disciplinato dal presente capo si applicano le disposizioni di cui alla legge 241/1990. (71)*

*Art. 22 - Ricorso alla conferenza di servizi*

1. La conferenza di servizi costituisce una modalità generale di semplificazione dell'azione amministrativa cui la Regione (72) può ricorrere, nelle fasi preliminare, istruttoria e decisoria del procedimento amministrativo, qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento stesso.

2. La Regione procede alla convocazione della conferenza di servizi quando è necessario acquisire intese, concerti, nulla-osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni. In tal caso la conferenza può essere convocata:

a) immediatamente, al fine di acquisire gli atti di assenso necessari;

b) quando gli atti di assenso non siano stati rilasciati entro trenta giorni dalla richiesta;

c) quando, entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, sia intervenuto il dissenso di una o più delle amministrazioni interpellate. (73)

3. Abrogato. (74)

4. Abrogato. (74)

*Art. 23 - Convocazione (75)*

1. La Regione convoca la conferenza in via telematica, con modalità tali da garantire l'integrità del contenuto, l'invio e l'avvenuta consegna.

2. Della convocazione è data notizia nel sito istituzionale della Regione.

*Art. 24 - Svolgimento dei lavori (76)*

1. Nelle conferenze di servizi promosse dalla Regione ai fini di acquisire intese, concerti, nulla-osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni, il rappresentante regionale verifica che i partecipanti siano legittimati in ordine agli atti da acquisire.

2. Ove sia accertata la mancanza della legittimazione del rappresentante, l'amministrazione si considera assente ai fini dell'acquisizione degli atti di competenza.

*Art. 24 bis - Acquisizione della VIA (95)*

Abrogato.

*Art. 25 - Partecipazione alla conferenza (77)*

1. La Regione garantisce la partecipazione alle conferenze di servizi ai portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi e ai portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o in comitati che vi abbiano interesse.

2. Ai fini della partecipazione, i soggetti di cui al comma 1, possono proporre osservazioni scritte, comunicate anche in via telematica entro quarantotto ore antecedenti l'ora della prima seduta della conferenza, delle quali si tiene conto se pertinenti all'oggetto del procedimento.

3. Non si tiene conto delle osservazioni pervenute oltre il termine di cui al comma 2.

*Art. 26 - Rappresentante della Regione nelle conferenze (18)*

1. Nelle conferenze di servizi convocate dalla Regione, la stessa è rappresentata:

a) dal dirigente preposto alla struttura responsabile del procedimento, qualora la determinazione di conclusione dei lavori della conferenza abbia carattere tecnico;

b) dall'assessore regionale competente per materia, o da altro assessore a tal fine delegato dal Presidente della Giunta regionale (78), previa deliberazione della Giunta regionale, qualora la determinazione di conclusione dei lavori della conferenza sia espressione dell'esercizio di discrezionalità politico-amministrativa.

2. Nelle conferenze di servizi convocate da altre amministrazioni la Regione è rappresentata dal dirigente quando l'atto di assenso sia di competenza della struttura cui lo stesso è preposto o quando l'atto di assenso sia stato preventivamente adottato dalla Giunta regionale. Fuori da tali casi, la Regione è rappresentata dall'assessore competente per materia, o da altro assessore a tal fine delegato dal Presidente della Giunta regionale (78), previa definizione di indirizzi da parte della Giunta regionale.

3. Nel caso in cui la Regione sia convocata in una conferenza, ai fini della sostituzione di atti di competenza di più dirigenti appartenenti alla stessa direzione generale, essa è rappresentata:

a) dal coordinatore di area o da altro dirigente da lui delegato in caso di sostituzione di atti di competenza di più dirigenti appartenenti alla stessa area di coordinamento;

b) dal direttore generale o altro dirigente da lui delegato in caso di sostituzione di atti di competenza di dirigenti non appartenenti alla stessa area di coordinamento. (79)

3 bis. Nel caso in cui la Regione sia convocata in una conferenza, ai fini della sostituzione di atti di competenza di più dirigenti appartenenti a diverse direzioni generali, essa è rappresentata dal dirigente individuato dal Comitato tecnico di direzione (CTD) di cui all'articolo 5 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale). In tal caso, il dirigente partecipa alla conferenza previa acquisizione delle valutazioni dei dirigenti competenti in via ordinaria ad emanare gli atti che si intendono sostituire in sede di conferenza. (80)

*Art. 27 - Dissenso e assenso condizionato (95)*

Abrogato.

**Art. 28 - Conclusione dei lavori e determinazione finale (81)**

1. Qualora nel corso della conferenza non si raggiunga l'unanimità degli assenti, la determinazione motivata di conclusione dei lavori della conferenza tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in tale sede è assunta, in conformità a quanto previsto dalla l. 241/1990, dal dirigente di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a), nei casi ivi previsti ovvero, negli altri casi, dalla Giunta regionale.

2. Qualora gli enti locali tenuti agli adempimenti conseguenti alla determinazione di cui al comma 1 non vi provvedano, la Regione può esercitare nei loro confronti i poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).

**Art. 29 - Effetti del dissenso (95)**

Abrogato.

**Art. 30 - Conferenza di servizi in via telematica**

1. La Regione promuove lo svolgimento in via telematica delle conferenze di servizi e attiva le relative modalità tecnico procedurali (82), nell'ambito degli interventi previsti nel programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale, di cui all'articolo 7 della l.r. 1/2004.

2. Abrogato. (83)

**Art. 31 - Efficacia di disposizioni statali (95)**

Abrogato.

**Art. 32 - Modifiche alla l.r. 76/1996 (95)**

Abrogato.

**Art. 33 - Abrogazioni (95)**

Abrogato.

**Art. 34 - Norma transitoria (95)**

Abrogato.

**CAPO II bis - Disciplina degli accordi di programma (84)**

**Art. 34 bis - Oggetto (85)**

1. Il presente capo disciplina le procedure per la formazione degli accordi di programma promossi dalla Regione.

**Art. 34 ter - Iniziativa (86)**

1. Il Presidente della Giunta regionale promuove la sottoscrizione di un accordo di programma per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o programmi di intervento di prevalente interesse

regionale, che richiedono per la loro realizzazione l'azione integrata e coordinata di più amministrazioni pubbliche o di pubbliche amministrazioni e soggetti privati, previa deliberazione della Giunta regionale che:

a) approva le finalità dell'accordo di programma e indica le opere, gli interventi, i programmi di intervento da realizzare;

b) individua i soggetti di cui si prevede l'azione integrata;

c) indica la struttura responsabile del procedimento di formazione dell'accordo e le altre strutture eventualmente interessate, sulla base delle indicazioni a tale fine fornite dal CTD;

d) fissa il termine entro il quale la conferenza di cui all'articolo 34 quater definisce il contenuto dell'accordo e detta le eventuali disposizioni per lo svolgimento della stessa.

2. Qualora le finalità dell'accordo siano già previste in un atto di programmazione e il relativo contenuto sia stato già oggetto di intese, anche informali, tra i soggetti interessati, non si fa luogo all'approvazione della deliberazione di cui al comma 1, e allo svolgimento della conferenza di servizi in essa prevista, ferma restando l'approvazione del testo dell'accordo in conformità a quanto previsto all'articolo 34 quinquies, comma 1.

**Art. 34 quater - Conferenza di servizi (87)**

1. La conferenza di servizi è convocata a cura del Presidente della Giunta regionale o secondo le diverse modalità stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 34 ter, comma 1, lettera d), ed è finalizzata alla definizione del contenuto dell'accordo di programma di cui all'articolo 34 quinquies.

2. Alla prima seduta della conferenza sono invitati i rappresentanti degli enti di cui è prevista la partecipazione all'accordo di programma che definiscono, ove i lavori della conferenza debbano proseguire in sedute successive, le modalità di partecipazione a queste ultime.

3. Ove l'accordo di programma abbia ad oggetto la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, la conferenza, tra l'altro:

a) verifica la conformità urbanistica della relativa localizzazione e, in mancanza, definisce le iniziative da assumere in proposito da parte degli enti sottoscrittori dell'accordo;

b) individua i tempi per la relativa progettazione, gli adempimenti istruttori necessari per l'approvazione del progetto e le modalità attraverso le quali i soggetti competenti procedono al loro svolgimento;

c) verifica il fabbisogno finanziario e gli impegni che gli enti sottoscrittori intendono assumere con l'accordo di programma per la relativa copertura.

4. Dei lavori della conferenza è redatto sintetico verbale complessivo che è allegato all'accordo di programma.

5. Qualora sia necessario acquisire intese, nulla osta, autorizzazioni o altri atti di assenso prima della sottoscrizione dell'accordo di programma, la Regione o il diverso ente competente procedono alla convocazione di una conferenza di servizi specificatamente finalizzata a tale scopo; il termine stabilito dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 34 ter, comma 1, lettera c), è sospeso fino alla conclusione di quest'ultima conferenza di servizi.

#### Art. 34 quinquies - Contenuto dell'accordo (88)

1. Il testo dell'accordo di programma è approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

2. L'accordo di programma prevede:

a) il programma di attuazione delle opere e degli interventi;

b) i tempi di realizzazione anche in relazione alle varie fasi in cui si articola il programma;

c) il piano finanziario e la ripartizione degli oneri;

d) gli adempimenti dei firmatari;

e) l'istituzione del collegio di vigilanza sull'attuazione dell'accordo;

f) l'individuazione del funzionario responsabile dell'attuazione dell'accordo, scelto fra dirigenti regionali; le modalità del controllo ai fini dell'attuazione dello stesso, i provvedimenti sanzionatori da adottarsi in caso di inadempimento, inerzia o ritardo;

g) l'eventuale ricorso a procedimenti di arbitrato con la specificazione delle modalità di composizione e di nomina del collegio arbitrale.

#### Art. 34 sexies - Firma approvazione e pubblicazione (89)

1. L'accordo di programma è sottoscritto dai legali rappresentanti delle amministrazioni o loro delegati ed enti pubblici partecipanti, nonché dagli eventuali soggetti privati interessati ed è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale.

2. Per la Regione Toscana il Presidente della Giunta regionale può delegare alla sottoscrizione dell'accordo di programma un assessore regionale e, in caso di impedimento di questo, il dirigente regionale competente per materia.

3. L'accordo di programma e l'atto di approvazione sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione.

4. Le disposizioni di cui al comma 2, si applicano in ogni ipotesi di accordi fra la Regione e le altre amministrazioni per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

#### Art. 34 septies - Effetti (90)

1. L'accordo di programma produce i suoi effetti dal giorno della pubblicazione.

2. L'atto di approvazione dell'accordo di programma, qualora l'accordo contenga tale previsione, ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per le opere in esso previste.

#### Art. 34 octies - Vigilanza (91)

1. I soggetti che hanno sottoscritto l'accordo di programma ne sono vincolati e sono tenuti a compiere gli atti necessari ad applicarlo.

2. La vigilanza sul rispetto degli impegni assunti con l'accordo di programma è affidata al collegio di vigilanza di cui all'articolo 34 quinquies, comma 2, lettera e).

3. Il collegio è composto dai rappresentanti dei soggetti firmatari, in numero comunque non superiore a nove, delibera a maggioranza dei componenti ed è presieduto dal Presidente della Giunta regionale.

4. Il Presidente della Giunta regionale può delegare l'esercizio delle funzioni di cui al comma 3, a un assessore e, in caso di impedimento di questo, al dirigente regionale competente per materia.

5. L'accordo di programma stabilisce l'eventuale ripartizione tra i soggetti sottoscrittori degli oneri relativi al funzionamento del collegio.

6. Il collegio di vigilanza:

a) verifica le attività di esecuzione dell'accordo, anche chiedendo informazioni e documenti ai firmatari e procedendo a ispezioni;

b) attiva i poteri sostitutivi nei casi di inerzia o di ritardo in ordine agli adempimenti concordati.

7. Il funzionario responsabile dell'attuazione dell'accordo, di cui all'articolo 34 quinquies, comma 2, lettera f), che svolge anche le funzioni di segretario del collegio di vigilanza, mantiene gli opportuni contatti con gli uffici e le strutture tecniche dei soggetti pubblici partecipanti all'accordo, ponendo in essere ogni attività utile ai fini del coordinamento delle azioni, segnala al collegio eventuali difficoltà o problemi inerenti l'attuazione dell'accordo, riferisce periodicamente al collegio sullo stato di attuazione dello stesso.

8. Ai fini di cui al comma 6, lettera b), il collegio accerta l'inerzia o il ritardo, anche avvalendosi del responsabile dell'attuazione dell'accordo, e diffida il soggetto inadempiente ad adempiere entro un termine non superiore a trenta giorni.

9. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 8, il collegio richiede al Presidente della Giunta regionale la nomina di un commissario ad acta per il compimento degli atti o delle attività per le quali si è verificata l'inerzia o il ritardo. Al commissario ad acta si applica la normativa regionale in materia di commissari.

10. Qualora l'accordo di programma comporti impegni finanziari a carico di un'amministrazione partecipante, gli organi competenti dell'amministrazione stessa assumono le relative determinazioni. In mancanza, il collegio di vigilanza provvede in via sostitutiva, con le modalità di cui al comma 8.

#### Art. 34 novies - Norma transitoria (92)

1. Per gli accordi di programma da sottoscrivere

*successivamente alla data di entrata in vigore del presente articolo per i quali la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 6, comma 4, della legge regionale n.76/1996 sia intervenuta prima della medesima data, si prescinde dalla deliberazione della Giunta regionale prevista all'articolo 34 quinquies, comma 1.*

**CAPO III - Misure per l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nello svolgimento dei procedimenti di competenza degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP)**

*Art. 35 - Definizioni*

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo si intende:

- a) per sportello unico delle attività produttive (SUAP), la struttura di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato, alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59);
- b) per procedimenti, i procedimenti amministrativi di cui il SUAP è responsabile.

*Art. 36 - Punto unico di accesso*

1. I SUAP costituiscono il punto unico di accesso in relazione a tutte le vicende amministrative concernenti l'insediamento e l'esercizio di attività produttive, incluse quelle dei prestatori di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, salvo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 e salvo quanto previsto dall'articolo 11 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola), per i procedimenti amministrativi di interesse delle aziende agricole.

*1 bis. Sono esclusi dall'ambito di applicazione delle disposizioni del presente capo gli impianti, le infrastrutture, le attività e gli insediamenti produttivi previsti dall'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133). (24)*

2. I SUAP forniscono una risposta unica in luogo di quelle delle amministrazioni che intervengono nel procedimento, ferme restando le competenze

delle singole amministrazioni, ivi comprese le potestà di controllo e sanzionatorie.

3. I SUAP possono costituire punto di accesso anche per i rapporti con i gestori di pubblici servizi, previo accordo con gli stessi.

4. La Regione, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adegua la normativa regionale alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

*Art. 37 - Svolgimento del procedimento in via telematica*

1. Tutte le dichiarazioni e le domande relative all'insediamento e all'esercizio di attività produttive, nonché i relativi documenti allegati, sono presentati esclusivamente in via telematica al SUAP competente per territorio, utilizzando la modulistica messa a disposizione nel sito istituzionale del SUAP.

2. SUAP, la Regione, gli enti dipendenti dalla Regione e gli enti locali che intervengono nei procedimenti utilizzano la rete regionale dei SUAP di cui all'articolo 40, comma 1, per lo svolgimento in via telematica dell'intero procedimento.

3. La Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e previa concertazione con gli enti locali e le associazioni rappresentative delle imprese e dei professionisti, stabilisce la data a decorrere dalla quale le disposizioni di cui al comma 1 producono effetti, nonché le modalità di presentazione consentite nel periodo transitorio.

4. Le regole tecniche per la codificazione dei procedimenti e per la trasmissione in via telematica degli atti alle amministrazioni che intervengono nel procedimento, elaborate dai soggetti e nell'ambito dei procedimenti di cui al capo II della l.r. 1/2004, sono approvate dalla Giunta regionale con deliberazione da adottarsi entro il termine stabilito dalla deliberazione di cui al comma 3.

5. Gli accordi finalizzati a instaurare un regime di interoperabilità telematica con le amministrazioni statali che intervengono nei procedimenti sono stipulati dalla Regione e sono vincolanti anche per gli enti dipendenti della Regione e gli enti locali che intervengono nei procedimenti.

*Art. 38 - Assistenza agli utenti dei SUAP*

1. I SUAP assicurano agli utenti forme di assistenza gratuita per la presentazione delle dichiarazioni, delle domande e dei relativi allegati ai sensi dell'articolo 37, comma 1. A tal fine la Regione attiva specifici moduli formativi e promuove la diffusione di prassi applicative uniformi sul territorio.

2. Al fine di favorire prassi applicative uniformi nonché attività volte a garantire alle imprese un rapporto più agevole con la pubblica amministrazione, la Regione promuove la stipula di specifiche convenzioni con l'associazionismo rappresentativo delle imprese e dei professionisti e con i loro centri servizi.

*Art. 39 - Sistema toscano dei servizi per le imprese*

1. Nell'ambito dell'infrastruttura di rete regionale di cui alla l.r. 1/2004, è costituito il sistema toscano dei servizi per le imprese.

2. Il sistema toscano dei servizi per le imprese comprende:

- a) la rete regionale dei SUAP, di cui all'articolo 40;
- b) il sito istituzionale regionale per le imprese, di cui all'articolo 41;
- c) la banca dati regionale SUAP, di cui all'articolo 42;
- d) i siti istituzionali dei SUAP, di cui all'articolo 43;
- e) l'attività regionale di assistenza e supporto ai SUAP, di cui all'articolo 44.

*Art. 40 - Rete regionale dei SUAP*

1. La rete regionale dei SUAP è la struttura tecnologica dedicata per il collegamento e la trasmissione per via telematica degli atti tra i SUAP e gli enti che intervengono nei procedimenti nel rispetto dei principi stabiliti dal d.lgs. 82/2005 e dalla l.r. 1/2004.

2. I SUAP, la Regione, gli enti dipendenti dalla Regione e gli enti locali adeguano i propri sistemi informativi alle regole tecniche di cui all'articolo 37, comma 4.

*Art. 41 - Sito istituzionale regionale per le imprese*

1. Il sito istituzionale regionale per le imprese, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 54, comma 4, del d.lgs. 82/2005, contiene:

- a) la banca dati regionale di cui all'articolo 42;
- b) le banche dati dei SUAP della Toscana;
- c) la banca dati e le procedure del sistema regionale degli interventi a favore delle imprese di cui all'articolo 5 sexies della legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive);
- d) l'anagrafe regionale delle aziende agricole di cui all'articolo 3 della legge regionale 8 marzo 2000, n. 23 (Istituzione dell'anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura);
- e) le informazioni relative alle opportunità di insediamento nel territorio regionale;
- f) le informazioni relative alle attività formative.

*Art. 42 - Banca dati regionale SUAP*

1. Al fine di uniformare e rendere trasparenti le informazioni e i procedimenti concernenti l'insediamento e l'esercizio di attività produttive, la Regione realizza la banca dati regionale SUAP.

2. La banca dati regionale SUAP contiene, in relazione ai singoli procedimenti, l'indicazione della normativa applicabile, degli adempimenti

procedurali, della modulistica, nonché dei relativi allegati, da utilizzare uniformemente nel territorio regionale.

3. Il SUAP, la Regione, gli enti dipendenti dalla Regione e gli enti locali adeguano i propri sistemi informativi alle indicazioni di cui al comma 2.

4. La banca dati contiene altresì le indicazioni della normativa e degli elementi procedurali specifici dei singoli enti locali.

5. La banca dati registra le fasi dei procedimenti avviati presso i singoli SUAP, con modalità tali da non consentire l'individuazione dei soggetti interessati.

6. La Regione promuove la stipula di convenzioni per la realizzazione condivisa della banca dati con le amministrazioni statali che intervengono nei procedimenti.

7. Le modalità di organizzazione e di gestione della banca dati, di implementazione della stessa da parte degli enti coinvolti nei procedimenti, nonché le modalità di accesso alla banca dati da parte di soggetti pubblici e privati, sono stabilite con la deliberazione di cui all'articolo 37, comma 4.

*Art. 43 - Siti istituzionali dei SUAP*

1. Alla banca dati regionale di cui all'articolo 42 e alla banca dati del SUAP del comune competente si accede, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 54, comma 4, del d.lgs. 82/2005, attraverso i siti istituzionali dei SUAP.

2. I siti istituzionali dei SUAP in particolare:

- a) rendono note tutte le informazioni, disponibili a livello regionale, utili ai fini dell'insediamento e dell'esercizio di attività produttive, comprese quelle concernenti le attività promozionali;
- b) assicurano l'informazione circa gli adempimenti e la documentazione richiesti dai singoli procedimenti;
- c) rendono disponibile la modulistica da utilizzare;
- d) rendono noti agli interessati le informazioni concernenti le dichiarazioni e le domande presentate, il loro stato di avanzamento e gli atti adottati.

*Art. 44 - Attività regionale di assistenza e supporto ai SUAP*

1. La Regione realizza un'attività di assistenza e supporto ai SUAP per favorire la diffusione di interpretazioni normative e di prassi applicative uniformi e condivise, nonché la realizzazione dei processi di innovazione tecnologica.

*Art. 45 - Procedimenti edilizi per gli impianti produttivi di beni e servizi*

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 82, comma 1, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), per i procedimenti edilizi relativi agli impianti produttivi di beni e servizi l'elenco della documentazione e

degli elaborati da produrre è uniforme a livello regionale.

2. A lavori ultimati l'imprenditore presenta per via telematica al SUAP le certificazioni di cui all'articolo 86 della l.r. 1/2005, le certificazioni di conformità previste dalla normativa in materia di sicurezza, nonché la dichiarazione di inizio attività, ove prevista.

3. Gli elenchi di cui al comma 1 e la modulistica da utilizzare per gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 sono definiti con la deliberazione di cui all'articolo 37, comma 4, e sono inseriti nella banca dati di cui all'articolo 42.

*Art. 46 - Condizione per l'accesso ai finanziamenti regionali*

1. Costituisce condizione per l'accesso ai finanziamenti regionali previsti dalla l.r. 1/2004 la dichiarazione degli enti locali di aver adempiuto alle disposizioni del presente capo che siano effettivamente operanti al momento della stessa.

**CAPO IV - Subingresso e mutamento del regime sociale in attività economiche**

*Art. 47 - Subingresso e variazioni societarie*

1. Nelle attività economiche soggette ad autorizzazione o altro titolo abilitativo rilasciato nelle materie di competenza regionale, le fattispecie di seguito elencate sono soggette a mera comunicazione, da effettuarsi all'autorità competente entro un termine non superiore a sessanta giorni:

- a) subingresso;
- b) mutamento della compagine sociale o del regime societario;
- c) variazione del legale rappresentante;
- d) mutamento della denominazione sociale.

2. Restano ferme le fattispecie, già previste da norme vigenti all'entrata in vigore della presente legge, che richiedono la mera comunicazione anche nei casi in cui il rilascio del titolo abilitativo sia subordinato al possesso di requisiti mutevoli nel tempo.

*Art. 48 - Semplificazione degli adempimenti in materia di subingresso e mutamento del regime sociale*

1. La Regione promuove la stipula di convenzioni fra i comuni e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) al fine di semplificare gli adempimenti relativi a subingresso, mutamento della compagine sociale o del regime societario per attività economiche soggette ad autorizzazione o altro titolo abilitativo, ivi inclusi i casi di denuncia di inizio attività e di silenzio-assenso previsti dalla normativa vigente.

**TITOLO III - Fatturazione elettronica e abolizione di certificati (93)**

**CAPO I - Fatturazione elettronica**

*Art. 49 - Fatturazione elettronica*

1. Al fine di semplificare il procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con l'amministrazione regionale e gli enti e organismi dipendenti dalla Regione, con le aziende sanitarie e gli enti del servizio sanitario regionale anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, è effettuata esclusivamente in forma elettronica, nel rispetto del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52 (Attuazione della Direttiva 2001/115/CE che semplifica ed armonizza le modalità di fatturazione in materia di IVA) e del d.lgs. 82/2005.

2. Nel rispetto della normativa statale, con regolamento regionale sono definite in particolare:

- a) le applicazioni informatiche da utilizzare per l'emissione e la trasmissione delle fatture elettroniche e le modalità di integrazione con il sistema di interscambio previsto a livello nazionale ed europeo;
- b) gli standard informatici, di identificazione e procedurali per la ricezione e gestione delle fatture elettroniche;
- c) gli eventuali casi di deroga alla disciplina contenuta nel presente articolo.

3. Il programma di cui all'articolo 7 della l.r. 1/2004 può prevedere misure di supporto, anche di natura economica, per le piccole e medie imprese al fine di agevolare l'introduzione della fatturazione elettronica.

4. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, la Regione, gli enti e organismi dipendenti della Regione, compresi quelli di consulenza sia della Giunta regionale che del Consiglio regionale, le aziende sanitarie e gli enti del servizio sanitario regionale non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica.

5. La Regione promuove l'applicazione della fatturazione elettronica per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da e) a g) anche mediante convenzioni con il gestore del sistema di interscambio previsto dall'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2008") e forme di incentivazione per gli enti situati in territori marginali o svantaggiati, come i piccoli comuni, previste nel programma di cui all'articolo 7 della l.r. 1/2004.

**CAPO II - Abolizione di certificati in materia igienico-sanitaria**

*Art. 50 - Abolizione di certificati in materia*

<p style="text-align: center;"><i>igienico-sanitaria</i></p> <p>1. Nelle more dell'adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abolito l'obbligo di presentazione dei seguenti certificati sanitari, qualora siano richiesti nell'ambito di procedimenti amministrativi di competenza <i>dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), c) ed e).</i> (21)</p> <p>a) certificato di sana e robusta costituzione fisica;</p> <p>b) certificato di idoneità fisica per l'assunzione nel pubblico impiego;</p> <p>c) certificato medico comprovante la sana costituzione fisica per i farmacisti e per i dipendenti della farmacia;</p> <p>d) certificato di idoneità fisica per l'assunzione di insegnanti e altro personale di servizio nelle scuole;</p> <p>e) certificato di idoneità psico-fisica per la frequenza di istituti professionali e corsi di formazione professionale;</p> <p>f) certificato di idoneità fisica per l'assunzione di minori e apprendisti impiegati nei settori non a rischio;</p> <p>g) certificato di vaccinazione per l'ammissione alle scuole pubbliche;</p> <p>h) certificato per l'ammissione ai soggiorni di vacanza per i minori, quali colonie marine e centri estivi;</p> <p>i) libretto di idoneità sanitaria per i parrucchieri;</p> <p>j) certificato sanitario per l'impiego dei gas tossici;</p> <p>k) certificato per l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore;</p> <p>l) certificato di idoneità alla conduzione di impianti di risalita;</p> <p>m) certificato di idoneità a svolgere la mansione di fochino;</p> <p>n) certificato di idoneità all'esercizio dell'attività di autoriparazione;</p> <p>o) certificato di idoneità psico-fisica per maestro di sci;</p> <p>p) tessera sanitaria per le persone addette ai lavori domestici.</p> <p><b>CAPO III - Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti)</b></p> <p><i>Art. 51 - Inserimento della sezione III bis nel capo XIV del titolo II della l.r. 28/2005 (96) (97)</i></p>	<p><i>Abrogato.</i></p> <p><i>Art. 52 - Inserimento dell'articolo 105 bis nella l.r. 28/2005 (96) (97)</i></p> <p><i>Abrogato.</i></p> <p><i>Art. 53 - Inserimento dell'articolo 105 ter nella l.r. 28/2005 (96) (97)</i></p> <p><i>Abrogato.</i></p> <p><i>Art. 54 - Inserimento dell'articolo 105 quater nella l.r. 28/2005 (96) (97)</i></p> <p><i>Abrogato.</i></p> <p><i>Art. 55 - Inserimento dell'articolo 105 quinquies nella l.r. 28/2005 (96) (97)</i></p> <p><i>Abrogato.</i></p> <p><i>Art. 56 - Inserimento dell'articolo 105 sexies nella l.r. 28/2005 (96) (97)</i></p> <p><i>Abrogato.</i></p> <p><i>Art. 57 - Inserimento dell'articolo 105 septies nella l.r. 28/2005 (96) (97)</i></p> <p><i>Abrogato.</i></p> <p><b>CAPO IV - Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)</b></p> <p><i>Art. 58 - Modifiche all'articolo 79 della l.r. 1/2005 (96) (97)</i></p> <p><i>Abrogato.</i></p> <p><i>Art. 59 - Modifiche all'articolo 82 della l.r. 1/2005 (96) (97)</i></p> <p><i>Abrogato.</i></p> <p><i>Art. 60 - Modifiche all'articolo 83 della l.r. 1/2005 (96) (97)</i></p> <p><i>Abrogato.</i></p> <p><i>Art. 61 - Modifiche all'articolo 88 della l.r. 1/2005 (96) (97)</i></p> <p><i>Abrogato.</i></p> <p><i>Art. 62 - Modifiche all'articolo 205 bis della l.r. 1/2005 (96) (97)</i></p> <p><i>Abrogato.</i></p> <p><b>CAPO V - Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia)</b></p> <p><i>Art. 63 - Modifiche all'articolo 23 della l.r. 39/2005 (96) (97)</i></p> <p><i>Abrogato.</i></p> <p><b>CAPO VI - Modifiche alla legge regionale 1 luglio 1999, n. 36 (Disciplina per</b></p>
--	--

***L'impiego dei diserbanti e geoinfestanti nei settori non agricoli e procedure per l'impiego dei diserbanti e geodisinfestanti in agricoltura)***

*Art. 64 - Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 36/1999 (96) (97)*

Abrogato.

***CAPO VII - Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e impresa agricola)***

*Art. 65 - Modifiche all'articolo 11 della l.r. 45/2007 (96) (97)*

Abrogato.

**TITOLO IV - Disposizioni relative ad alcuni incarichi direzionali in enti ed agenzie regionali e società partecipate dalla Regione Toscana**

***CAPO I - Disposizioni relative ad alcuni incarichi direzionali in enti ed agenzie regionali e società partecipate dalla Regione Toscana***

SEZIONE I - Modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2000, n. 6 (Costituzione dell'Agenzia di promozione economica della Toscana "APET")

*Articolo 66 - Modifiche all'articolo 5 della l.r. 6/2000 (96) (97)*

Abrogato.

SEZIONE II - Modifiche alla legge regionale 27 luglio 1995, n. 83 (Istituzione dell'Azienda regionale agricola di Alberese)

*Art. 67 - Modifiche all'articolo 4 della l.r. 83/1995 (96) (97)*

Abrogato.

SEZIONE III - Modifiche alla legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana s.p.a.)

*Art. 68 - Modifiche all'articolo 6 della l.r. 28/2008 (96) (97)*

Abrogato.

SEZIONE IV - Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 66, 67 e 68

*Art. 69 - Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 66, 67 e 68 (96) (97)*

Abrogato.

**TITOLO V - Semplificazione del sistema normativo regionale**

***CAPO I - Semplificazione del sistema normativo regionale***

*Art. 70 - Abrogazione di leggi e regolamenti regionali (96) (97)*

Abrogato.

**TITOLO VI - Disposizioni finali**

***CAPO I - Disposizioni finali***

*Art. 71 - Adeguamento della normativa regionale (96) (97)*

Abrogato.

*Art. 72 - Clausola valutativa (94)*

1. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale con cadenza biennale una relazione nella quale dà conto dell'applicazione delle nuove procedure di semplificazione previste per la riduzione dei tempi burocratici, con particolare riferimento alle disposizioni relative alla conferenza dei servizi, allo SUAP e all'uso delle tecnologie informatiche nelle relazioni fra pubblica amministrazione e privati.

*Art. 73 - Disposizioni finanziarie*

1. Agli oneri derivanti dal riconoscimento dell'indennizzo di cui all'articolo 16, quantificati in euro 50.000,00 per ciascuno degli anni 2009 - 2011, si fa fronte con le risorse di cui alla unità revisionale di base (UPB) 131 "Attività di carattere istituzionale - Spese correnti" del bilancio pluriennale vigente 2009 - 2011.

2. Al fine della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2009 e pluriennale vigente 2009 - 2011 sono apportate le seguenti variazioni, rispettivamente per competenza e cassa e per sola competenza:

Anno 2009

In diminuzione

UPB 741 "Fondi - Spese correnti" per euro 50.000,00;

In aumento

UPB 131 "Attività di carattere istituzionale - Spese correnti", per euro 50.000,00;

Anno 2010

In diminuzione

UPB 741 "Fondi - Spese correnti", per euro 50.000,00;

In aumento

UPB 131 "Attività di carattere istituzionale - Spese correnti", per euro 50.000,00;

Anno 2011

Anno 2011

In diminuzione

UPB 741 "Fondi - Spese correnti", per euro

<p>50.000,00;  In aumento  UPB 131 "Attività di carattere istituzionale - Spese correnti", per euro 50.000,00.</p> <p>3. Le misure di cui al titolo II, capo III di competenza regionale sono finanziate per gli anni 2009 – 2011, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, con le risorse di cui al programma per la promozione e lo sviluppo dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2007, n. 68 (Programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale 2007/2010).</p> <p>4. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.</p>	<p>66, art. 100.  32. Nota soppressa.  33. Titolo così sostituito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 1.  34. Comma inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 2.  35. Comma abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 2.  36. Periodo soppresso con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 3.  37. Comma così sostituito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 3.  38. Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 4.  39. Comma così sostituito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 4.  40. Parole soppresse con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 5.  41. Comma inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 5.  42. Parola così sostituita con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 6.  43. Comma così sostituito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 6.  44. Parole soppresse con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 7.  45. Comma abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 7.  46. Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 7.  47. Parola inserita con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 8.  48. Comma inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 8.  49. Comma così sostituito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 8.  50. Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 8.  51. Rubrica così sostituita con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 9.  52. Articolo così sostituito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 10.  53. Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 11.  54. Parte inserita con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 12.  55. Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 13.  56. Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 14.  57. Comma così sostituito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 15.  58. Comma inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 15.  59. Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 16.  60. Articolo inserito con l.r. xx marzo 2013, n. xy, art. 17.  61. Comma così sostituito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 18.  62. Comma abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 18.  63. Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 19.</p>
<p><b>Note</b></p> <p>1. Nota soppressa.  2. Nota soppressa.  3. Nota soppressa.  4. Nota soppressa.  5. Nota soppressa.  6. Nota soppressa.  7. Nota soppressa.  8. Nota soppressa.  9. Nota soppressa.  10. Nota soppressa.  11. Comma così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75, art. 43.  12. Comma aggiunto con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75, art. 43.  13. Parole inserite con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75, art. 44.  14. Articolo inserito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75, art. 45.  15. Nota soppressa.  16. Nota soppressa.  17. Nota soppressa.  18. Articolo così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75, art. 49.  19. Nota soppressa.  20. Nota soppressa.  21. Parole così sostituite con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75, art. 52.  22. Nota soppressa.  23. Nota soppressa.  24. Comma inserito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 77.  25. Regolamento regionale 3 gennaio 2011, n. 1/R.  26. Punto inserito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66, art. 96.  27. Parole soppresse con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66, art. 96.  28. Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66, art. 97.  29. Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66, art. 98.  30. Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66, art. 99.  31. Parole soppresse con l.r. 27 dicembre 2011, n.</p>	

64. Parole soppresse con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 19.  
 65. Capo aggiunto con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 20.  
 66. Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 21.  
 67. Parte inserita con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 22.  
 68. Rubrica così sostituita con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 23.  
 69. Parole soppresse con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 23.  
 70. Parola così sostituita con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 23.  
 71. Comma aggiunto con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 23.  
 72. Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 24.  
 73. Comma così sostituito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 24.  
 74. Comma abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 24.  
 75. Articolo così sostituito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 25.  
 76. Articolo così sostituito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 26.  
 77. Articolo così sostituito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 27.  
 78. Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 28.  
 79. Comma così sostituito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 28.  
 80. Comma aggiunto con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 28.  
 81. Articolo così sostituito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 29.  
 82. Parole inserite con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 30.  
 83. Comma abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 30.  
 84. Capo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 31.  
 85. Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 32.  
 86. Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 33.  
 87. Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 34.  
 88. Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 35.  
 89. Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 36.  
 90. Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 37.  
 91. Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 38.  
 92. Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 39.  
 93. Rubrica così sostituita con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 40.  
 94. Articolo così sostituito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 41.  
 95. Articolo abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 42.

96. Articolo abrogato con l.r. 31 maggio 2013, n. 27, art. 9.  
 97. Ai sensi dell'articolo 9 comma 2 della l.r. 31 maggio 2013, n. 27, sono fatti salvi gli effetti delle disposizioni degli articoli di cui al comma 1, relative all'inserimento, alla modifica, alla sostituzione, all'abrogazione e all'applicazione di norme regionali.  
 98. Rubrica così sostituita con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 20.  
 99. Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 21.  
 100. Sezione inserita con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 22.  
 101. Articolo inserito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 23.

---

### *Allegati*

All1 – Allegato A

All2 – Allegato B

## Allegato A

### AGRICOLTURA

1. Legge regionale 2 settembre 1974, n. 54 (Sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice - Rifinanziamento L.R. 30 novembre 1973, n. 60)
2. Legge regionale 9 novembre 1974, n. 66 (Provvedimenti straordinari a favore dell'agricoltura - Integrazione della disponibilità previste dalla L.R. 7 aprile 1973, n. 22 con disponibilità raccolte dal Bilancio di previsione 1974)
3. Legge regionale 8 febbraio 1975, n. 15 (Integrazione finanziamento L.R. 9 novembre 1974, n. 66 - Provvedimenti straordinari a favore dell'agricoltura)
4. Legge regionale 29 gennaio 1977, n. 12 (Norme per lo sviluppo dell'associazionismo e della cooperazione dei produttori agricoli nel settore zootecnico)
5. Legge regionale 4 agosto 1977, n. 45 (Interventi regionali per il miglioramento e potenziamento delle attività zootecniche)
6. Legge regionale 7 settembre 1977, n. 71 (Norme per l'attuazione delle direttive C.E.E. n. 159, 160 e 161 del 17 aprile 1972 e n. 253 del 28 aprile 1975 recepite con legge n. 153 del 1975 e con legge n. 352 del 1976)
7. Legge regionale 25 novembre 1978, n. 72 (Modifiche alla L.R. 7 settembre 1977, n. 71 concernente l'attuazione delle direttive Comunitarie per gli interventi nell'agricoltura)
8. Legge regionale 28 giugno 1979, n. 30 (Modifiche e integrazioni alla L.R. 4 agosto 1977, n. 45 concernente interventi regionali per il miglioramento e potenziamento delle attività zootecniche)
9. Legge regionale 3 novembre 1979, n. 53 (Norme di attuazione della legge 4 agosto 1978, n. 440 per il recupero produttivo delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate)
10. Legge regionale 29 ottobre 1981, n. 80 (Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 7 settembre 1977, n. 71 "Norme per l'attuazione delle direttive CEE, n. 159, 160 e 161 del 17 aprile 1972 e n. 268 del 28 aprile 1974 recepite con legge n. 153 del 1975 e legge n. 352 del 1976")
11. Legge regionale 29 maggio 1980, n. 77 (Norme concernenti l'associazione dei produttori agricoli nella Regione e le relative unioni in attuazione della legge 20 ottobre 1978, n. 674 sull'associazionismo dei produttori agricoli)
12. Legge regionale 5 gennaio 1982, n. 1 (Modificazione alla L.R. 29 maggio 1980, n. 77 - Norme concernenti le associazioni dei produttori agricoli nella regione e relative unioni in attuazione della L. 20 ottobre 1978, n. 674 sull'associazionismo dei produttori agricoli)
13. Legge regionale 19 luglio 1983, n. 56 (Norme per gli interventi diretti alla pronta ripresa delle aziende agricole e per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica integrale e montana colpite da calamità naturale o avversità atmosferiche di carattere eccezionale)

14. Legge regionale 14 dicembre 1983, n. 79 (Proroga del termine previsto dall'art. 14 della legge regionale n. 77 del 1980 concernente le Associazioni dei produttori agricoli nella Regione)

15. Legge regionale 26 gennaio 1987, n. 7 (Proroga del termine previsto dall'art. 14 della L.R. n. 77 del 1980, concernente le Associazioni dei Produttori Agricoli nella Regione Toscana)

16. Legge regionale. 2 settembre 1992, n. 45 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 56 del 1983 «Norme per gli interventi diretti alla pronta ripresa delle aziende agricole e per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica integrale e montana colpite da calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale» e alla legge regionale n. 46 del 1978 «Norme per l'attuazione del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616»)

17. Legge regionale 20 dicembre 1993, n. 100 (Modifiche della L.R. 29 maggio 1980, n. 77 relativa a norme concernenti le associazioni di produttori agricoli nella Regione e relative unioni)

18. Legge regionale 16 maggio 1994, n. 38 (Istituzione degli Albi provinciali degli imprenditori agricoli professionali. Modificazioni alla L.R. 12 gennaio 1994, n. 6.)

19. Legge regionale 23 marzo 1995, n. 30 (Modifica alla L.R. 12 gennaio 1994, n. 6 «Istituzione degli Albi Provinciali degli imprenditori agricoli professionali» già modificata con L.R. 16 maggio 1994, n. 38)

20. Legge regionale 4 aprile 1997, n. 25 (Modifiche alla L.R. 14 aprile 1995, n. 64 "Disciplina degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle zone con prevalente funzione agricola" nonché alla L.R. 17 Ottobre 1994, n. 76 "Disciplina delle attività agrituristiche")

21. Legge regionale 2 luglio 1997, n. 48 (Modifiche alla L.R. 17 ottobre 1994, n. 76. "Disciplina delle attività agrituristiche")

22. Legge regionale 3 ottobre 1997, n. 71 (Disposizioni straordinarie per il florovivaismo toscano)

23. Legge regionale 27 novembre 1997, n. 88 (Modifica alla L.R. 4 aprile 1997, n. 25 "Modifiche alla L.R. 14 aprile 1995, n. 64 - Disciplina degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle zone con prevalente funzione agricola" nonché alla L.R. 17 ottobre 1994, n. 76 "Disciplina delle attività agrituristiche")

24. Legge regionale 22 aprile 1998, n. 23 (Misure di aiuto per favorire l'accesso dei giovani alle attività agricole, di servizio per l'agricoltura e di supporto al territorio rurale)

25. Legge regionale. 18 giugno 1998, n. 32 (L.R. 22 aprile 1998, n. 23 recante «Norme per favorire l'accesso dei giovani, alle attività agricole, alle attività di servizio per l'agricoltura e di supporto al territorio rurale». Modifiche ed integrazioni)

26. Legge regionale 2 novembre 1999, n. 57 (Modifica della L.R. 29 maggio 1980, n. 77 relativa a norme concernenti le associazioni di produttori agricoli nella regione e le relative unioni)

27. Legge regionale 13 maggio 2003, n. 26 (Modifiche alla legge regionale 13 maggio 2003, n. 25 "Interventi a favore degli allevatori partecipanti alla attuazione del piano di sorveglianza sierologica e del piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini Blue-Tongue")

28. Legge regionale 29 settembre 2003, n. 51 (Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 6 "Istituzione degli Albi provinciali degli Imprenditori agricoli professionali")

29. Legge regionale 22 dicembre 2003, n. 63 (Intervento finanziario straordinario per l'anno 2003 in favore di "Fondazione slow food per la biodiversità - Onlus")

## **ARTIGIANATO E INDUSTRIA**

30. Legge regionale 3 maggio 1975, n. 37 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 4 aprile 1973, n. 20 "Interventi a favore delle cooperative artigiane di garanzia")

31. Legge regionale 4 settembre 1976, n. 61 (Aumento del fondo per interventi a favore delle cooperative di garanzia di cui alla l.r. 04/04/1973, n. 20)

32. Legge regionale 22 maggio 1982, n. 40 (Sub delega alle Province delle funzioni amministrative delegate alla Regione relativamente alle attività dei Comitati provinciali prezzi)

33. Legge regionale aprile 14 aprile 1990, n. 42 (Adeguamento gettoni di presenza per i componenti del comitato provinciale per i prezzi e della commissione consultiva di cui provinciale alla legge regionale n. 40 del 1982)

34. Legge regionale 11 agosto 1995, n. 87 (Liquidazione del fondo speciale rischi di cui alla L.R. n. 62 del 1990, L.R. n. 27 del 1993 e L.R. n. 61 del 1995. Destinazione delle risorse della Regione Toscana al fondo ordinario rischi della F.I.D.I. TOSCANA S.p.A. di cui alla L.R. 5 giugno 1974, n. 32. Modificazioni alla L.R. n. 27 del 1993)

35. Legge regionale 1 febbraio 2000, n. 11 (Fidi Toscana S.p.A. - Costituzione fondi per il supporto delle operazioni di internazionalizzazione ed esportazione e per la concessione di prestiti partecipativi alle P.M.I.)

## **CACCIA E PESCA**

36. Legge regionale 7 dicembre 1987, n. 57 (Modifica della voce n. 16 della tariffa allegata alla L.R. n. 54 del 1980 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle tasse sulle concessioni regionali "aziende faunistico – venatorie")

37. Legge regionale 17 dicembre 1988, n. 90 (Modifiche alla legge regionale n. 17 del 1980; alla legge regionale n. 25 del 1984 e alla legge regionale n. 77 del 1982 in materia di attività venatoria, di pesca ed acquicoltura)

38. Legge regionale 15 dicembre 1998, n. 93 (Interventi straordinari per l'acquicoltura)

39. Legge regionale 21 dicembre 1995, n. 107 (Commissariamento del Consorzio Regionale di idrobiologia e pesca)

40. Legge regionale 29 marzo 2000, n. 47 (Legge regionale n. 28/2000 «Calendario venatorio 2000/2001». Modifiche ed integrazioni)

41. Legge regionale 14 novembre 2001, n. 55 (Modifiche alla legge regionale 26 giugno 2001, n. 27

"Calendario venatorio 2001-2002")

42. Legge regionale 26 luglio 2002, n. 31 (Attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, per il periodo settembre 2002 - gennaio 2003)

43. Legge regionale 5 dicembre 2003, n. 57 (Attuazione dell'articolo 9 (deroghe) della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici)

44. Legge regionale 8 ottobre 2004, n. 51 (Prelievo in deroga del fringuello ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici)

45. Legge regionale 30 settembre 2005, n. 57 (Attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici)

46. Legge regionale 16 novembre 2006, n. 54 (Attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici)

## **COMMERCIO**

47. Legge regionale 27 dicembre 1996, n. 97 (Modifiche alla L.R. 31 ottobre 1985, n. 61 e successive modificazioni ed integrazioni concernente "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative dei Comuni in materia di impianti di distribuzione automatica di carburante per uso autotrazione")

## **TURISMO**

48. Legge regionale 23 dicembre 1976, n. 76 (Interventi per l'allestimento di nuovi parchi di campeggio. Rifinanziamento della L.R. 11 marzo 1975, n. 19)

49. Legge regionale 24 luglio 1978, n. 49 (Rifinanziamento della L.R. 11 marzo 1975, n. 19 "Interventi per l'allestimento di nuovi parchi di campeggio")

## **CULTURA**

50. Legge regionale 31 maggio 1975, n. 61 (Istituzione della Consulta regionale toscana dei Beni e delle attività culturali)

51. Legge regionale 12 agosto 1976, n. 46 (Modifica alla L.R. 5 giugno 1974, n. 30, recante "Contributi ad enti ed associazioni per attività culturali, sportive e di promozione sociale")

52. Legge regionale 28 gennaio 1980, n. 12 (Norme per la promozione delle attività culturali ed educative, relative a manifestazioni espositive, convegni ed istituzioni culturali)

53. Legge regionale 14 dicembre 1981, n. 91 (Modifiche alla L.R. n. 12 del 1980 recante: «Norme per la promozione delle attività culturali ed educative relative a manifestazioni espositive, convegni e istituzioni culturali»)

54. Legge regionale 13 aprile 1982, n. 32 (Modifiche alla L.R. 31 maggio 1975, n. 61 "Istituzione della consulta regionale toscana dei beni culturali e naturali")
55. Legge regionale 19 luglio 1982, n. 59 (Modifiche alla L.R. n. 12 del 1980: «Norme per la promozione delle attività culturali ed educative, relative a manifestazioni espositive, convegni ed istituzioni culturali»)
56. Legge regionale 30 novembre 1982, n. 86 (Modifiche alla L.R. n. 89 del 1980 "Norme in materia di Musei e di raccolte di enti locali e di interesse locale - delega di funzioni amministrative agli enti locali")
57. Legge regionale 30 novembre 1982, n. 87 (Modifiche alla L.R. n. 33 del 1976 «Norme in materia di biblioteche di enti locali e di interesse locale e di archivi storici affidati ad enti locali»)
58. Legge regionale 23 agosto 1983, n. 65 (Modifiche alla legge regionale n. 33 del 1976 "Norme in materia di biblioteche di enti locali e di interesse locale e di archivi storici affidati agli enti locali")
59. Legge regionale 28 gennaio 1985, n. 9 (Integrazione all'art. 2 della L.R. 31 maggio 1975, n. 61 recante «istituzione della consulta regionale toscana dei beni e delle attività culturali»)
60. Legge regionale 1 febbraio 1995, n. 14 (Disciplina degli atti e delle procedure della programmazione e degli interventi finanziari regionali nei settori delle attività e dei beni cultura)
61. Legge regionale 29 aprile 1996, n. 30 (Modificazioni alla L.R. 1° febbraio 1995, n. 14 "Disciplina degli atti e delle procedure della programmazione e degli interventi finanziari regionali nei settori delle attività e dei beni culturali)
62. Legge regionale 11 agosto 1999, n. 50 (Modificazioni alla L.R. 1° febbraio 1995, n. 14 «Disciplina degli atti e delle procedure della programmazione e degli interventi finanziari regionali nei settori delle attività e dei beni culturali»)
63. Legge regionale 20 marzo 2000, n. 29 (Interventi finalizzati allo sviluppo di strategie interculturali in Toscana)
64. Legge regionale 6 aprile 2000, n. 49 (Disposizioni per la promozione di attività culturali nel settore dello spettacolo)

## **ISTRUZIONE E FORMAZIONE**

65. Legge regionale 4 febbraio 1976, n. 10 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 7 giugno 1975, n. 71, concernente gli interventi per il diritto allo studio e delega delle relative funzioni agli Enti locali)
66. Legge regionale 1 settembre 1977, n. 69 (Modifiche alla L.R. 7 giugno 1975, n. 71 - Interventi per il diritto allo studio e delega delle relative funzioni agli enti locali)
67. Legge regionale 16 novembre 1977, n. 77 (Integrazione degli stanziamenti previsti dal piano di intervento per il diritto allo studio)
68. Legge regionale 7 settembre 1981, n. 76 (Incremento finanziario per gli interventi di formazione professionale di cui all'art. 9 della L.R. 15 novembre 1980, n. 86)

69. Legge regionale 12 novembre 1984, n. 61 (Sostituzione dell'art. 12 della legge regionale n. 59 del 1984: Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 86 del 1980)

70. Legge regionale 8 luglio 1999, n. 39 (Disposizioni per l'attuazione degli interventi aggiuntivi previsti nel Docup ob. 2 1997-99 Toscana al paragrafo 1.5 - Misure di accompagnamento)

## **ORDINAMENTO CONTABILE, FINANZE E TRIBUTI**

71. Legge regionale 30 aprile 1979, n. 18 (Integrazione art. 24 della L.R. 30 dicembre 1971, n. 2, istitutiva dei tributi propri della Regione)

72. Legge regionale 13 giugno 1983, n. 44 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 54 del 1980 ed alle annesse tariffe)

73. Legge regionale 26 luglio 1984, n. 47 (Modifiche alla L.R. 15 maggio 1980, n. 54 in materia di tasse sulle concessioni regionali)

74. Legge regionale 15 dicembre 1986, n. 53 (Aumenti in materia di tasse sulle concessioni regionali. Modifica alla tariffa allegata alla L.R. 54 del 1980 e successivi adeguamenti)

75. Legge regionale 7 novembre 1987, n. 53 (Aumenti in materia di tasse sulle concessioni regionali. Modifica alla tariffa allegata alla L.R. n. 54 del 1980 e successivi adeguamenti)

76. Legge regionale 29 novembre 1990, n. 69 (Aumento delle tasse sulle concessioni regionali di cui alla L.R. 15 maggio 1980, n. 54 e successive modifiche ed integrazioni per l'anno 1991)

77. Legge regionale 25 febbraio 1991, n. 8 (Modifiche alla tariffa annessa alla legge regionale n. 54 del 1980 "Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali" e successive modifiche ed integrazioni)

78. Legge regionale 11 maggio 1991, n. 16 (Integrazione alla legge regionale n. 8 del 1991 avente per oggetto: "Modifiche alla tariffa annessa alla legge regionale n. 54 del 1980 - Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali e successive modifiche ed integrazioni")

79. Legge regionale 19 luglio 1991, n. 35 (Integrazione art. 6 legge regionale n. 8 del 1991 recante modifiche alla tariffa annessa alla legge regionale n. 54 del 1980 sulla disciplina delle tasse sulle concessioni regionali)

80. Legge regionale 2 gennaio 1996, n. 1 (Disposizioni finanziarie per il finanziamento di provvedimenti di spesa per il periodo 1996-1998)

81. Legge regionale 15 gennaio 1997, n. 3 (Disposizioni finanziarie per il finanziamento di provvedimenti di spesa per il periodo 1997-1999)

82. Legge regionale 23 gennaio 1998, n. 4 (Disposizioni finanziarie per il finanziamento di provvedimenti di spesa per il periodo 1998-2000)

83. Legge regionale 23 dicembre 1998, n. 96 (Subentro nel credito vantato dal Ministero del tesoro nei confronti delle Terme di Casciana S.p.A.)

84. Legge regionale 26 gennaio 1999, n. 3 (Disposizioni finanziarie per il finanziamento di provvedimenti di spesa per il periodo 1999 – 2001)
85. Legge regionale 11 giugno 1999, n. 33 (Modifica dell'art. 10 comma 4 della L.R. 26 gennaio 1999, n. 3 e contestuale variazione di bilancio)
86. Legge regionale 29 luglio 1999, n. 42 (Ulteriori interventi straordinari di spesa per l'anno 1999 a sostegno dello sviluppo regionale)
87. Legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 (Disposizioni finanziarie per il finanziamento di provvedimenti di spesa per il periodo 2000-2002)
88. Legge regionale 25 febbraio 2000, n. 13 (Modifica alla legge regionale 19 marzo 1996, n. 22. Disciplina della attività contrattuale regionale)
89. Legge regionale 25 febbraio 2000, n. 17 (Intervento finanziario della Regione Toscana in favore dell'Arciconfraternita di Misericordia di Siena in sostegno delle iniziative di prevenzione dell'usura)
90. Legge regionale 27 ottobre 2000, n. 76 (Norme per l'adeguamento dell'ordinamento regionale toscano all'introduzione dell'Euro)
91. Legge regionale 26 gennaio 2001, n. 3 (Disposizioni per il finanziamento di provvedimenti di spesa per il periodo 2001-2003)
92. Legge regionale 31 gennaio 2001, n. 8 (Concessione di garanzia fideiussoria alla Società Interporto Toscano A. Vespucci S.p.A)
93. Legge regionale 1 marzo 2002, n. 8 (Liquidazione della Società Agenzia per l'Alta Tecnologia CESVIT S.p.A. di Firenze - Contributo straordinario per la copertura del disavanzo economico finanziario)
94. Legge regionale 5 luglio 2002, n. 25 (Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2001, n. 3 (Disposizioni per il finanziamento di provvedimenti di spesa per il periodo 2001-2003). Riesame)
95. Legge regionale 26 luglio 2002, n. 30 (Modifiche alla legge regionale 1° luglio 1999, n. 37 “Disposizioni in materia di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie e modificazioni alla L.R. n. 54/1980 e L.R. n. 60/1996”)
96. Legge regionale 22 novembre 2002, n. 40 (Intervento di solidarietà per la Regione Molise colpita dal terremoto del 31 ottobre 2002)

#### **ORGANIZZAZIONE REGIONALE, PERSONALE, ORGANI REGIONALI**

97. Legge regionale 8 aprile 1974, n. 15 (Modificazioni della L.R. 6 settembre 1973, n. 55)
98. Legge regionale 16 novembre 1979, n. 58 (Istituzione del Servizio di mensa per il personale regionale)
99. Legge regionale 10 aprile 1981, n. 39 (Istituzione del servizio di mensa per il personale regionale delle

sedi periferiche)

100. Legge regionale 22 maggio 1982, n. 39 (Integrazione trattamento pensionistico a favore del personale già trasferito dallo Stato alla Regione e cessato dal servizio senza aver maturato almeno un anno di iscrizione presso le C.P.D.E.L. o la C.P.S.)

101. Legge regionale 13 agosto 1984, n. 52 (Trattamento previdenziale del personale regionale proveniente dall'ex Ente Maremma)

102. Legge regionale 13 agosto 1984, n. 53 (Modifica dell'art. 2, comma secondo della l.r. 13 agosto 1984, n. 52, in materia di trattamento previdenziale del personale proveniente dall'ex Ente Maremma)

103. Legge regionale 2 maggio 1985, n. 45 (Modifica alla L.R. 30 agosto 1973, n. 53, recante: «Indennità, rimborso spese e trattamento economico di missione per gli esperti della Commissione Regionale Tecnico - Amministrativa»)

104. Legge regionale 1 marzo 1989, n. 16 (Adeguamento del trattamento economico di missione del personale della Regione Toscana)

105. Legge regionale 9 aprile 1990, n. 41 (Recepimento del 5° accordo contrattuale nazionale per il personale delle Regioni a statuto ordinario)

106. Legge regionale 23 luglio 1991, n. 37 (Personale trasferito ad altri Enti. Norme in materia di trattamento di fine rapporto)

107. Legge regionale 11 luglio 1994, n. 51 (Modifiche alla L.R. 21 agosto 1989, n. 51 «Testo Unico delle Leggi sul personale» e alla L.R. 9 aprile 1990, n. 41 «Recepimento del 5° accordo contrattuale nazionale per il personale delle Regioni a statuto ordinario»)

108. Legge regionale 10 giugno 1996, n. 41 (Norme relative alla rappresentanza in giudizio della Regione nei procedimenti giudiziari promossi ai sensi dell'art. 3, quinto comma del D.P.R. 21 settembre 1994, n. 698)

109. Legge regionale 29 aprile 1997, n. 32 (Misure straordinarie di gestione flessibile dell'impiego regionale)

110. Legge regionale 12 novembre 1997, n. 86 (Adeguamento al D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696, delle norme in materia di documentazione delle spese di ristorazione effettuate in corso di missione da parte del personale della Regione Toscana)

111. Legge regionale 29 giugno 1998, n. 35 (L.R. 2 dicembre 1991, n. 57 "Norme per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato Regionale per il servizio radiotelevisivo" modifiche degli artt. 15 e 16)

112. Legge regionale 6 aprile 2000, n. 48 (Disposizioni sull'approvazione degli atti di cui all'articolo 40, comma 1, della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 di competenza del Consiglio regionale nel periodo di sospensione dell'attività del Consiglio regionale per le elezioni regionali)

113. Legge regionale 18 aprile 2001, n. 16 (Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 "Riordino della legislazione regionale in materia organizzazione e personale")

114. Legge regionale 26 febbraio 2003, n. 13 (Disposizioni in materia di personale della Regione, degli enti e delle aziende regionali)

115. Legge regionale 20 febbraio 2004, n. 12 (Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 2003, n. 13 "Disposizioni in materia di personale della Regione, degli enti e delle aziende regionali")

## **DIRITTO ALLA SALUTE**

116. Legge regionale 10 marzo 1973, n. 12 (Provvedimenti per la profilassi della malattia emolitica del neonato)

117. Legge regionale 17 agosto 1973, n. 48 (Norme per la profilassi della rosolia nella popolazione femminile)

118. Legge regionale 3 febbraio 1975, n. 10 (Norme transitorie per l'erogazione dell'assistenza ospedaliera e per l'iscrizione nei ruoli dei soggetti non assistibili da enti o casse mutue)

119. Legge regionale 28 novembre 1975, n. 75 (Integrazione della L.R. 10 marzo 1973, n. 12, concernente provvedimenti per la profilassi della malattia emolitica del neonato)

120. Legge regionale 14 gennaio 1977, n. 2 (Modifiche alla L.R. 26 aprile 1973, n. 27, recante norme per l'esercizio della emodialisi domiciliare)

121. Legge regionale 29 maggio 1982, n. 45 (Composizione e funzionamento delle Commissioni di disciplina delle Unità Sanitarie Locali)

122. Legge regionale 16 dicembre 1982, n. 91 (Norme di attuazione del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 in materia di procedure concorsuali e di disciplina del rapporto di impiego del personale delle UU.SS.LL.)

123. Legge regionale 16 dicembre 1982, n. 92 (Modifiche della L.R. 16 dicembre 1982, n. 91, concernente "Norme di attuazione del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in materia di procedure concorsuali e di disciplina del rapporto di impiego del personale delle unità sanitarie locali")

124. Legge regionale 2 agosto 1983, n. 59 (Interpretazione autentica dell'art. 33 secondo comma della L.R. 16 dicembre 1982, n. 91 - Norme di attuazione del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 in materia di procedure concorsuali e di disciplina del rapporto di impiego del personale delle UU.SS.LL.)

125. Legge regionale 20 agosto 1984, n. 56 (Intervento Regione Toscana per assicurare erogazione ai sensi art. 25, ultimo comma, L. 27 ottobre 1983, n. 730)

126. Legge regionale 2 maggio 1985, n. 46 (Norme per l'erogazione delle protesi dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche, sensoriali, dipendenti da qualunque causa)

127. Legge regionale 7 maggio 1985, n. 60 (Servizi multizonali di prevenzione. Attuazione art. 22 L. 23 dicembre 1978, n. 833)

128. Legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1 (Proroga dei termini per variazioni di bilancio e storni di fondi da

parte delle unità sanitarie locali ex art. 32 L.R. 24 maggio 1980, n. 68)

129. Legge regionale 26 maggio 1986, n. 26 (Norme di attuazione della legge 15 gennaio 1986, n. 4 relativa a: «Disposizioni transitorie nell'attesa della riforma istituzionale delle Unità Sanitarie Locali»)

130. Legge regionale 2 settembre 1986, n. 46 (Modifica dell'art. 11 della L.R. 29 maggio 1982, n. 45 concernente la composizione ed il funzionamento delle commissioni di disciplina delle unità sanitarie locali)

131. Legge regionale 18 maggio 1987, n. 28 (Modificazione dell'art. 3 della L.R. 2 maggio 1985, n. 46. Norme per l'erogazione delle protesi dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche, sensoriali dipendenti da qualsiasi causa)

132. Legge regionale 6 giugno 1988, n. 45 (Istituzione dell'Unità spinale)

133. Legge regionale 16 ottobre 1989, n. 66 (Florentia Auxilia-Mostra convegno sui progressi scientifici e tecnici a favore dei disabili)

134. Legge regionale 27 ottobre 1989, n. 69 (Norme concernenti il servizio farmaceutico. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 15 novembre 1980, n. 85 e alla L.R. 17 ottobre 1983, n. 69)

135. Legge regionale 3 settembre 1992, n. 48 (Disciplina transitoria del controllo sugli atti delle UU.SS.LL)

136. Legge regionale 1 febbraio 1995, n. 15 (Modificazioni alla L.R. 11 agosto 1993, n. 60 "Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull'esercizio del trasporto sanitario per infermi e feriti.")

137. Legge regionale 3 agosto 1998, n. 48 (Misure straordinarie ed urgenti per il personale dipendente della Casa di cura «Villa delle Rose» (di proprietà della Intermedical, società di gestione finanziaria s.r.l.)

138. Legge regionale 13 ottobre 1998, n. 73 (Abrogazione L.R. 5 agosto 1993, n. 51: Interventi per la prevenzione, cura e riabilitazione dell'alcoldipendenza e problematiche alcolcorrelate)

139. Legge regionale 28 ottobre 1998, n. 75 (Abrogazione della L.R. 25 agosto 1978, n. 59 "Studio del farmaco sull'uomo" e successive modifiche ed integrazioni)

140. Legge regionale 22 marzo 1999, n. 15 (Abrogazione art. 7 della L.R. 4 novembre 1993, n. 79 "Estinzione del C.R.E. Istituzione della Commissione regionale per il settore emotrasfusionale")

141. Legge regionale 3 marzo 2003, n. 15 (Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 "Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica")

## **POLITICHE SOCIALI**

142. Legge regionale 3 aprile 1973, n. 18 (Assegno integrativo di natalità alle coltivatrici dirette, alle lavoratrici artigiane e alle lavoratrici esercenti attività commerciali - Variazioni dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1972)

143. Legge regionale 12 luglio 1973, n. 37 (Provvedimenti a favore dei Comuni e loro consorzi per l'assistenza domiciliare alle persone anziane - L.R. 3 gennaio 1973, n. 3 - Dotazione finanziaria)

144. Legge regionale 22 novembre 1973, n. 58 (Sostituzione di amministratori di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza)

145. Legge regionale 5 settembre 1974, n. 57 (Assistenza domiciliare alle persone anziane - Provvedimenti a favore dei Comuni o loro consorzi)

146. Legge regionale 16 giugno 1976, n. 29 (Modifica dell'art. 4 della L.R. 5 giugno 1972, n. 18, recante le norme per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate alla Regione con D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 9, in materia di beneficenza pubblica)

147. Legge regionale 1 febbraio 1982, n. 9 (Attività a favore dei non vedenti trasferiti a norma del D.P.R. 616 del 1977. Ristrutturazione dei servizi e inquadramento del personale)

148. Legge regionale 4 novembre 1993, n. 80 (Legge regionale 2 settembre 1992, n. 42. Esercizio delle funzioni amministrative in materia di assistenza sociale. Proroga dei termini di scadenza)

149. Legge regionale 12 novembre 1997, n. 81 (Rifinanziamento della L.R. n. 77 del 1996 relativa ad interventi per la promozione dei lavori socialmente utili nelle zone colpite dagli eventi calamitosi verificatisi in Toscana il 19 giugno 1996)

150. Legge regionale 16 novembre 2004, n. 65 (Modifiche all'articolo 5-ter della legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche)

#### **TUTELA DELL'AMBIENTE (Ambiente, energia, smaltimento rifiuti, difesa del suolo, tutela delle acque, inquinamento acustico, tutela del paesaggio)**

151. Legge regionale 17 gennaio 1976, n. 5 (Rifinanziamento della L.R. 27 maggio 1974, n. 22 riguardante interventi per il reperimento e l'utilizzazione di risorse idriche, nonché per lo smaltimento e la depurazione delle acque di rifiuto)

152. Legge regionale 14 gennaio 1977, n. 3 (Modifiche e integrazioni alla L.R. 5 giugno 1975, n. 69. Istituzione del parco naturale della Maremma)

153. Legge regionale 27 gennaio 1977, n. 11 (Integrazione alla L.R. 2 marzo 1976, n. 11 - Soppressione del Consorzio di bonifica della Val d'Era)

154. Legge regionale 5 luglio 1977, n. 40 (Autorizzazione alla contrazione di un mutuo per L. 1.000.000.000 per il finanziamento degli interventi previsti dall'art. 2 della L.R. 4 settembre 1976, n. 62, concernente la realizzazione di opere di reperimento ed utilizzazione di risorse idriche nonché per lo smaltimento e la depurazione delle acque di rifiuto di cui alla L.R. 27 maggio 1974, n. 22)

155. Legge regionale 5 luglio 1977, n. 41 (Modifiche alla L.R. 17 gennaio 1976, n. 5, concernente il rifinanziamento della L.R. 27 maggio 1974, n. 22, riguardante interventi per il reperimento e l'utilizzazione di risorse idriche nonché per lo smaltimento e la depurazione delle acque di rifiuto)

156. Legge regionale 8 febbraio 1978, n. 11 (Modifica artt. 42 e 35 della L.R. 23 dicembre 1977, n. 83)

concernente norme in materia di bonifica, di consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario e delega di funzioni agli enti locali)

157. Legge regionale 30 maggio 1978, n. 34 (Modifica all'art. 42 della legge regionale n. 83 del 1977 concernente norme in materia di bonifica, di consorzi di bonifica, e di miglioramento fondiario - Delega delle funzioni agli enti locali)

158. Legge regionale 5 settembre 1978, n. 62 (Rifinanziamento della L.R. 27 maggio 1974, n. 22 per il reperimento e l'utilizzazione di risorse idriche nonché per lo smaltimento e la depurazione delle acque di rifiuto)

159. Legge regionale 2 novembre 1979, n. 52 (Sub-delega ai Comuni delle funzioni amministrative riguardanti la protezione delle bellezze naturali)

160. Legge regionale 25 gennaio 1980, n. 10 (Modifica alla L.R. 21 dicembre 1979, n. 52, relativa alla sub-delega ai comuni delle funzioni amministrative riguardanti la protezione delle bellezze naturali)

161. Legge regionale 9 marzo 1983, n. 14 (Legge regionale n. 31 del 1982 concernente agevolazioni creditizie per la realizzazione, la modificazione e l'adeguamento di impianti di depurazione e di pretrattamento degli scarichi idrici degli insediamenti produttivi agricoli di cui alla legge n. 319 del 1976 e successive modificazioni. Integrazioni e modifiche)

162. Legge regionale 9 luglio 1984, n. 43 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 14 dicembre 1981, n. 86. Interventi della Regione Toscana a favore degli Enti Locali per incrementare la distribuzione del metano in Toscana)

163. Legge regionale 21 gennaio 1985, n. 5 (Istituzione del Parco delle Alpi Apuane)

164. Legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 (Modifica all'art. 42 della L.R. 23 dicembre 1977, n. 83 concernente norme in materia di bonifica, di consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario e delega di funzioni agli enti locali)

165. Legge regionale 21 giugno 1988, n. 47 (Provvedimenti finanziari conseguenti all'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915)

166. Legge regionale 19 agosto 1988, n. 61 (Correzione all'art. 3 comma 4, punto III della L.R. 19 agosto 1988, n. 60 concernente «Norme per la limitazione ed il recupero dei rifiuti»)

167. Legge regionale 19 aprile 1993, n. 24 (Modifiche transitorie alla legge regionale 2 novembre 1979, n. 52 - Subdelega ai Comuni delle funzioni amministrative riguardanti la protezione delle bellezze naturali, in attesa della disciplina prevista dagli artt. 3 e 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142)

168. Legge regionale 18 ottobre 1993, n. 75 (Modifica della L.R. 5 agosto 1993, n. 48 «Procedura per l'esame da parte della Regione dei piani di risanamento di cui al D.P.C.M. 1° marzo 1991 per l'adeguamento ai limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno»)

169. Legge regionale 23 febbraio 1995, n. 21 (Sub-delega delle competenze regionali in materia di determinazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 15 della L. n. 1497 del 1939, concernente la protezione delle bellezze naturali. Abrogazione dell'art. 2, comma 2 e modifica dell'art. 4, comma 6, L.R. 2 novembre 1979, n. 52)

170. Legge regionale 28 marzo 1996, n. 26 (Scioglimento del Consorzio regionale di Idrobiologia e Pesca. Riorganizzazione del sistema dei controlli ambientali e fitosanitari. Integrazioni alla L.R. 18 aprile 1995, n. 66)

171. Legge regionale 21 febbraio 1997, n. 12 (Modifiche alla L.R. 19 aprile 1993, n. 24 "Modifiche transitorie alla L.R. 2 novembre 1979, n. 52")

172. Legge regionale 23 dicembre 1998, n. 99 (L.R. n. 34 del 1994. Misure per promuovere l'operatività dei Consorzi di bonifica)

### **ASSETTO DEL TERRITORIO (Assetto del territorio, urbanistica, edilizia)**

173. Legge regionale 28 maggio 1975, n. 56 (Interventi nei centri storici)

174. Legge regionale 19 agosto 1976, n. 56 (Modifica dell'articolo unico della L.R. 28 maggio 1975, n. 56, relativa agli interventi nei centri storici)

175. Legge regionale 29 novembre 1982, n. 83 (Modificazioni degli articoli 17 e 18 della L.R. 22 maggio 1980, n. 59 e abrogazione della L.R. 19 agosto 1981, n. 64 e L.R. 25 gennaio 1982, n. 7. Rimborsi ai comuni delle spese sostenute per la redazione degli elenchi sul patrimonio edilizio esistente)

176. Legge regionale 9 aprile 1985, n. 34 (L.R. 30 giugno 1984, n. 41 - Integrazioni e modifiche)

177. Legge regionale 13 aprile 1987, n. 24 (Modifica dell'art. 15 della L.R. 31 dicembre 1984, n. 74, concernente «Norme urbanistiche integrative»)

178. Legge regionale 18 ottobre 1993, n. 74 (Sostituzione del secondo e terzo comma dell'art. 7 della L.R. 31 dicembre 1984, n. 74)

179. Legge regionale 13 aprile 1995, n. 59 (L.R. 16 gennaio 1995, n. 5 recante "Norme per il governo del territorio". Integrazione alle norme transitorie)

180. Legge regionale 3 novembre 1995, n. 96 (Modifiche alla L.R. 16 gennaio 1995, n. 5 "Norme per il governo del territorio")

181. Legge regionale 27 giugno 1996, n. 46 (Interventi straordinari ed urgenti per gli eventi calamitosi verificatisi in Toscana il 19 giugno 1996)

182. Legge regionale 8 agosto 1996, n. 66 (Interventi straordinari ed urgenti per gli eventi calamitosi verificatisi in Toscana il 19 giugno 1996. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 27 giugno 1996, n. 46, alla L.R. 12 aprile 1994, n. 29, e alla L.R. 5 giugno 1974 n. 32)

183. Legge regionale 30 luglio 1997, n. 57 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 "Norme per il governo del territorio")

184. Legge regionale 11 agosto 1997, n. 64 (Disposizioni per gli interventi a favore delle zone colpite dagli

eventi calamitosi verificatisi in Toscana il 19 giugno 1997)

185. Legge regionale 23 gennaio 1998, n. 6 (Modifiche e integrazioni della L.R. 11 agosto 1997, n. 64, recante "Disposizione per gli interventi a favore delle zone colpite dagli eventi calamitosi verificatisi in Toscana il 19 giugno 1996")

186. Legge regionale 31 luglio 1998, n. 43 (Eventi alluvionali del 19 Giugno 1996: agevolazioni finanziarie per il trasferimento degli impianti produttivi di cui all'art. 5 del D.L. n. 576 del 1996, convertito in legge n. 677 del 1996)

187. Legge regionale 22 dicembre 1999, n. 71 (Modifica delle tabelle per la determinazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, allegata alla legge regionale 14 ottobre 1999, n. 52 "Norme sulle concessioni, le autorizzazioni e le denunce d'inizio delle attività edilizie - Disciplina dei controlli nelle zone soggette a rischio sismico - Disciplina del contributo di concessione - Sanzioni e vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 maggio 1994, n. 39 e modifica della legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69")

188. Legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 (L.R. 31 luglio 1998, n. 43: eventi alluvionali del 19 giugno 1996: agevolazioni finanziarie per il trasferimento degli impianti produttivi di cui all'art. 5 del decreto legge n. 576/1996, convertito in legge n. 677/1996. Modifica e integrazione)

189. Legge regionale 18 aprile 2001, n. 17 (Interventi per la sistemazione idraulica e idrogeologica della piana di Guasticce e per favorire lo sviluppo dell'Interporto Amerigo Vespucci)

190. Legge regionale 27 luglio 2001, n. 33 (Modifiche alle tabelle relative agli oneri di urbanizzazione, allegata alla legge regionale 14 ottobre 1999, n. 52, concernente le concessioni, le autorizzazioni e le denunce d'inizio delle attività edilizie)

191. Legge regionale 31 ottobre 2001, n. 51 (Soppressione dei Consorzi idraulici di seconda categoria)

192. Legge regionale 2 aprile 2002, n. 13 (Adeguamento della legge regionale 14 ottobre 1999, n. 52 "Norme sulle concessioni, le autorizzazioni e le denunce d'inizio delle attività edilizie - Disciplina dei controlli nelle zone soggette al rischio sismico - Disciplina del contributo di concessione - Sanzioni e vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 maggio 1994, n. 39 e modifica della legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69" alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3 recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione)

193. Legge regionale 4 dicembre 2003, n. 55 (Accertamento di conformità delle opere edilizie eseguite in assenza di titoli abilitativi, in totale o parziale difformità o con variazioni essenziali, nel territorio della Regione Toscana)

## **TRASPORTI**

194. Legge regionale 20 dicembre 1979, n. 67 (Sussidi di esercizi alle imprese concessionarie di autoservizi di linee extraurbane viaggiatori per l'anno 1978 - Integrazioni alla L.R. 26 luglio 1978, n. 51)

195. Legge regionale 21 aprile 1990, n. 50 (Modifiche della legge regionale n. 33 del 1983 recante la disciplina tariffaria del trasporto pubblico locale)

196. Legge regionale 11 marzo 1992, n. 7 (Modifica alla legge regionale n. 33 del 1983 recante la disciplina

tariffaria del trasporto pubblico locale e la determinazione delle tariffe minime)

197. Legge regionale 5 agosto 1993, n. 47 (Integrazione tariffaria strada-ferrovia, disciplina delle agevolazioni tariffarie nel trasporto pubblico locale e sanzioni amministrative. Modifiche alla L.R. 18 maggio 1983, n. 33, artt. 5, 16, 17 e 18)

198. Legge regionale 13 aprile 1995, n. 58 (Modifiche alla L.R. 18 maggio 1983, n. 33 concernente "Disciplina tariffaria del trasporto pubblico locale e determinazione delle tariffe minime")

199. Legge regionale 24 dicembre 1997, n. 96 (Norme transitorie in materia di trasporto pubblico locale)

## **LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PUBBLICA**

200. Legge regionale 5 luglio 1977, n. 37 (Autorizzazione alla contrazione di un mutuo per L. 1.000.000.000 per il finanziamento degli interventi previsti dall'art. 1 della L.R. 4 settembre 1976, n. 62, concernenti contributi in conto capitale per la costruzione, l'ampliamento, il completamento e la sistemazione di acquedotti previsti nel piano regolatore generale degli acquedotti e delle fognature occorrenti per lo smaltimento delle acque di rifiuto)

201. Legge regionale 21 dicembre 1995, n. 106 (Programmi integrativi regionali di edilizia agevolata convenzionata "Interpretazione autentica del terzo comma dell'art. 4 della L.R. 11 luglio 1988, n. 48 e sostituzione art. 1 e 2 della L.R. 18 aprile 1995, n. 71)

202. Legge regionale 24 novembre 1999, n. 62 (Contributo straordinario al Comune di Campi Bisenzio per la realizzazione del collegamento da via Allende al casello autostradale A1 di Calenzano dell'asse stradale Prato – Mezzana – Castello – Perfetti Ricasoli)

## **Allegato B**

### **AGRICOLTURA**

1. Reg. 23 maggio 1980, n. 4 (Modifiche ed integrazioni del Reg. 22 maggio 1978, n. 1 relativo all'applicazione della L.R. 4 agosto 1977, n. 45)

2. Regolamento 19 marzo 1990, n. 2 (L.R. n. 20 del 1988. Interventi regionali a favore della Cooperazione Agricola e forestale. Regolamento del Comitato Tecnico Consultivo)

### **CACCIA E PESCA**

3. Regolamento regionale 9 agosto 1978, n. 4 (Regolamento per la cattura e utilizzazione dei volatili)

4. Regolamento 5 gennaio 1993, n. 1 (Reg. n. 1 del 1981. Rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio venatorio. Modifica relativa all'ammontare del gettone di presenza)

5. Regolamento 9 agosto 1995, n. 10 (Modifiche ed integrazioni al Reg. 21 febbraio 1995, n. 5, concernente "Ambiti territoriali di Caccia. Regolamento di accesso e gestione")

6. Decreto del Presidente della Giunta regionale 1 marzo 2001, n. 11/R (Regolamento recante modificazioni al Reg. 3 maggio 1996, n. 3 e successive modificazioni e integrazioni)

7. Decreto del Presidente della Giunta regionale 7 agosto 2002, n. 34/R (Testo unico dei regolamenti regionali in materia di gestione faunistico venatoria in attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3)

8. Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2003, n. 39/R (Modifiche al D.P.G.R. 7 agosto 2002, n. 34/R "Testo Unico dei regolamenti in materia di gestione faunistico-venatoria in attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3")

### **COMMERCIO**

9. Regolamento 26 luglio 1999, n. 4 (Regolamento di attuazione della L.R. 17 maggio 1999, n. 28 "Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114")

10. Regolamento 3 maggio 2000, n. 5 (Modifiche e integrazioni al Reg. 26 luglio 1999, n. 4 di attuazione della L.R. 17 maggio 1999, n. 28 in materia di commercio in sede fissa)

11. Decreto del Presidente della Giunta regionale 11 luglio 2002, n. 26/R (Modifiche al Reg. 26 luglio 1999, n. 4 "Regolamento di attuazione della legge regionale 17 maggio 1999, n. 28 <<Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114>>", come modificato dal Reg. 3 maggio 2000, n. 5 "Modifiche e integrazioni al Reg. 26 luglio 1999, n. 4 di attuazione della legge regionale 17 maggio 1999, n. 28 in materia di commercio in sede fissa")

### **ISTRUZIONE E FORMAZIONE**

12. Regolamento 21 febbraio 1995, n. 7 (Reg. 25 giugno 1992, n. 3 concernente "Disciplina degli asili nido". Modificazioni)

13. Regolamento 31 agosto 1998, n. 4 (Indirizzi di programmazione e criteri per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche statali, in attuazione dell'articolo 3 del D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233)

14. Regolamento 13 aprile 2000, n. 3 (Regolamento dei servizi educativi per la prima infanzia ex art. 11 della L.R. 14 aprile 1999, n. 22)

15. Regolamento 13 aprile 2000, n. 4 (Regolamento dei soggiorni residenziali per vacanza rivolti a bambini e ragazzi fino a 18 anni ex art. 11 della L.R. 14 aprile 1999, n. 22)

## **LAVORO**

16. Decreto del Presidente della Giunta regionale 25 giugno 2002, n. 23/R (Regolamento recante i criteri e la procedura per l'individuazione delle rappresentanze nella Commissione regionale Permanente Tripartita)

## **ORDINAMENTO CONTABILE, FINANZE E TRIBUTI**

17. Decreto del Presidente della Giunta regionale 1 agosto 2002, n. 33/R (Regolamento di attuazione dell'art. 1 della legge regionale 21 dicembre 2001, n. 65 "Legge finanziaria per l'anno 2002". Esenzione dall'I.R.A.P. di esercizi commerciali in zone montane)

## **ORGANIZZAZIONE REGIONALE, PERSONALE, ORGANI REGIONALI**

18. Regolamento regionale 18 ottobre 1977, n. 5 (Procedure per l'attuazione della l.r. 20/07/1977, n. 42 "Finanziamento dell'attività del Comitato Regionale per il servizio radiotelevisivo")

19. Regolamento regionale 22 novembre 1983 (Modifiche al regolamento del 18/10/1977 concernente il finanziamento dell'attività del Comitato Regionale per il servizio radiotelevisivo)

20. Regolamento regionale 13 febbraio 1990, n. 1 (Regolamento per le dichiarazioni temporaneamente sostitutive ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione delle firme")

## **DIRITTO ALLA SALUTE**

21. Regolamento 8 luglio 1997, n. 2 (Regolamento tipo ex art. 3, comma 2, della legge regionale n. 65 del 1996 "Norme in materia di salute contro i danni derivanti dal fumo")

## **ASSETTO DEL TERRITORIO, URBANISTICA, EDILIZIA**

22. Regolamento 30 ottobre 1996, n. 8 (L.R. 16 gennaio 1995, n. 5 art. 15. Regolamento del Comitato tecnico scientifico)

Legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55

**Disposizioni in materia di qualità della normazione.**

(Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, , del 29.10.2008 )

CAPO I - Qualità della normazione .....	1
Art. 1 - Finalità della legge .....	1
Art. 2 - Principi in materia di qualità della normazione .....	1
Art. 3 - Programma di azione normativa .....	1
Art. 4 - Strumenti di analisi preventiva degli effetti degli atti normativi .....	1
Art. 5 - Strumenti di verifica successiva degli effetti degli atti normativi .....	2
Art. 6 - Cura della qualità normativa nelle commissioni consiliari .....	2
Art. 7 - Documentazione a corredo delle proposte di legge (2).....	2
Art. 8 - Documentazione a corredo delle proposte di regolamento .....	2
Art. 9 - Motivazione delle leggi e dei regolamenti .....	2
Art. 10 - Coordinamento finale e formale delle leggi .....	3
Art. 11 - Tutela delle norme statutarie sulla qualità della normazione .....	3
Art. 12 - Testi unici .....	3
Art. 13 - Manutenzione della normativa (3).....	3
Art. 14 - Comunicazione degli atti normativi .....	3
Art. 15 - Rapporto sulla normazione .....	3
Art. 16 - Strutture di supporto .....	3
CAPO II - Elementi formali delle fonti normative .....	3
Art. 17 - Formula di promulgazione delle leggi .....	3
Art. 18 - Formule di emanazione e disposizioni formali relative ai regolamenti (4).....	3
Art. 19 - Numerazione delle leggi e dei regolamenti .....	4
CAPO III - Disposizioni di attuazione .....	4
Art. 20 - Strumenti attuativi .....	4
Art. 21 - Disposizioni transitorie .....	4

**CAPO I - Qualità della normazione**

*Art. 1 - Finalità della legge*

1. La presente legge, attuativa dell'articolo 44 dello Statuto, stabilisce la disciplina generale dell'attività normativa regionale al fine di assicurare la qualità delle leggi e dei regolamenti e la collaborazione, a questo scopo, tra tutti i soggetti che sono coinvolti nella loro stesura ed approvazione.

2. La presente legge disciplina la motivazione delle fonti normative regionali, in attuazione

dell'articolo 39 dello Statuto.

3. La presente legge può essere modificata solo in modo espresso da leggi regionali successive.

*Art. 2 - Principi in materia di qualità della normazione*

1. La Regione Toscana persegue la qualità della normazione quale strumento essenziale della certezza del diritto, della trasparenza dell'azione pubblica e della partecipazione dei cittadini.

2. La Regione Toscana adegua il proprio ordinamento ai principi di qualità della normazione ed in particolare a quelli di:

- a) programmazione normativa;
- b) snellezza delle procedure;
- c) semplicità, chiarezza, comprensibilità e organicità delle norme;
- d) manutenzione e riordino costanti della normativa;
- e) analisi preventiva e verifica successiva dell'impatto della normazione;
- f) contenimento degli oneri amministrativi.

*Art. 3 - Programma di azione normativa*

1. Il Programma regionale di sviluppo (PRS) di cui alla legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), contiene un'apposita sezione dedicata al programma di azione normativa, nel quale sono illustrate le linee fondamentali e gli interventi qualificanti dell'azione normativa regionale, volti sia al riordino che all'innovazione, secondo i principi della presente legge.

2. Il programma di azione normativa prevede le linee fondamentali per periodici interventi legislativi di riordino dell'ordinamento regionale.

3. Il programma di azione normativa è aggiornato periodicamente mediante gli strumenti previsti per l'aggiornamento e l'attuazione del PRS.

*Art. 4 - Strumenti di analisi preventiva degli effetti degli atti normativi*

1. L'analisi di impatto della regolazione (AIR) consiste nella valutazione preventiva socio-economica, mediante comparazione di differenti ipotesi di intervento normativo, degli effetti di detti interventi sulle attività dei cittadini e delle imprese, nonché sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni. *L'AIR tiene conto delle conseguenze delle opzioni normative sulla condizione di donne e uomini. (1)*

2. L'analisi di fattibilità è l'attività volta ad accertare, nella fase della progettazione normativa, l'idoneità delle norme proposte a conseguire gli scopi previsti, con particolare riferimento alla presenza minima ed allo stato di efficienza delle condizioni operative degli uffici pubblici chiamati ad applicare le norme stesse.

3. *Il Consiglio regionale e la Giunta regionale disciplinano con propri atti, per i rispettivi ambiti di*

competenza, i criteri di inclusione e i casi di esclusione, nonché le modalità di effettuazione dell'analisi di fattibilità e dell'AIR. (5)

*Art. 5 - Strumenti di verifica successiva degli effetti degli atti normativi*

1. La verifica dell'impatto della regolazione (VIR) consiste nella valutazione successiva, anche periodica, del raggiungimento delle finalità e nella stima degli effetti prodotti dagli atti normativi sulle attività dei cittadini e delle imprese, nonché sull'organizzazione e sul funzionamento della pubblica amministrazione.

2. Ai fini di cui al comma 1 nelle leggi possono essere inserite le clausole valutative di cui all'articolo 45, comma 2, dello Statuto, in attuazione delle quali la Giunta è tenuta a comunicare al Consiglio, entro un determinato termine, una relazione contenente precise informazioni quantitative e qualitative necessarie a valutare le conseguenze che sono scaturite per i destinatari, per le pubbliche amministrazioni esercenti le funzioni e per la collettività dalla applicazione della legge dopo il periodo di tempo indicato.

3. Il regolamento interno del Consiglio disciplina:

- a) i criteri di inclusione e i casi di esclusione, nonché le modalità di effettuazione della VIR;
- b) le modalità di programmazione e svolgimento, da parte del Consiglio e delle sue commissioni permanenti, delle attività di VIR e di valutazione delle politiche regionali, anche tramite forme di consultazione e di confronto con le rappresentanza economiche, sociali ed istituzionali.

4. Il Consiglio, anche tramite il rapporto sulla normazione di cui all'articolo 15, assicura idonee forme di pubblicizzazione degli esiti della VIR.

*Art. 6 - Cura della qualità normativa nelle commissioni consiliari*

1. I presidenti delle commissioni consiliari, tramite le strutture tecniche di assistenza, curano la qualità normativa dei testi sottoposti all'esame delle stesse, nei modi stabiliti dal regolamento interno del Consiglio.

*Art. 7 - Documentazione a corredo delle proposte di legge (2)*

1. Le proposte di legge sono corredate della relazione illustrativa delle finalità generali, della relazione tecnico-normativa e della relazione tecnico-finanziaria, salvo quanto previsto dal comma 2.

2. Non sono corredate della relazione tecnico-finanziaria le leggi di bilancio e relative leggi di variazione, le leggi di assestamento, le leggi di rendiconto e le leggi che, secondo quanto attestato espressamente dalla relazione illustrativa, non comportano effetti finanziari.

3. La relazione tecnico-normativa indica

l'eventuale avvenuta notifica della proposta alla Commissione europea, ai sensi delle disposizioni in materia di regime di aiuti alle imprese, di servizi nel mercato interno e di norme tecniche.

4. Le proposte di legge sono corredate, nei casi e nelle forme previsti dai regolamenti interni del Consiglio e della Giunta, di:

- a) relazione sugli esiti dell'AIR;
- b) scheda di legittimità;
- c) scheda di fattibilità;
- d) altri documenti idonei a fornire un più ampio quadro conoscitivo sulla proposta di legge e le sue finalità.

5. Per le proposte di legge di iniziativa consiliare e per la legge di manutenzione di cui all'articolo 13, la relazione illustrativa può sostituire la relazione tecnico-normativa.

6. I regolamenti interni del Consiglio e della Giunta possono dettare ulteriori specifiche disposizioni sui contenuti dei documenti di cui ai commi 1 e 4, sulla base delle intese di cui all'articolo 20.

*Art. 8 - Documentazione a corredo delle proposte di regolamento*

1. Le proposte di regolamento sono corredate della relazione illustrativa delle finalità generali e della relazione tecnico-normativa, nonché, qualora il regolamento sia stato sottoposto ad AIR o ad analisi di fattibilità, della relazione sugli esiti delle medesime.

*Art. 9 - Motivazione delle leggi e dei regolamenti*

1. La motivazione delle leggi e dei regolamenti è contenuta in un preambolo, parte integrante del testo normativo ed è composta dai "visto" e dai "considerato".

2. I "visto" indicano:

- a) il quadro giuridico di riferimento;
- b) le fasi essenziali del procedimento di formazione dell'atto, quali i pareri obbligatori e le eventuali pronunce del Collegio di garanzia di cui all'articolo 57 dello Statuto.

3. I "considerato" motivano, in modo conciso, le disposizioni essenziali dell'articolato senza riprodurre o parafrasare il dettato normativo e formulano adeguata spiegazione dei motivi dell'eventuale mancato o parziale accoglimento dei pareri e delle pronunce di cui al comma 2, lettera b).

4. La motivazione delle leggi è posta in votazione prima del voto finale, con le modalità definite dal regolamento interno del Consiglio.

5. Ulteriori specificazioni sulle caratteristiche ed i contenuti dei "visto" e dei "considerato" possono essere stabilite dai regolamenti interni del Consiglio e della Giunta in relazione agli atti normativi di rispettiva competenza, sulla base delle intese di cui all'articolo 20.

*Art. 10 - Coordinamento finale e formale delle leggi*

1. Il regolamento interno del Consiglio disciplina le modalità di esercizio, da parte del Presidente, del potere di coordinamento finale e formale delle leggi.

*Art. 11 - Tutela delle norme statutarie sulla qualità della normazione*

1. La violazione, da parte di leggi e regolamenti regionali, delle norme statutarie in materia di qualità della normazione può essere sottoposta al giudizio del Collegio di garanzia di cui all'articolo 57 dello Statuto, ai sensi e con le modalità della legge regionale che disciplina tale organo.

*Art. 12 - Testi unici*

1. La Giunta e il Consiglio promuovono la formazione e la manutenzione di testi unici legislativi e regolamentari, in conformità alle disposizioni dell'articolo 44 dello Statuto.

2. I testi unici, o loro parti, di mero coordinamento di leggi o di regolamenti contengono la puntuale individuazione delle fonti normative inserite nel testo coordinato.

*Art. 13 - Manutenzione della normativa (3)*

1. Il Consiglio e la Giunta, nell'esercizio delle rispettive competenze, assicurano la costante manutenzione dell'ordinamento normativo regionale, in particolare per quanto attiene a:

- a) la correzione di errori materiali o imprecisioni;
- b) l'adeguamento dei rinvii interni ed esterni;
- c) l'inserimento di contenuti divenuti obbligatori per disposizioni comunitarie, nazionali o regionali;
- d) l'adeguamento a sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, della Corte europea dei diritti dell'uomo o della Corte costituzionale;
- e) l'interpretazione autentica di disposizioni regionali.

2. Con un'unica legge o un unico regolamento possono essere disposti periodici interventi di manutenzione di una pluralità di disposizioni, rispettivamente, legislative o regolamentari, nel limite in cui ciò riguarda esclusivamente i casi di cui al comma 1 e limitati adeguamenti che non comportano innovazioni sostanziali della disciplina della materia.

*Art. 14 - Comunicazione degli atti normativi*

1. La Regione, ferme restando le disposizioni sulla pubblicazione degli atti sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, favorisce la più ampia conoscenza dei propri atti normativi attraverso la comunicazione, anche in via telematica, dei loro contenuti essenziali e di ogni altro elemento informativo utile.

*Art. 15 - Rapporto sulla normazione*

1. Il Consiglio, mediante le competenti strutture tecniche, cura l'elaborazione e la pubblicazione periodica del rapporto sulla normazione, che raccoglie ed analizza, sotto il profilo tecnico ed istituzionale, i dati quantitativi e qualitativi delle leggi e dei regolamenti regionali nel periodo considerato.

2. Il rapporto illustra anche gli esiti della valutazione di impatto della regolazione e delle politiche pubbliche svolta ai sensi della presente legge.

3. Il Consiglio conforma il rapporto alle intese definite con le altre assemblee legislative regionali e nazionali per la redazione coordinata di tale tipo di documenti.

4. La Giunta, mediante le competenti strutture tecniche, collabora all'elaborazione del rapporto per la parte concernente gli atti normativi di propria competenza.

*Art. 16 - Strutture di supporto*

1. Il Consiglio e la Giunta individuano le strutture tecniche per il presidio della qualità della normazione, il supporto alla redazione dei testi normativi e l'elaborazione del rapporto sulla legislazione, assicurandone la congrua dotazione organica, l'elevata qualificazione ed il costante aggiornamento professionale.

2. Le strutture tecniche di cui al comma 1 assicurano l'assistenza ai titolari del potere di iniziativa legislativa per la formulazione delle proposte di legge e per la predisposizione della documentazione di accompagnamento.

**CAPO II - Elementi formali delle fonti normative***Art. 17 - Formula di promulgazione delle leggi*

1. La promulgazione delle leggi regionali è espressa con la formula seguente:

“Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta

promulga

la seguente legge:

(testo della legge)

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.”

*Art. 18 - Formule di emanazione e disposizioni formali relative ai regolamenti (4)*

1. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Giunta e recano nel titolo la denominazione di “regolamento”.

2. L'emanazione dei regolamenti di competenza della Giunta, ad esclusione di quelli interni, è espressa con la formula seguente:

“La Giunta regionale ha approvato  
Il Presidente della Giunta  
emana

il seguente regolamento:

(testo del regolamento)

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.”

3. L'emanazione dei regolamenti di competenza del Consiglio, ad esclusione di quelli interni, è espressa con la formula seguente:

“Il Consiglio regionale ha approvato  
Il Presidente della Giunta  
emana

il seguente regolamento:

(testo del regolamento)

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.”

4. *Nel titolo del regolamento è fatto riferimento alla legge regionale di cui il regolamento costituisce attuazione. Nella rubrica di ciascun articolo del regolamento è indicato l'articolo o il comma della legge regionale di cui il regolamento costituisce attuazione, salvo il caso in cui il regolamento sia attuativo di un unico articolo di legge. (6)*

#### *Art. 19 - Numerazione delle leggi e dei regolamenti*

1. Le leggi e i regolamenti regionali hanno un'unica numerazione progressiva per ciascun anno solare. A tal fine il numero viene assegnato a ciascuno di essi al momento della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

2. Nei regolamenti il numero progressivo assegnato è seguito da “/R”.

3. I regolamenti interni del Consiglio e della Giunta sono numerati con autonome serie numeriche progressive, senza limitazione temporale.

4. I regolamenti interni del Consiglio vigenti all'entrata in vigore della presente legge acquisiscono la rispettiva numerazione secondo l'ordine cronologico della loro approvazione, a seguito di deliberazione dell'Ufficio di presidenza.

### **CAPO III - Disposizioni di attuazione**

#### *Art. 20 - Strumenti attuativi*

1. Il Consiglio e la Giunta, con uno o più atti adottati d'intesa, (7) definiscono regole sulla qualità normativa, in attuazione di quanto previsto dalla presente legge e in conformità alle regole stabilite di comune accordo fra le regioni e fra le regioni e lo

Stato, e le forme e le modalità di collaborazione fra le strutture tecniche che presidiano la qualità normativa.

#### *Art. 21 - Disposizioni transitorie*

1. Il Consiglio e la Giunta adeguano i propri regolamenti interni alle disposizioni della presente legge entro centottanta giorni dalla sua entrata in vigore.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 9 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009.

#### **Note**

1. Periodo aggiunto con l.r. 2 aprile 2009, n. 16, art. 9.
2. Articolo così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75, art. 34.
3. Articolo così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75, art. 35.
4. Rubrica così sostituita con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75, art. 36.
5. Comma così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 10.
6. Comma così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 11.
7. Decreto 5 gennaio 2011, n. 1.





REGIONE TOSCANA  
GIUNTA REGIONALE

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 11-12-2012 (punto N 1)**

Delibera N 1076 del 11-12-2012

*Proponente*

ENRICO ROSSI  
DIREZIONE GENERALE PRESIDENZA

*Pubblicità'/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)*

*Dirigente Responsabile PAOLO BALDI*

*Estensore TOMMASO BIGAGLI*

*Oggetto*

Documento d'attuazione del Progetto integrato di sviluppo - PIS. Semplificazione.

*Presenti*

ENRICO ROSSI	SALVATORE ALLOCCA	ANNA RITA BRAMERINI
LUCA CECCOBAO	RICCARDO NENCINI	CRISTINA SCALETTI
GIANFRANCO SIMONCINI	LUIGI MARRONI	

*Assenti*

ANNA MARSON	GIANNI SALVADORI	STELLA TARGETTI
-------------	------------------	-----------------

*ALLEGATI N°1*

*ALLEGATI*

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Cartaceo+Digitale	Allegato



## LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2011 – 2015, approvato dal Consiglio Regionale con risoluzione n. 49 del 29 Giugno 2011, che si propone di costruire una pubblica amministrazione snella, efficiente ed efficace;

Vista la risoluzione n. 31 approvata nella seduta del Consiglio regionale del 7 dicembre 2010, con la quale si davano indicazioni alla Giunta regionale per la definizione, all'interno del PRS, di uno specifico "progetto integrato di sviluppo, chiamato a ridurre adempimenti e tempi della burocrazia prevalentemente a carico di imprese e professionisti, favorendo una diminuzione dei costi amministrativi a loro carico e un miglioramento dei fattori di competitività del territorio regionale, anche in termini di attrattività degli investimenti";

Visto il Progetto integrato di sviluppo – PIS "Semplificazione", che assume come finalità quella di rendere il rapporto tra la pubblica amministrazione e la società civile più trasparente, diretto e con minori vincoli burocratici;

Vista la proposta di Documento di programmazione economico e finanziaria – DPEF 2013, adottata con DGR n. 968 del 9 Novembre 2012, che aggiorna gli obiettivi e le azioni collegate al PIS;

Vista la l.r. 40/2009 "Legge di semplificazione e riordino normativo 2009" con la quale, in attuazione del principio di semplicità dei rapporti fra cittadini, imprese e istituzioni a tutti i livelli, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto regionale, la Regione Toscana assume tra gli obiettivi del proprio agire: la rimozione o la significativa riduzione degli oneri e degli adempimenti amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese; la riduzione dei tempi burocratici; l'innovazione tecnologica nei rapporti fra pubblica amministrazione, cittadini e imprese;

Preso atto della proposta di modifica della l.r. 40/2009 di cui alla Proposta di legge n.3 del 09 Novembre 2012, con la quale si recepiscono nell'ordinamento regionale alcuni principi in materia di semplificazione recentemente introdotti nella normativa nazionale;

Visto il documento di attuazione del Progetto integrato di sviluppo – PIS "Semplificazione", allegato A alla presente deliberazione di cui è parte integrante e sostanziale;

Dato atto che l'approvazione del documento non comporta alcun onere finanziario aggiuntivo per la Regione Toscana e che le risorse ivi contenute rappresentano una ricognizione di quelle già rese disponibili con l'approvazione dei relativi atti di bilancio;

Visto il parere favorevole espresso dal CTD nella seduta del 22 Novembre 2012;

A VOTI UNANIMI

*DELIBERA*

1. di approvare il documento di attuazione del Progetto integrato di sviluppo – PIS "Semplificazione", allegato A alla presente deliberazione;
2. di incaricare le competenti strutture a porre in essere gli atti necessari a dare attuazione al predetto documento.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera f), della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 18, comma 2, lettera c), della medesima L.R. 23/2007.

Segreteria della Giunta  
Il Direttore Generale  
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente Responsabile  
PAOLO BALDI

Il Direttore Generale  
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

**Progetto Integrato di Sviluppo (PIS) Semplificazione**

Documento di attuazione 2012/2013

**Il quadro generale**

L'ideazione di un Progetto integrato di sviluppo (PIS) dedicato alla "Semplificazione" e inserito nel Programma regionale di sviluppo - PRS 2011-2015, anche dando seguito alla volontà manifestata dal Consiglio regionale durante la discussione del relativo documento preliminare (Risoluzione n. 31 del 7 Dicembre 2010), esplicita l'impegno della Regione di porre la semplificazione come principio cardine nella produzione normativa, nella formulazione delle politiche pubbliche e nella definizione dei processi organizzativi interni della PA, proseguendo e sviluppando il percorso tracciato dalla l.r. 40/2009. La sua ragion d'essere sta nella necessità di trasformare la pubblica amministrazione in un facilitatore dello sviluppo, velocizzando e snellendo i processi decisionali e le procedure, al fine di migliorare la vita ai cittadini e alle imprese, per contribuire in tal modo a rilanciare la competitività del sistema economico toscano. Un'esigenza che per la verità non è esclusiva del nostro territorio, ma si estende a tutto il sistema paese.

Il Progetto integrato di sviluppo "Semplificazione" interviene in un contesto comunitario e nazionale che vede un'attenzione crescente al tema. Sul versante della riduzione degli oneri amministrativi, dopo l'adozione da parte della Commissione Europea del programma per la riduzione degli oneri amministrativi COM (2007 23), una prima risposta a livello nazionale agli stimoli dati dalla Strategia di Lisbona si è avuta con il Piano per la semplificazione amministrativa (PAS) 2007, con il quale il nostro paese si è impegnato a rendere sistematica l'attività di misurazione degli oneri amministrativi, al fine di abbassare del 25% quelli gravanti sulle imprese.

Tutto ciò avendo un particolare riguardo alle esigenze delle PMI, spina dorsale del sistema produttivo italiano e toscano, con il recepimento nel nostro ordinamento delle previsioni dello Small Business Act (in primis il principio di proporzionalità e di gradualità nell'introduzione di nuovi oneri o adempimenti - L. 180/2011 - "Statuto delle imprese").

Con il successivo PAS 2010-2012 sono state quindi previsti, oltre il completamento entro il 2012 delle attività di misurazione e riduzione dei costi burocratici nelle materie di competenza statale, l'estensione della misurazione agli oneri amministrativi che gravano sui cittadini, alle Autorità indipendenti nonché alle Regioni e agli Enti Locali.

Il decreto legge 70/2011, convertito nella legge 106/2011, ha conseguentemente sancito l'obbligo di misurazione e riduzione degli oneri per Regioni ed EE.LL sulla base di appositi programmi di carattere normativo, amministrativo e organizzativo e ha conseguentemente istituito presso la Conferenza Unificata un Comitato paritetico Stato, Regione ed EE.LL. per il coordinamento delle metodologie di misurazione e riduzione degli oneri - di cui la Toscana fa parte - per garantire il raccordo tra gli interventi dei diversi livelli di governo.

La legge 180/2011, oltre a sancire il principio di proporzionalità - così come previsto dal PAS 2010-2012 - ha introdotto il principio di compensazione o invarianza degli oneri amministrativi sulle imprese, che impone di compensare quelli di nuova introduzione con l'eliminazione di quelli già esistenti sulla base di attività di MOA ex ante e non solo ex post. Con la legge 183/2011 - legge di stabilità 2012 - è stato inoltre introdotto divieto di goldplating ovvero di introduzione o mantenimento mediante gli atti di recepimento delle direttive comunitarie di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalla direttive stesse.

Ai primi di aprile del 2012 è stato poi convertito in legge il DL n. 5/2012, "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo" (legge 35/2012), con il quale il governo italiano ha introdotto la previsione di MOA ex ante degli oneri amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti con atti normativi e impostato una nuova programmazione per gli anni 2012-2015 delle attività ex post di misurazione e riduzione degli oneri per le materie di competenza statale, ampliandone l'ambito di applicazione agli oneri che gravano sulla PA, ai tempi di conclusione dei procedimenti e al complesso degli oneri regolatori (e dunque non solo amministrativi) a carico di cittadini e imprese. Per le materie di competenza regionale viene richiamato l'art. 20-ter della legge n. 59 del 1997 che prevede la conclusione di Accordi in sede di Conferenza Unificata.

Conseguentemente, per l'attuazione coordinata e la condivisione delle misure ivi previste, il 10 Maggio 2012 in sede di Conferenza Unificata è stato approvato un Accordo tra Governo, Regioni e Autonomie locali. Tale Accordo impegna i sottoscrittori a predisporre in maniera condivisa e coordinata il programma 2012-2015 per la riduzione degli oneri gravanti sulle pubbliche amministrazioni e il programma 2012-2015 per la misurazione e la riduzione dei tempi dei procedimenti e degli oneri regolatori, ivi inclusi gli oneri amministrativi, gravanti su cittadini e imprese. Un ulteriore ambito di collaborazione è individuato nella creazione di una Banca dati unica di tutti i procedimenti amministrativi e degli adempimenti relativi alle attività economiche, articolata su base regionale.

Un contributo importante alla semplificazione, alla razionalizzazione e riorganizzazione delle strutture pubbliche e alla capacità di dialogare con cittadini e imprese può derivare inoltre dalle opportunità offerte dalle Tecnologie dell'Informazione e della Conoscenza (TIC), in grado di agevolare le comunicazioni tra uffici pubblici e tra questi e la società e di garantire trasparenza all'agire pubblico.

Si è assistito ad una accelerazione degli interventi dedicati alla promozione della digitalizzazione nella PA: la cornice comunitaria è rappresentata dai Piani di azione europei per l'eGovernment e in parte dall'Iniziativa faro, nel contesto di Europa 2020, denominata Agenda digitale europea. La "traduzione" a livello nazionale si è concretizzata con il Piano e-gov, e la creazione di una cabina di regia per l'attuazione dell'agenda digitale italiana (anch'essa contenuta nel DL n. 5/2012), che prevede il coinvolgimento anche di Regioni ed Enti locali e il recente Decreto-Legge 18 Ottobre 2012, n. 179 "Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese" (cd. "Crescita 2.0"), contenente provvedimenti per favorire la diffusione di servizi digitali per i cittadini.

Semplificazione e agenda digitale rientrano anche tra le priorità tracciate dal Programma Nazionale di Riforma 2012, la sezione del Documento di Economia e Finanza 2012 che individua le priorità per l'anno successivo finalizzate all'attuazione nei paesi membri della Strategia Europa 2020.

L'evoluzione normativa di cui la materia è stata oggetto, e di cui si è data sintesi, ha posto all'attenzione dell'amministrazione regionale la necessità di un aggiornamento della l.r. 40/2009, che a livello regionale detta la disciplina legislativa di riferimento per la materia. In considerazione della buona tenuta dimostrata dall'impianto normativo della l.r. 40, si è ritenuto (attraverso un collegato alla proposta di legge finanziaria 2013) di procedere ad una sua modifica puntuale, mantenendolo inalterato nei suoi tratti essenziali. Con tale intervento sono stati recepiti nell'ordinamento regionale gli istituti introdotti recentemente dal legislatore statale relativi principalmente alle modalità di comunicazione telematica fra privati e amministrazioni pubbliche, alla garanzia di conclusione del procedimento amministrativo, all'obbligo di adozione di una carta dei servizi. Sono stati fatti inoltre recepiti i principi e criteri in materia di semplificazione introdotti dalla recente normativa statale, con particolare riferimento al già ricordato principio di proporzionalità, al principio di compensazione degli oneri e al divieto di goldplating.

## **Il documento di attuazione del PIS "Semplificazione": struttura e finalità**

Il PIS Semplificazione è lo strumento progettuale ideato per orientare le politiche regionali all'obiettivo trasversale della semplificazione, intesa come metodo per rendere il rapporto tra la pubblica amministrazione e la società civile più trasparente, diretto e con minori vincoli burocratici al fine di velocizzare i tempi di risposta della PA, razionalizzare e fare un uso più efficace delle risorse pubbliche, rendere il nostro territorio più attrattivo e competitivo.

All'interno del PRS 2011-2015, il PIS semplificazione è collocato nella categoria dei progetti di interesse generale, tipologia che si caratterizza in primo luogo per la trasversalità del campo di intervento del progetto rispetto ad un approccio più tipicamente settoriale. La realizzazione degli obiettivi assegnati inoltre passa attraverso l'individuazione di una serie di azioni che generalmente sono affidate alla diretta attuazione regionale.

Il presente documento rappresenta quindi lo strumento che dà attuazione al progetto, configurandosi come atto che traduce in termini operativi gli obiettivi di semplificazione definiti nel PRS 2011-2015, per gli anni 2012-2013. Il documento è articolato in 3 linee di intervento, che definiscono ambiti omogenei di azione: 1. la misurazione degli oneri amministrativi e l'analisi di impatto della regolazione; 2. la semplificazione normativa e dei processi della PA; 3. le misure legate alla digitalizzazione della PA. Ognuna di queste linee presenta alcune azioni collegate. Per ognuna delle azioni sono individuate le modalità di attuazione, i soggetti coinvolti, le eventuali risorse assegnate e una scansione temporale delle principali fasi procedurali in cui si sostanzia l'azione.

Il documento opera in una duplice direzione: in primo luogo esso rappresenta il quadro di riferimento per l'azione regionale in materia di misurazione e riduzione degli oneri amministrativi (racchiusi nella prima linea di intervento del PIS), tracciando le direttrici del lavoro nell'ambito che presenta maggiori elementi di novità; in secondo luogo, esprime il tentativo di dare una sede di coordinamento all'azione regionale in materia, operando una ricognizione degli interventi (inseriti nelle altre due linee di intervento del PIS) ricadenti nel più vasto ambito della semplificazione e dei processi funzionali di digitalizzazione della PA - che sono in corso di attuazione e che rientrano in altri strumenti normativi o di programmazione settoriale - in modo da evidenziare le possibili sinergie, dare organicità alle attività finalizzate alla semplificazione e creare momenti di interazione tra i diversi uffici. Lo scopo è anche quello di diffondere nell'amministrazione regionale un approccio diverso, più orientato ai bisogni ed alle esigenze di chi usufruisce dei servizi pubblici e in generale si relaziona con la pubblica amministrazione.

Per quanto riguarda la realizzazione delle azioni, l'Area Programmazione della Direzione Presidenza svolge un ruolo di coordinamento del progetto, oltre ad avere la responsabilità diretta dell'attuazione delle azioni comprese nella prima linea di intervento, mentre le altre due linee di intervento fanno riferimento all'Area Attività legislative, giuridiche ed istituzionali e all'Area Organizzazione, personale, sistemi informativi, oltre che alle Direzioni generali di settore per le procedure e gli strumenti di propria competenza.

In relazione a quanto sopra descritto, il documento di attuazione del PIS semplificazione è stato suddiviso in due parti. La prima di esse si concentra sulla descrizione dettagliata della proposta di lavoro e della finalità delle azioni comprese nella **prima linea di intervento**, in ragione del fatto che esse determinano in gran parte l'avvio di nuove attività che trovano all'interno del PIS la loro cornice programmatica e la loro formalizzazione. Si tratta in particolare di dare attuazione al Protocollo, in via di sottoscrizione, per la definizione di una sede di coordinamento tra Regione, EELL e parti sociali in materia di riduzione degli oneri amministrativi; di definire un manuale per la semplificazione dei bandi regionali e di mettere a punto una proposta metodologica in relazione alla c.d. MOA ex-ante, ovvero alla valutazione ex ante degli oneri amministrativi introdotti e/o eliminati da provvedimenti normativi e amministrativi di nuova emanazione.

La seconda parte si concentra invece sulle azioni comprese nelle **linee di intervento 2** (Semplificazione normativa e dei processi nella PA) e 3 (Le tecnologie dell'informazione e della

comunicazione - TIC - come motore della semplificazione per cittadini e imprese). Questa parte del lavoro è più orientata alla ricognizione di azioni aventi un riferimento normativo e/o programmatico in altri strumenti, trattandosi, nel caso della linea 2, di interventi di tipo legislativo o organizzativo, nel caso della **linea 3** di misure che trovano la loro realizzazione per il tramite in particolare del Programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale 2012-2015 (attualmente all'esame da parte del Consiglio regionale in vista della sua approvazione finale). La descrizione di queste azioni assume quindi un carattere meno dettagliato, rimandando agli strumenti citati per un approfondimento delle relative tematiche.

## **Le Linee d'intervento del Progetto**

### **1. Misurazione e riduzione dei tempi burocratici e degli oneri amministrativi (MOA) che gravano su cittadini e imprese e valutazione d'impatto.**

Azioni:

- 1.01. MOA ex post
- 1.02. Manuale di semplificazione dei bandi
- 1.03. Valutazione di impatto e MOA ex ante

### **2. Semplificazione normativa e dei processi nella PA**

Azioni:

- 2.01. Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione delle opere private
- 2.02. Riordino e riorganizzazione di commissioni, comitati e organismi simili. Censimento di organismi a composizione monocratica
- 2.03. Definizione dei termini dei procedimenti amministrativi in attuazione della l.r. 40/2009
- 2.04. Sistema dei servizi alle imprese - attuazione della l.r. 40/2009
- 2.05. Semplificazione delle procedure di accesso alle sovvenzioni regionali per le attività produttive
- 2.06. Miglioramenti di processo relativi alla semplificazione amministrativa in agricoltura

### **3. Le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) come motore della semplificazione per cittadini e imprese.**

Azioni:

- 3.01. "Anagrafe" dei procedimenti amministrativi
- 3.02. Servizi di pagamento per via telematica
- 3.03. Sistema regionale di e-procurement
- 3.04. Servizi per la fatturazione elettronica
- 3.05. Dematerializzazione
- 3.06. Accesso semplificato ai servizi della PA
- 3.07. Cancelleria Telematica

## **PARTE PRIMA**

### **Linea di intervento 1 Misurazione e riduzione dei tempi burocratici e degli oneri amministrativi (MOA) che gravano su cittadini e imprese e valutazione d'impatto.**

#### **1.1 Attuazione dell'articolo 2 bis della L.R. 40/2009 "Governance regionale per la riduzione degli oneri amministrativi"**

L'accentuato policentrismo istituzionale che caratterizza l'ordinamento italiano rende sicuramente più complesso il governo della semplificazione e impone agli amministratori pubblici di cooperare, in un'ottica di governance, con tutti i soggetti pubblici e privati che sono parte dei procedimenti amministrativi nonché destinatari finali delle politiche.

Di qui la necessità di un approccio multilivello alla semplificazione fondato su l'utilizzo integrato dell'intera gamma degli strumenti di semplificazione (innovazione normativa, organizzativa, procedurale, reingegnerizzazione dei processi di servizio) nonché sulla definizione di meccanismi di raccordo tra i diversi livelli di governo e di coinvolgimento delle associazioni rappresentative delle imprese e delle parti sociali con funzione di impulso e un ruolo di proposta in ordine a priorità da gestire e soluzioni da costruire.

La politica regionale di semplificazione delineata nel PRS richiede pertanto, ai sensi della l.r. 40/2009, di impostare un'azione di riduzione degli oneri e dei tempi burocratici uniforme sul territorio regionale, da realizzarsi nell'ambito delle competenze proprie di ciascun ente e mediante un'azione di sistema che coinvolga Regione, EE.LL. e parti economico-sociali.

La Regione ha avviato dal 2010 un'attività sistematica di misurazione e riduzione degli oneri amministrativi e dei tempi burocratici (MOA) sulla base di programmi di azione approvati dalla GR, in conformità a quanto previsto dal D.L. 70/2011 e dalla l.r. 40/2009.

Ad oggi sono state concluse le cinque misurazioni previste dal Programma di azione regionale MOA 2010 (DGR 640/2009) nelle seguenti aree di regolazione: legislazione regionale in materia di strutture turistico ricettive (l.r. n. 42/2000 – d.p.g.r. n. 18/R/2001), di attività forestale (l.r. 39/2000 – d.p.g.r. 48/r/2003), di scarichi idrici urbani e industriali e servizio idrico integrato l.r.20/2006 - d.p.g.r. 46/R 2008- l.r. N.26/1997), di utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, acque reflue agroalimentari, acque di vegetazione e sanse umide di frantoi oleari (d.p.g.r. 46/R/2008 Titolo IV), di aiuti comunitari in agricoltura (Reg. CE 1698/05 - P.S.R. Toscana 2007/2013).

Sono in corso di completamento le quattro misurazioni di oneri e tempi burocratici previste dal secondo Programma di azione regionale MOA 2011 (DGR 23/2011) nelle seguenti aree di regolazione: legislazione in materia di ricerca, coltivazione e utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali (l.r. n. 38/2004. DPGR n.11R/2009), di coltivazione di cave, torbiere e miniere (l.r. n. 78/1998- DGR n.138/2002). di attività edilizia (Titolo VI l.r. n.1/2005), di Valutazione di impatto ambientale – VIA(l.r. n.10/2010). La misurazione in materia di attività edilizia è svolta nell'ambito del programma di misurazione congiunta Stato, Regioni ed EE.LL. su materie di competenza concorrente definito nell'ambito del Comitato paritetico MOA istituito ai sensi del DL 70/2011 presso la Conferenza Unificata.

Provvedimenti quali il DL 70/2011 e il DL 5/2012 hanno strutturato a livello statale apposite sedi di confronto Stato, Regioni ed EE.LL. - per evitare che dal policentrismo normativo e decisionale derivi un appesantimento degli oneri e delle regole per i cittadini e le imprese. A livello regionale la legge finanziaria 2012 n. 66/2011, intervenendo sulla l.r. 40/2009, ha introdotto l'art. 2 bis che, nel prendere atto della necessità di un governo complessivo delle politiche di semplificazione - che coinvolga Regione, EE.LL. e parti economico-sociali -, ha posto le basi per la definizione di un modello di azione comune fondato su forme strutturate di collaborazione, sulla condivisione delle decisioni e sulla responsabilizzazione dei diversi soggetti coinvolti.

Per sostenere le strategie di riduzione dei tempi e degli oneri burocratici, l'art. 2 bis prevede pertanto l'istituzione di apposite sedi di coordinamento politico-istituzionale e tecnico-operativo che vedano la partecipazione degli enti territoriali e dei destinatari delle prescrizioni legislative e amministrative che si intendono semplificare.

Alla Regione in questo contesto compete una funzione di proposta, di coordinamento e di monitoraggio dei processi di semplificazione sull'intero territorio regionale, al fine di garantire, nel rispetto dei ruoli, delle autonomie e del principio di sussidiarietà, un governo complessivo delle politiche di semplificazione. Gli interventi dovranno essere necessariamente raccordati con le azioni sviluppate dalle forme di coordinamento già istituite e operanti sul territorio, nello specifico il tavolo tecnico regionale per lo sviluppo dei servizi SUAP.

Ai fini dell'attuazione dell'art. 2 bis della l.r. 40/2009, la Giunta regionale il 29 ottobre 2012 ha approvato uno schema di protocollo di intesa in tema di governance regionale per la riduzione degli oneri amministrativi e dei tempi burocratici tra associazioni degli enti locali e associazioni di categoria delle imprese, in corso di sottoscrizione.

Di seguito viene presentata la scheda operativa per l'azione 1.01 del PIS, che ricomprende le attività appena illustrate.

<b>Scheda Azione 1.01</b>
---------------------------

**Azione: 1.01. MOA ex post**

**Descrizione:** l'azione – che ha preso avvio nella scorsa legislatura e si sviluppa lungo l'intero orizzonte temporale dell'attuale PRS (2011-2015) - è diretta a:

- 1) razionalizzare e semplificare lo stock esistente di regole, prassi e procedure regionali attraverso un'attività sistematica di misurazione e riduzione degli oneri amministrativi e dei tempi burocratici (MOA) sulla legislazione regionale vigente;
- 2) impostare un'azione di sistema basata sul coinvolgimento degli Enti Locali e degli attori della società civile destinatari delle prescrizioni legislative e amministrative che si intendono semplificare, valorizzandone il ruolo di co-protagonisti delle politiche di semplificazione;
- 3) raccordare e uniformare le attività MOA realizzate a livello regionale con quelle messe in pratica dallo Stato e dalle altre Regioni;

Con specifico riferimento al periodo 2012-2013, i risultati dell'attività di MOA nelle quattro aree di regolazione definite dal Programma di azione regionale 2011 (DGR 23/2011) –in corso di completamento nel 2012- costituiranno la base conoscitiva per la predisposizione e adozione di piani di riduzione degli oneri e/o dei tempi burocratici diretti a definire le misure normative, organizzative e le eventuali innovazioni tecnologiche che possono costituire elemento di semplificazione, nonché la stima degli impatti in termini di minori costi.

Al fine di dare concreta attuazione alle politiche di semplificazione in un'ottica di governance multilivello nonché di predisporre e attuare i piani di riduzione in modo uniforme sul territorio regionale, si procederà alla firma di un protocollo di intesa tra Regione, EE.LL. e associazioni di categoria imprenditoriali (sulla base dello schema approvato dalla GR il 29 ottobre) e all'attivazione del nucleo tecnico operativo previsto per la governance finalizzata alla riduzione degli oneri amministrativi e dei tempi burocratici. Il programma annuale di attività per la misurazione e riduzione dei tempi e degli oneri a carico delle imprese predisposto dal Nucleo tecnico-operativo identificherà i piani di riduzione da elaborare nel 2013 sulla base delle MOA completate nel 2012 e istituendo i gruppi tecnici per ciascun ambito di intervento identificato.

La Regione è inoltre impegnata a partecipare ai lavori del Comitato per il coordinamento delle metodologie MOA e del relativo gruppo tecnico istituiti presso la Conferenza Unificata. Il Comitato è stato previsto dal D.L. 70/2011 al fine di garantire il necessario raccordo tra le attività MOA di Stato, Regioni ed EE.LL ed elaborare e implementare un programma di misurazione congiunta su

materie di competenza concorrente. La Toscana ha aderito al programma sulla base del quale è attualmente in corso di svolgimento un'attività congiunta Stato, Regioni ed EE.LL. di misurazione e riduzione degli oneri amministrativi in materia di edilizia privata che si concluderà entro marzo 2013. Ulteriori aree di regolazione oggetto di misurazione congiunta tra Stato, Regioni e EE.LL. saranno identificate previa consultazione delle associazioni di categoria a livello nazionale entro la fine del 2012.

La Regione partecipa inoltre ai lavori del Gruppo Edilizia del Tavolo istituzionale per la determinazione di misure di semplificazione condivise ex art. 12 del DL 5/2012. Istituito nell'ambito della Conferenza Unificata a seguito dell'Accordo Stato regioni ed EE.LL. del 10 maggio 2012. I lavori del Tavolo sono organizzati per gruppi, secondo quanto concordato nell'Agenda per la semplificazione condivisa del 27 giugno 2012. Un primo intervento in materia di edilizia è consistito nelle modifiche introdotte al DPR 380/2001 con il DL 83/2012 relativamente al Sportello unico per l'edilizia. Sono stati inoltre avviati i lavori per la definizione di una modulistica unica.

#### **Modalità e strumenti di attuazione:**

- DGR n. 23 del 23 Gennaio 2011: adozione del Programma di azione regionale per la misurazione degli oneri amministrativi per l'anno 2011
- DGR n. 933 del 29 Ottobre 2012: approvazione schema di protocollo di intesa Regione, EE.LL. e associazioni di categoria delle imprese per l'attuazione dell'art. 2 bis della l.r. 40/2009.

#### **Soggetti esterni coinvolti**

Stato, Regioni, Enti locali, Autonomie funzionali, Amministrazioni periferiche dello Stato, interessi sociali organizzati, ordini professionali.

#### **Fasi procedurali**

<b>Numero fase</b>	<b>Descrizione fase</b>	<b>Inizio previsto</b>	<b>Fine prevista</b>
1	Adozione del Programma di azione regionale per la misurazione degli oneri amministrativi per l'anno 2011		Conclusa
2	Completamento dell'attività di MOA sulle aree di regolazione identificate dal programma MOA 2010 e redazione del rapporto finale sui risultati della misurazione		Conclusa
3	Realizzazione primo corso di formazione sul MOA per il personale regionale		Conclusa
4	Svolgimento di MOA sulle aree di regolazione identificate dal programma MOA 2011	Ottobre 2011	Dicembre 2012
5	Prime attività di misurazione dei tempi burocratici	Ottobre 2011	Dicembre 2012
6	Partecipazione al gruppo tecnico di supporto al Comitato paritetico per il coordinamento delle metodologie di misurazione e riduzione degli oneri amministrativi	Ottobre 2011	
7	Adesione e partecipazione all'attività di misurazione congiunta Stato-Regioni-Enti locali in materia di edilizia privata	Novembre 2011	Marzo 2013
8	Adesione e partecipazione ad attività di misurazione congiunta in altre aree di regolazione	Marzo 2013	
9	Partecipazione al gruppo edilizia del Tavolo istituzionale per la determinazione di misure di semplificazione condivise ex art. 12 del DL 5/2012. Istituito nell'ambito della Conferenza Unificata a seguito dell'Accordo Stato regioni ed EE.LL. del 10 maggio 2012	Luglio 2012	

10	Comunicazione al tavolo di concertazione generale in merito all'attuazione dell'art. 2 bis l.r. 40/2009	Marzo 2012	Conclusa
11	Predisposizione e firma del protocollo di intesa Regione, EE.LL. e Associazioni imprenditoriali	Luglio 2012	Novembre 2012
12	Realizzazione secondo corso di formazione sul MOA per il personale regionale	Ottobre 2012	Ottobre 2012
13	Richiesta di designazioni per l'attivazione del tavolo di coordinamento istituzionale e prima riunione del nucleo tecnico operativo	Dicembre 2012	Gennaio 2013
14	Concorso all'elaborazione del programma annuale di attività per la misurazione e riduzione dei tempi e degli oneri a carico delle imprese	Gennaio 2013	Febbraio 2013
15	Costituzione dei gruppi tematici per la redazione dei piani di riduzione nelle aree di regolazione sottoposte a MOA	Marzo 2013	Marzo 2013
16	Elaborazione di piani di riduzione per le aree di regolazione sottoposte a MOA di cui programma 2011	Aprile 2013	Dicembre 2013

### Tablelle riepilogative delle risorse finanziarie

Tabella risorse programmate				
Anno	E/U	Capitolo	Atto	Importo
2011	U	13012		14000
2012	U			0
2013	U			0

### Indicatori di realizzazione fisica

Indicatori	Valore atteso 2012-2013
MOA realizzate	10
Piani di riduzione elaborati	2-3
Prime attività di misurazione dei tempi burocratici	2-3
Corsi di formazione organizzati	2

## 1.2 Manuale di semplificazione dei bandi

L'incertezza sulle regole e la scarsa chiarezza dei bandi sono difficoltà reali che accrescono i costi di raccolta delle informazioni e il rischio di commettere errori nella compilazione della domanda, costringendo imprese e/o cittadini ad avvalersi necessariamente di consulenti.

Una struttura complessa dei bandi costringe l'utente finale a chiedere chiarimenti e informazioni supplementari, scoraggia la partecipazione, rende più complicata la compilazione e più onerosa l'assistenza/consulenza da parte di professionisti/associazioni. Inoltre il supplemento di informazione che l'utente finale (cittadino/impresa/associazione) è costretto a richiedere si traduce in oneri amministrativi anche per la pubblica amministrazione in quanto aggrava il carico di lavoro degli sportelli informativi o della direzione generale che ha emesso il bando.

L'intervento ha pertanto ad oggetto la messa a punto e l'adozione di un manuale per la semplificazione dei bandi, valido per tutti i tipi di bando regionale, che fornisca linee guida da utilizzare nella fase di redazione degli stessi, al fine di razionalizzare e uniformare i criteri di inserimento delle informazioni, migliorare lo stile comunicativo dei testi, e rendere così i bandi più accessibili ai cittadini e/o alle imprese destinatarie.

La proposta scaturisce dai risultati della misurazione degli oneri amministrativi (MOA) in materia di aiuti comunitari in agricoltura - effettuata dalla Regione in attuazione del Programma di azione regionale MOA 2010 (D.G.R. 640/2009) - e dall'analisi delle esperienze di alcune altre Regioni che hanno messo in luce l'efficacia di strutturare apposite linee guida per la redazione dei bandi in termini di miglioramento dello stile comunicativo dei testi, razionalizzazione dei criteri di inserimento delle informazioni e uniformità dei bandi a prescindere dai contenuti specifici.

La MOA in materia di aiuti comunitari in agricoltura ha evidenziato l'esistenza di criticità di natura amministrativa imputabili - a giudizio di imprese e associazioni di categoria - oltre che all'incertezza sulle regole da applicare, alla scarsa chiarezza dei bandi e a un'insufficiente informazione sulle loro caratteristiche.

Le Regioni che ad oggi hanno affrontato il tema della semplificazione dei bandi sono state la Lombardia - che a partire dal 2005, prima regione in Italia, ha messo a punto un manuale per la semplificazione dei bandi - e il Piemonte che, nel 2011, ha approvato apposite linee guida. In entrambi i casi l'attività è stata svolta da gruppi di lavoro interdirezionali con l'ausilio di figure professionali aventi competenza in materia di comunicazione e si è riflessa sulla qualità dei bandi emanati da tali regioni in termini di chiarezza espositiva ed efficace organizzazione logico concettuale delle informazioni contenute.

Il manuale dovrà essere concepito come un testo di riferimento per i funzionari che redigono i bandi e dovrà essere caratterizzato da un taglio pratico nell'impostazione della griglia di informazioni fornite (quale scopo ha il bando, chi può presentare la domanda, quali sono gli interventi o i progetti ammissibili, come dove e quando presentare la domanda, come sono valutate le domande, come viene ricevuto il contributo, a chi rivolgersi per informazioni etc.), da un linguaggio semplice, conciso e comprensibile, e soprattutto da un forte orientamento al destinatario.

Come sottolineato dalle direttive sulla semplificazione del linguaggio dei testi amministrativi del Ministro della Funzione pubblica<sup>1</sup>, per garantire la comprensibilità di un testo, occorre conferire centralità al destinatario dell'atto, evitare un linguaggio eccessivamente tecnico e specialistico, lontano dalla lingua parlata dai cittadini, prendendo a riferimento ideale il lettore meno istruito e "meno pratico" di pubblica amministrazione<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Cfr Direttive sulla semplificazione del linguaggio dei testi amministrativi del Ministro della Funzione Pubblica 8/5/2002 e 24/10/2005.

<sup>2</sup> "Gli atti amministrativi che producono effetti giuridici diretti e immediati per i destinatari, devono essere progettati e scritti pensando a chi li legge. Oltre ad avere valore giuridico, essi hanno anche un valore di comunicazione e come tali devono essere pensati al fine di essere legittimi ed efficaci dal punto di vista giuridico, ma anche comprensibili, ovvero efficaci, dal punto di vista comunicativo."

Il Manuale sarà diretto a definire uno schema di bando tipo - che costituirà una traccia per la redazione e che, pur essendo vincolante, dovrà consentire le opportune variazioni imputabili alla specificità dei singoli bandi - conterrà indicazioni operative per la costruzione del testo e suggerimenti per migliorare lo stile comunicativo, nonché fornirà materiali di consultazione e di approfondimento. Una sezione potrà essere dedicata alla definizione di criteri per la verifica finale del testo. Potrà inoltre prevedere, in appendice, una strumentazione utile alla redazione del bando quale ad es un glossario dei termini tecnici e delle sigle utilizzabili o suggerimenti per la semplificazione dei termini utilizzabili.

L'intervento sarà coordinato con le misure previste nell'ambito dell'azione 2.05. "Semplificazione procedure di accesso sovvenzioni regionali per attività produttive", già in corso di realizzazione, che è diretta alla revisione e semplificazione della modulistica in materia di accesso alle sovvenzioni regionali a favore delle attività produttive.

Di seguito viene presentata la scheda operativa per l'azione 1.02 del PIS, che ricomprende le attività appena illustrate.

<b>Scheda Azione 1.02</b>
---------------------------

**Azione: 1.02. Manuale di semplificazione dei bandi**

**Descrizione:** l'azione è diretta a procedere, secondo la proposta operativa sopra illustrata, all'elaborazione di un manuale per la redazione dei bandi regionali che contribuisca a razionalizzare e uniformare i criteri di inserimento delle informazioni, migliorare lo stile comunicativo dei testi

A tal fine, è prevista la costituzione di un gruppo di lavoro interdirezionale, coordinato dal dirigente del Settore Strumenti della valutazione, programmazione negoziata, controlli comunitari della DG Presidenza e formato da dirigenti/funzionari delle diverse DG interessate da attività di programmazione e gestione dei fondi comunitari e regionali, nonché da funzionari delle DG Presidenza e Organizzazione, eventualmente integrato da figure professionali con competenza in materia di comunicazione.

**Fasi procedurali**

<b>Numero fase</b>	<b>Descrizione fase</b>	<b>Inizio previsto</b>	<b>Fine prevista</b>
1	Costituzione gruppo interdirezionale per l'elaborazione del manuale per la redazione dei bandi	Dicembre 2012	Dicembre 2012
2	Elaborazione Manuale	Dicembre 2012	Marzo 2013
3	Adozione DGR di approvazione del manuale	Aprile 2013	Aprile 2013

### **1.3 Valutazione ex ante degli oneri amministrativi**

L'intervento è diretto a dare avvio a un'attività sistematica di valutazione ex ante degli oneri amministrativi introdotti e/o eliminati da provvedimenti normativi, da affiancare all'attività già in corso di MOA ex post sulla legislazione vigente, al fine di prevenire la formazione di nuovi oneri burocratici in sede di emanazione dei provvedimenti.

Mentre l'attività di MOA ex post, oggetto dell'azione 1.01 del presente PIS Semplificazione è diretta a razionalizzare e semplificare lo stock esistente di regole, prassi e procedure regionali, con l'avvio di un'attività di MOA ex ante si intende intervenire sui flussi dell'attività legislativa e amministrativa prima della loro adozione, al fine di prevenire un inutile appesantimento delle procedure.

L'avvio di tale attività richiede l'elaborazione di una proposta metodologica complessiva diretta a definire l'ambito di applicazione della valutazione ex ante, la metodologia, i soggetti deputati alla verifica, le forme di pubblicità, etc.

Sotto il profilo metodologico, le tecniche di valutazione utilizzabili potranno variare a seconda dei casi e della rilevanza dei provvedimenti. La valutazione ex ante potrà pertanto:

- concretizzarsi in una vera e propria misurazione degli oneri amministrativi imposti dal provvedimento di futura emanazione (MOA ex ante);
- limitarsi alla redazione di un bilancio di regolazione sotto forma di elenco degli oneri informativi introdotti ed eliminati dai singoli provvedimenti di futura emanazione.

L'elenco degli oneri informativi introdotti ed eliminati (bilancio di regolazione) dal provvedimento di nuova emanazione ha una natura prettamente ricognitiva degli oneri introdotti, modificati ed eliminati dall'atto e non comporta stime monetarie. La sua redazione induce il soggetto competente alla sua predisposizione a focalizzare l'attenzione sul carico burocratico imposto dal provvedimento in raffronto agli interessi pubblici da tutelare. Si tratta di un'attività essenzialmente qualitativa che non richiede un eccessivo dispendio di tempo e di cui appare opportuno garantire un certo grado di uniformità. La redazione potrebbe pertanto essere effettuata sulla base di uno schema standard di riferimento che, oltre a costituire una guida per la compilazione, garantisca omogeneità agli elenchi predisposti dai diversi soggetti.

Lo schema standard può articolarsi in due sezioni:

- Sezione 1 Schede descrittive per tipologia di onere informativo: contenente le schede da compilare per ciascun onere informativo introdotto ex novo, modificato rispetto alla disciplina vigente o eliminato dall'atto e diretta a fornire per ogni onere la descrizione di cosa cambia per i cittadini e le imprese
- Sezione 2 Quadro riepilogativo contenente una tabella riassuntiva degli oneri introdotti, modificati od eliminati e diretta a fornire la base informativa per un giudizio qualitativo sul bilancio di regolazione del provvedimento.

La possibilità di formulare un giudizio qualitativo circa il bilancio di regolazione dell'atto responsabilizza le strutture competenti le quali, laddove il risultato della valutazione evidenziasse maggiori oneri informativi, dovrebbero motivare le ragioni e la necessità dell'aggravio.

La MOA ex ante rappresenta, invece, una valutazione più approfondita di natura sia qualitativa che quantitativa, da circoscrivere ai provvedimenti di nuova emanazione con un impatto rilevante in termini di oneri informativi. Essa fornisce stime monetarie degli oneri amministrativi connessi agli obblighi informativi introdotti, modificati o eliminati dalla proposta di provvedimento e si basa sulla partecipazione attiva degli stakeholders, agevolando così l'identificazione di opzioni di intervento rispondenti alle esigenze dei destinatari. Perché sia efficace, occorre tuttavia garantire che essa venga realizzata il più rapidamente possibile, in modo da uniformarsi ai tempi del processo decisionale. Il problema della celerità di esecuzione è in questo caso rilevante poiché il processo valutativo comporta indubbiamente tempi maggiori rispetto alla mera redazione di un bilancio di

regolazione e deve rimanere conforme alla metodologia MOA comunitaria (EU - Standard Cost Model), per quanto adattata alla natura ex ante dell'analisi.

Sotto questo profilo, un valido supporto è fornito dal Dip. della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri che sta elaborando una griglia di attività e costi standard sulla base delle MOA finora condotte a livello statale, griglia che potrà essere utilizzata come riferimento per le stime ex ante.

Per quanto attiene all'ambito di applicazione, alla luce delle peculiarità delle due forme di valutazione:

1. la MOA ex ante potrà essere limitata a quegli atti normativi (leggi e regolamenti) o provvedimenti amministrativi (deliberazioni di Giunta) che rispondono ai seguenti criteri:
  - a) regolano l'esercizio dei poteri autorizzatori, concessori o certificatori nei confronti di cittadini o imprese;
  - b) disciplinano l'accesso ai servizi pubblici da parte degli utenti;
  - c) disciplinano la concessione di benefici a cittadini o imprese (come quelli fiscali o monetari).
2. Gli Elenchi degli oneri introdotti o eliminati saranno invece redatti per gli atti normativi e amministrativi regionali non sottoposti a MOA ex ante.

Saranno comunque fatti salvi dalla valutazione ex ante, sia sotto forma di MOA che di bilancio di regolazione, gli atti normativi di principio o di indirizzo generale non applicabili in assenza delle relative norme attuative.

Infine, sotto il profilo organizzativo pare opportuno - data la sua natura eminentemente tecnica - affidare lo svolgimento dell'attività di MOA ex ante a gruppi di lavoro coordinati dai funzionari MOA della DG Presidenza (settore Strumenti della valutazione, programmazione negoziata e controlli comunitari) in ragione delle competenze specialistiche possedute e dell'esperienza in materia di consultazione e di valutazione economica accumulata da tali soggetti nel corso dello svolgimento di Analisi di impatto della regolazione e MOA ex post. La predisposizione degli elenchi dovrebbe invece competere al soggetto che redige l'atto, con l'assistenza dei funzionari MOA della DG Presidenza ai quali potrebbe essere demandato anche il compito di acquisire gli elenchi al fine di formulare il giudizio qualitativo finale circa il bilancio di regolazione dei provvedimenti.

Elenchi e MOA ex ante dovrebbero accompagnare il provvedimento e essere pubblicati sul sito web della Regione. Entro il 31 marzo di ogni anno, il settore Strumenti della valutazione, programmazione negoziata e controlli comunitari della DG Presidenza potrebbe predisporre e trasmettere alla Giunta una relazione complessiva sull'attività di redazione degli elenchi svolta nell'anno precedente, valutandone l'impatto in termini di semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi, anche con il supporto del nucleo tecnico operativo per la governance degli oneri amministrativi, di cui all'art. 2 bis della l.r. 40/2009.

Di seguito viene presentata la scheda operativa per l'azione 1.02 del PIS, che ricomprende anche le attività appena illustrate.

## Scheda Azione 1.03

### **Azione: 1.03. Valutazione di impatto e MOA ex ante**

**Descrizione:** l'avvio di un'attività sistematica di valutazione ex ante degli oneri amministrativi introdotti e/o eliminati implica l'elaborazione di una proposta metodologica complessiva diretta a definire l'ambito di applicazione della MOA ex ante, la metodologia, i soggetti deputati alla verifica, le forme di pubblicità, etc. nonché le modalità organizzative per lo svolgimento dell'analisi, in particolare le modalità per la selezione dei provvedimenti da sottoporre a MOA ex ante. Questo tipo di valutazione infatti interviene sui flussi dell'attività legislativa e amministrativa prima della loro adozione e comporta quindi l'inserimento di una fase ulteriore nel processo di formazione degli atti, con i conseguenti adattamenti organizzativi necessari.

Per garantire il necessario coordinamento, l'attività di misurazione degli oneri ex ante è anche oggetto di confronto tra Stato, Regioni e EE.LL. nell'ambito dei lavori del Comitato paritetico per il coordinamento delle metodologie MOA cui la Toscana partecipa. L'attività di MOA ex ante è infine oggetto dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome e Autonomie locali, per l'attuazione coordinata delle misure previste dal decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con la legge 4 aprile 2012, n. 35.

Oltre alle attività di MOA ex-ante, l'azione è diretta a rendere sistematica l'Analisi di impatto della regolazione (AIR), con particolare riferimento alla valutazione di impatto sulle PMI delle nuove iniziative legislative e amministrative (test PMI). Ciò al fine di garantire l'osservanza del divieto di goldplating, l'applicazione del principio di proporzionalità, il rispetto di quanto disposto dall'art. 6 della L. 180/2011 ("Statuto delle imprese"), nonché soddisfare il criterio di condizionalità ex ante costituito dal test PMI che la Commissione ha inserito nella proposta di regolamento COM(2011)615.

Premesso che la Regione dispone delle professionalità necessarie per la realizzazione sia di AIR che di test sulle PMI - in quanto l'attività di AIR, avviata nel 2001 con la l.r. 55/2008 è stata successivamente istituzionalizzata quale parte integrante del processo legislativo - va rilevato che lo svolgimento di tali analisi ha come presupposto indispensabile periodiche ricognizioni a frequenza semestrale dei provvedimenti legislativi e regolamentari di futura emanazione con impatto sulle imprese. Solo così è infatti possibile programmare per tempo l'attività di valutazione al fine di poterne utilizzare i risultati in sede di elaborazione dei provvedimenti.

L'applicazione del test PMI è anche oggetto dei lavori del Tavolo tecnico interistituzionale AIR-VIR istituito in sede di Conferenza Unificata per garantire il raccordo tra le attività di analisi di impatto di Stato, Regioni ed EE.LL., cui la Toscana partecipa.

### **Modalità e strumenti di attuazione:**

- l.r. 40/2009 "Legge di semplificazione e riordino normativo 2008"
- l.r. 55/2008 "Disposizioni in materia di qualità della normazione"
- Reg. interno GR 1/2009 (art. 18-22)
- d.p.g.r. 172/2009 "Metodologie tecniche e modalità organizzative per lo svolgimento dell'analisi di impatto e dell'analisi di fattibilità"
- Delibera di GR di approvazione della proposta metodologica

### **Soggetti esterni coinvolti**

Stato, Regioni, Enti locali, Autonomie funzionali, Amministrazioni periferiche dello Stato, interessi sociali organizzati, ordini professionali.

### Fasi procedurali

	<b>Descrizione fase</b>	<b>Inizio previsto</b>	<b>Fine prevista</b>
1	Realizzazione primo corso di formazione 2011 sull'AIR per il personale regionale		Conclusa
2	Realizzazione secondo corso di formazione 2012 sull'AIR per il personale regionale	Dicembre 2012	Dicembre 2012
3	Partecipazione ai lavori del Tavolo tecnico interistituzionale AIR-VIR istituito in sede di Conferenza unificata	Marzo 2011	
4	Recepimento nella normativa regionale dei principi e criteri direttivi definiti dalla normativa statale	Maggio 2012	Dicembre 2012
5	Elaborazione proposta per applicazione MOA ex ante	Luglio 2012	Conclusa
6	Presentazione in CTD della proposta metodologica e approvazione da parte della GR	Dicembre 2012	Gennaio 2013
7	Avvio di un'attività sistematica di predisposizione di elenchi degli oneri informativi introdotti ed eliminati	Febbraio 2013	
8	Prima sperimentazione di MOA ex ante su un provvedimento di nuova emanazione	Marzo 2013	Maggio 2013

### Indicatori

<b>Descrizione</b>	<b>Valore atteso 2011-2013</b>
MOA ex ante realizzate	1
Corsi di formazione realizzati	2

## **PARTE SECONDA**

### **Linea di intervento 2 Semplificazione normativa e dei processi nella PA**

#### **Scheda Azione 2.01**

**Azione:** 2.01. Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione delle opere private (l.r. 35/2011)

**Descrizione:** l'azione consiste nell'accelerare le procedure per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e nel consentire l'intervento della Regione volto a superare situazioni di inerzia o difficoltà procedurali nella realizzazione di opere private ritenute dalla Regione coincidenti con propri interessi qualificati.

#### **Modalità e strumenti di attuazione**

- DGR 843/2011: ricognizione delle opere pubbliche in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della legge e definizione delle modalità e dei criteri di elaborazione del documento operativo ai fini della realizzazione del monitoraggio delle procedure finalizzate alla realizzazione delle opere pubbliche strategiche
- DGR 864/2011 e decreto Dg Presidenza 4394/2011: definizione delle modalità operative del procedimento relativo all'attività di impulso e coordinamento regionale per la realizzazione o messa in esercizio di opere private
- Regolamento regionale 48/R/2012: disciplina dei limiti di costo delle opere pubbliche, ai fini dell'applicazione della legge
- Decisione 2/2012: standardizzazione delle procedure di rilevazione delle criticità nella realizzazione delle opere pubbliche strategiche e per il relativo superamento
- Decreto Direttore generale Presidenza 393/2012: costituzione del Nucleo di valutazione unitario per coordinare l'attività delle strutture regionali volte al superamento delle criticità inerenti l'attuazione delle opere pubbliche strategiche
- Decisione 3/2012: approvazione di indirizzi operativi alle strutture organizzative ad integrazione di quanto dettato dalla Decisione 2/2012
- Approvazione di una DGR per la definizione delle modalità operative del procedimento relativo alla comunicazione della determinazione negativa in ordine al rilascio di provvedimenti autorizzatori per la realizzazione o la messa in esercizio delle opere pubbliche strategiche

#### **Soggetti esterni coinvolti**

Enti locali, privati

#### **Fasi procedurali**

<b>Descrizione fase</b>	<b>Inizio previsto</b>	<b>Fine prevista</b>
Ricognizione delle opere pubbliche in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della legge e definizione delle modalità e criteri di elaborazione del documento operativo	...	Conclusa (3 Ottobre 2011)
Comunicazione della ricognizione delle opere pubbliche agli enti locali ai fini della predisposizione del relativo documento operativo	...	Ancora in corso (per il numero rilevante – oltre 1600 - di opere interessate)
Definizione di modalità e criteri di elaborazione del documento operativo		Conclusa (3 Ottobre 2011)

Definizione delle modalità del monitoraggio		Conclusa (3 Ottobre 2011)
Definizione delle modalità operative del procedimento sulla determinazione negativa (opere pubbliche)		In corso - la legge non prevede scadenza.
Definizione delle modalità operative del procedimento relativo all'attività di impulso e coordinamento regionale per la realizzazione o messa in esercizio di opere private	...	Conclusa (10 Ottobre 2011)
Approvazione del regolamento che disciplina i limiti di costo e opere pubbliche	...	Conclusa (12 Settembre 2012)
Standardizzazione delle procedure per il superamento delle criticità risultanti dal monitoraggio delle opere pubbliche, indirizzi operativi alle strutture regionali	...	Conclusa (gennaio 2012)
Istituzione di un Nucleo di valutazione unitario per il coordinamento delle attività volte al superamento delle criticità rilevate nel monitoraggio delle opere pubbliche strategiche		Conclusa (febbraio 2012)
Primo report di monitoraggio delle opere pubbliche finanziate con fondi regionali con riferimento al 30 Giugno 2012		Conclusa (luglio 2012)
Presentazione al Consiglio regionale di un rapporto sullo stato di attuazione della legge		Novembre 2012
Secondo report di monitoraggio delle opere pubbliche finanziate con fondi regionali con riferimento al 31 Dicembre 2012		Gennaio 2013

### Scheda Azione 2.02

**Azione:** 2.02. Riordino e riorganizzazione di commissioni, comitati e organismi simili. Censimento di organismi a composizione monocratica

**Descrizione:** l'azione consiste nella revisione del censimento degli organismi collegiali e censimento degli organismi monocratici esistenti nell'ordinamento regionale e nell'adeguamento dei compensi alle misure di riduzione della spesa previste nella l.r. 65/2010, art. 19.

#### **Modalità e strumenti di attuazione**

- DGR 781/2011: aggiornamento del censimento degli organismi collegiali e monocratici
- Successivi atti normativi (legge finanziaria 2012) e amministrativi, per la revisione degli organismi censiti e delle indennità percepite dai relativi componenti

#### **Soggetti esterni coinvolti**

Enti dipendenti della RT, soggetti privati

#### **Fasi procedurali**

<b>Descrizione fase</b>	<b>Inizio previsto</b>	<b>Fine prevista</b>
Aggiornamento del censimento degli organismi collegiali e monocratici	...	Conclusa (12 Settembre 2011)
Revisione degli organismi censiti e delle indennità percepite dai relativi componenti	Settembre 2011	Conclusa Dicembre 2011 (legge finanziaria 2012)
...	...	...

### Scheda Azione 2.03

**Azione:** 2.03. Definizione dei termini dei procedimenti amministrativi in attuazione della l.r. 40/2009

**Descrizione:** l'azione consiste nella conferma o rideterminazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi superiori a trenta giorni contenuti in leggi o regolamenti e nella definizione dei termini di conclusione dei procedimenti, fissati in atti amministrativi, di competenza della Giunta regionale, rivolti a soggetti privati o a soggetti pubblici e dei procedimenti disciplinati da fonti nazionali o comunitarie per i quali non è previsto alcun termine

#### Modalità e strumenti di attuazione

- DGR 804/2011: ridefinizione o conferma dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi superiori a trenta giorni contenuti in leggi o regolamenti

#### Soggetti esterni coinvolti

Enti locali, soggetti privati

#### Fasi procedurali

Descrizione fase	Inizio previsto	Fine prevista
Ridefinizione o conferma dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi superiori a trenta giorni contenuti in leggi o regolamenti		Conclusa (26 Settembre 2011)
...	...	...

### Scheda Azione 2.04

**Azione:** 2.04. Sistema dei servizi alle imprese - attuazione della l.r. 40/2009

#### Descrizione

L'azione è volta a garantire l'uniformità e la trasparenza delle informazioni relative ai procedimenti concernenti l'insediamento e l'esercizio di attività produttive. La disponibilità dei servizi telematici, omogenei su tutto il territorio e per tutti i procedimenti relativi all'insediamento e all'esercizio delle attività produttive, è forma di semplificazione indotta dalle TIC e risulta condizione imprescindibile per la garanzia dei livelli di servizio della PA previsti dalla legge.

L'azione prevede l'applicazione del modello di governance del sistema della PA toscana disegnato dalla DGR n. 129 del 07/03/2011 in relazione al tema SUAP. Il fine è quello di realizzare la piena partecipazione degli enti toscani coinvolti nell'elaborazione e nell'aggiornamento costante della banca dati regionale SUAP, attivando la piena operatività del Tavolo Tecnico Regionale SUAP (TTR) che ha come elemento distintivo la piena partecipazione territoriale sia nella componente amministrativa che tecnologica. Tale azione consente altresì la disponibilità di strumenti organizzativi di livello regionale quali servizi di assistenza e supporto erogati anch'essi per via telematica. L'azione di governance, sostenuta anche dal protocollo del 18.11.2010 fra Regione, Anci Toscana e Unioncamere Toscana, avrà come esiti la disponibilità, nell'ambito di RTRT, del "Sistema toscano dei servizi per le imprese", così come previsto dalla l.r. 40/2009.

In modo complementare all'azione di governance, si procederà alla traduzione dei contenuti, condivisi con le modalità sopra descritte, in servizi telematici disponibili per i sistemi informativi degli enti aderenti. Alla conclusione dell'intervento, la PA toscana disporrà della banca dati regionale dei procedimenti con l'inserimento di procedimenti complessi che coinvolgono enti terzi.

L'azione si sostanzia quindi nell'attivazione, nell'ambito dell'infrastruttura di rete regionale (RTRT), del "Sistema toscano dei servizi per le imprese", che comprende: la rete telematica dei SUAP, il sito istituzionale regionale per le imprese, la banca dati regionale SUAP, i siti istituzionali dei SUAP e l'attività regionale di assistenza e supporto ai SUAP, in attuazione delle norme nazionali, della l.r. 40/2009 e della DGR n. 129 del 07/03/2011.

#### Modalità e strumenti di attuazione

- DGR 129/2011: attuazione del modello di governance del sistema della PA toscana in materia di SUAP.
- Convenzioni con gli EE.LL. toscani per l'elaborazione e l'aggiornamento costante della banca dati regionale SUAP.

#### Soggetti esterni coinvolti

Enti locali, Uffici periferici delle Amministrazioni Centrali, Associazioni di categoria, Ordini professionali, Agenzie per le imprese, Associazioni degli enti locali, Camere di Commercio, Agenzie Regionali

#### Fasi procedurali

Descrizione fase	Inizio previsto	Fine prevista
Stipula di convenzioni con gli EELL toscani	Gennaio 2012	Gennaio 2013
Acquisizione di beni e servizi	Febbraio 2012	Febbraio 2013
Attuazione del modello di governance del sistema della PA toscana in materia di SUAP	Marzo 2011	Giugno 2015

#### Risorse finanziarie

Tabella risorse programmate				
Anno	E/U	Capitolo	Atto	Importo
2012	U	14184		1.034.550
2013	U	14127		141.570
2014	U	14009		60.500

#### Indicatori

Descrizione	Valore atteso
Disponibilità dei servizi di piattaforma necessari alla gestione della pratica complessa	Disponibilità dal 2014
Stipula di convenzioni con EE.LL. aderenti al sistema	5

## Scheda Azione 2.05

**Azione:** 2.05. Semplificazione procedure di accesso sovvenzioni regionali per attività produttive

**Descrizione:** l'azione consiste nella revisione della normativa in materia di accesso alle sovvenzioni regionali a favore delle attività produttive attraverso l'adozione di una disciplina amministrativa unitaria. Sarà poi sostenuta l'informatizzazione dell'accesso alle agevolazioni regionali. La nuova disciplina concede inoltre alle imprese che vogliono accedere ai contributi regionali la facoltà, come misura di accelerazione e snellimento dell'iter istruttorio delle domande di agevolazione, di attestare alcuni requisiti attraverso una relazione tecnica ed una attestazione rilasciata in forma giurata dai soggetti iscritti nel registro dei revisori legali di cui al d.lgs. 39/2010.

L'intervento si raccorda con l'azione 1.02 Manuale di semplificazione dei bandi.

**Modalità e strumenti di di attuazione:**

- l.r. 38/2012
- DGR di approvazione della nuova disciplina amministrativa unitaria

**Soggetti esterni coinvolti:** Associazioni di categoria, amministrazioni statali , CCIAA

### Fasi procedurali

Descrizione fase	Inizio previsto	Fine prevista
Approvazione da parte della Giunta Regionale della proposta di legge "Modifiche alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive)"		Conclusa (14/11/2011)
Approvazione, da parte del Consiglio Regionale, della legge regionale 38/2012		Conclusa (19/07/2012)
Realizzazione, a cura di Sviluppo Toscana spa, ai sensi dell'art. 5 sexies della proposta di legge, di: a) una banca dati di tutte le agevolazioni regionali a favore delle imprese; b) un sistema informativo che consenta sia l'informazione all'utenza che lo svolgimento telematico del procedimento amministrativo; c) una modulistica standard finalizzata ad eliminare obblighi informativi che determinano un incremento dei costi o un allungamento dei tempi.		Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge

## Scheda Azione 2.06

**Azione:** 2.06. Miglioramenti di processo relativi alla semplificazione amministrativa in agricoltura

**Descrizione:** l'azione, nell'ambito della programmazione settoriale agricolo-forestale, è finalizzata a rendere omogenee le procedure per presentare istanze di aiuto, per istruire le pratiche e per verificare i presupposti per procedere ai pagamenti, in modo che esse possano essere seguite dagli stessi soggetti, anche se nell'ambito di regimi di aiuto diversi.

Al fine di standardizzare le procedure relative a procedimenti che riguardano più soggetti istituzionali ed il collegamento con il sistema informativo di ARTEA, il 14 novembre 2011 è stato

firmato un Protocollo d'intesa tra la Regione Toscana, UPI Toscana, UNCEM Toscana, ANCI Toscana, per la semplificazione della governance dello sviluppo rurale in Toscana.

Le azioni fanno riferimento alla creazione di un sistema integrato di controlli sulle imprese agricole, alla razionalizzazione del sistema informativo per la PA e la creazione di punti di informazioni agli utenti, alla standardizzazione delle procedure, alla formazione del personale, alla creazione di un gruppo di coordinamento tra Regione e Artea con UPI, UNCEM, ANCI Toscana, in un panorama in cui più soggetti istituzionali sono titolari di competenze che spesso si intrecciano e si integrano a vicenda.

Con il 2013 saranno delineate insieme ad ARTEA le attività di semplificazione delle procedure per la nuova programmazione 2014-2020 del Programma di Sviluppo Rurale, tenendo conto dell'evoluzione del quadro istituzionale, con particolare riferimento alla riforma delle Province. Particolare importanza rivestirà l'aggiornamento continuo del personale degli Enti interessati.

**Modalità di attuazione:**

- DGR n. 943 del 7/11/2011
- convenzioni per attuazione del Registro Unico dei Controlli alle imprese agricole (RUC)

**Soggetti esterni coinvolti:** Enti locali, Uffici periferici delle Amministrazioni Centrali, Associazioni di categoria, CAA, ARTEA

**Fasi procedurali**

<b>Descrizione fase</b>	<b>Inizio previsto</b>	<b>Fine prevista</b>
Firma Protocollo d'intesa per la semplificazione della governance dello sviluppo rurale in Toscana		Conclusa 14/11/2011
Semplificazione procedure per l'accesso delle imprese ai contributi previsti dal PSR 2007-2013	Ottobre 2011	Conclusa Luglio 2012
Stipula di convenzione con Provincia di Firenze per attuazione Registro Unico dei Controlli in agricoltura	Novembre 2011	Conclusa Febbraio 2012
Costruzione sistema semplificato di accesso ai contributi per le imprese, in preparazione del PSR 2014-2020	Gennaio 2013	Dicembre 2013
Formazione del personale	Gennaio 2012	Dicembre 2013

## Linea di intervento 3 Le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) come motore della semplificazione

### Scheda Azione 3.01

**Azione:** 3.01 "Anagrafe" dei procedimenti amministrativi

#### Descrizione

L'azione consiste nel completamento della ricognizione complessiva dei procedimenti i cui termini di conclusione sono stabiliti in atti amministrativi regionali e la loro raccolta in un unico atto ricognitorio, provvedendo alla realizzazione di una nuova banca dati ("Anagrafe") alimentata con l'inserimento "ex novo" di tutti i procedimenti censiti. Tale banca dati conterrà tutte le informazioni utili al cittadino e sarà resa disponibile mediante le infrastrutture di cooperazione, oltre che sul sito istituzionale della Regione, anche alla rete degli sportelli informativi per il cittadino che vede negli Uffici Relazioni con il Pubblico una garanzia di qualità delle risposte, di affidabilità dei contenuti informativi e di riduzione del numero delle interazioni. L'anagrafe dei procedimenti amministrativi regionali, come sopra configurata, costituirà altresì attuazione del Codice dell'Amministrazione digitale, in quanto conterrà tutte le informazioni utili al cittadino e sarà visibile sul sito istituzionale della Regione. Sarà inoltre dato avvio alla realizzazione di un sistema di "mappatura" dei procedimenti attraverso l'ulteriore sviluppo del sistema informativo "anagrafe", capace di garantire la conoscenza dei singoli procedimenti amministrativi nel loro dinamico rappresentarsi.

#### Modalità e strumenti di attuazione

- DGR 804/2011: definizione dei termini dei procedimenti amministrativi regionali in attuazione della LR 40/2009
- GDL permanente istituito dal CTD nella seduta del 4.11.2010 e composto da: DG Presidenza – ACO Attività giuridica e legislativa (Responsabile), DG OR, tutti gli affari generali/giuridici delle altre DG
- Contratto di fornitura "Progettazione, realizzazione e manutenzione di prodotti software per l'innovazione e la semplificazione nella pubblica amministrazione" stipulato il 21/02/2011 (CIG 0467236756)
- DGR: legittimazione anagrafe quale sede unica e permanente dei procedimenti amministrativi della Regione

#### Soggetti coinvolti

Enti dipendenti della Regione Toscana

#### Fasi procedurali

Descrizione fase	Inizio previsto	Fine prevista
Anagrafe procedimenti amministrativi regionali contenente tutti i procedimenti censiti nella delibera di Giunta 804/2011, nonché quelli in cui il termine di conclusione è disciplinato da atti normativi regionali.	Novembre 2011	Collaudo: 12/06/2012 Operatività: Dicembre 2012
Strumenti di gestione dei singoli procedimenti avviati e basati sui medesimi indicatori previsti "in astratto" nell'anagrafe e declinati sul singolo procedimento.	Gennaio 2012	Collaudo: 20/09/2012 Operatività: Dicembre 2012
Superamento del censimento periodico dei procedimenti da effettuarsi con atto amministrativo e approvazione di un ulteriore atto di Giunta che legittimi l'anagrafe stessa quale sede unica e permanente dei procedimenti amministrativi della Regione.	A conclusione fase 1	Nel corso del 2013

## Risorse finanziarie

Tabella risorse programmate				
Anno	E/U	Capitolo	Atto	Importo
2012	U	71070	DD 6482/2010	108.000,00

## Indicatori

Descrizione	Valore atteso
Tempo di aggiornamento dell'anagrafe dei procedimenti regionali	10 giorni dall'esecutività dell'atto che riguarda il procedimento
Completezza del monitoraggio sui singoli procedimenti avviati	Numero, tipologia, durata effettiva, partecipazione, contenziosi

### Scheda Azione 3.02

**Azione:** 3.02. Servizi di pagamento per via telematica

#### Descrizione

L'azione prevede l'attivazione dell'infrastruttura regionale per l'erogazione di servizi di pagamento on line con modalità multicanale e l'integrazione della stessa infrastruttura con gli eventuali sistemi di gestione dei pagamenti on line già utilizzati da altri enti locali.

#### Modalità e strumenti di attuazione

- Contratto N. 7236 di Repertorio 3420 di Raccolta sottoscritto in data 30 Gennaio 2009 per la "Fornitura di una infrastruttura per l'erogazione di Servizi di pagamento"
- Protocolli d'Intesa/Convenzioni

#### Soggetti esterni coinvolti

Enti locali

#### Fasi procedurali

Descrizione fase	Inizio previsto	Fine prevista
Integrazione payment services con MPS	Gennaio 2012	Dicembre 2012
Integrazione bollo auto Regione Toscana nell'infrastruttura	Gennaio 2012	Dicembre 2012
Integrazione della piattaforma con altri sistemi di gestione dei pagamenti	Gennaio 2013	Giugno 2014
Diffusione della piattaforma	Gennaio 2013	Giugno 2015

## Risorse finanziarie

Tabella risorse programmate				
Anno	E/U	Capitolo	Atto	Importo
2011	U	14220	DD 6278/2011 DD 6815/2007	690.408,40
2012	U	14127		283.700
2013	U			385.200

## Indicatori

Descrizione	Valore atteso
Numero di soggetti pubblici e privati che utilizzano l'infrastruttura per i servizi di pagamento on line	150

### Scheda Azione 3.03

**Azione:** 3.03. Sistema regionale di e-procurement

#### Descrizione:

L'azione consiste nella diffusione del sistema di e-procurement presso la PA Toscana e nell'attività di supporto delle associazioni di categoria per l'utilizzo del sistema regionale di e-procurement e del mercato elettronico da parte delle imprese toscane al fine di garantire la semplificazione nello svolgimento delle procedure di gara.

Le attività di promozione e la diffusione del sistema regionale di e-procurement nei confronti degli enti toscani vengono svolte dalle strutture regionali con il supporto del Gestore del sistema per quanto concerne gli aspetti di formazione ed utilizzo del sistema telematico.

La promozione del sistema nei confronti delle imprese toscane viene svolta dalle principali associazioni di categoria con le quali Regione Toscana ha sottoscritto un apposito protocollo d'intesa e con la collaborazione di Consip SpA.

#### Modalità e strumenti di attuazione

- Protocollo d'intesa fra Regione Toscana ed Associazioni di categoria stipulato in data 19/11/2009 (DGR 984/2009) e prorogato fino al 31/12/2012 (DGR 935/2011)
- Accordo di collaborazione per il supporto allo sviluppo del sistema di e-procurement nella Regione Toscana tra MEF, Consip e Regione Toscana (DGR 496/2008 e DGR 251/2010)
- Contratto per l'affidamento del ruolo di gestore del sistema del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START stipulato in data 23/12/2010

#### Soggetti esterni coinvolti

Enti locali, Associazioni di categoria, Consip SpA, Ministero dell'Economia e delle Finanze

#### Fasi procedurali

Descrizione fase	Inizio previsto	Fine prevista
Attuazione protocollo di intesa con le associazioni di categoria	Gennaio 2010	Dicembre 2012
Attivazione di strumenti finalizzati alla diffusione del sistema di e-procurement presso la PA Toscana	Gennaio 2011	Dicembre 2013

#### Risorse finanziarie

Tabella risorse programmate				
Anno	E/U	Capitolo	Atto	Importo
2011	U	14009 14143	DD 5013/2010	474.300
2012	U	24037 71071		381.024
2013	U	71037		529.676

## Indicatori

Descrizione	Valore atteso
Numero di procedure di gara svolte in modalità telematica dalle amministrazioni del territorio	Incremento del 10 % ogni anno

### Scheda Azione 3.04

**Azione:** 3.04 Servizi per la fatturazione elettronica

#### Descrizione:

L'azione prevede la realizzazione e promozione delle infrastrutture per i servizi di fatturazione elettronica destinati a enti locali e privati che operano sul territorio toscano al fine di informatizzare integralmente il ciclo ordine-consegna-fatturazione-pagamento, permettendo benefici in termini di semplificazione, efficienza e trasparenza.

**Modalità e strumenti di attuazione:** Convenzioni con soggetti pubblici e soggetti istituzionali

#### Soggetti esterni coinvolti

PA toscana, imprese toscane

#### Fasi procedurali

Descrizione fase	Inizio previsto	Fine prevista
Attivazione della piattaforma per la fatturazione elettronica per il sistema sanitario toscano	Gennaio 2012	conclusa
Diffusione del sistema per la fatturazione elettronica presso gli ESTAV toscani	Giugno 2012	Giugno 2013
Analisi di fattibilità per la realizzazione di una piattaforma regionale per la fatturazione elettronica	Gennaio 2013	Dicembre 2013
Definizione del processo e fornitura di strumenti per elaborare specifiche di interoperabilità finalizzate all'integrazione degli applicativi dei soggetti partecipanti	Giugno 2013	Dicembre 2013
Implementazione e attivazione del sistema per la fatturazione elettronica e sviluppo dell'infrastruttura di cooperazione applicativa con l'obiettivo di consentire l'accesso alla rete tramite applicazioni verticali	Gennaio 2014	Giugno 2015

## Indicatori

Descrizione	Valore atteso
Numero di soggetti che utilizzano la piattaforma	5

## Scheda Azione 3.05

**Azione:** 3.05 Dematerializzazione

### Descrizione

L'azione, finalizzata al consolidamento del percorso di dematerializzazione della PA toscana per favorire la semplificazione e la trasparenza, consiste, in una prima fase, nella diffusione di servizi telematici che abilitano lo scambio telematico di documenti digitali tra pubbliche amministrazioni e tra PA toscana e privati e, in una seconda fase, nell'attivazione, presso il Centro servizi di RTRT, del sistema di conservazione a lungo termine di documenti e archivi digitali e nella diffusione dello stesso presso le pubbliche amministrazioni toscane.

Il risultato operativo della prima fase dell'azione è l'attivazione del sistema di protocollazione elettronica interoperabile e del portale dedicato ai soggetti privati che automatizza anche le funzioni di Protocollo, semplificando, accelerando e rendendo più trasparenti le loro comunicazioni con la PA toscana. Il documento inviato viene protocollato dall'amministrazione destinataria e al mittente viene comunicato al proprio domicilio digitale con la notifica del numero di protocollo. L'applicazione consente inoltre agli utenti di avere un quadro completo delle comunicazioni inviate e ricevute e di sapere lo stato delle proprie pratiche.

Il progetto attua il Codice dell'Amministrazione digitale - CAD, d.lgs, 82/2005 nell'articolo 47.

L'azione prevede inoltre l'attivazione del sistema di conservazione digitale mediante il quale le pubbliche amministrazioni possono gestire il loro archivio di deposito e il loro archivio storico, sia per la parte digitale che per la parte cartacea, realizzando così la necessaria unitarietà dell'archivio prodotto da un soggetto, in riferimento al dettato del d.lgs. 24/2004 - Testo unico dei Beni culturali, e in riferimento alla l.r. 54/2009.

### Modalità e strumenti di attuazione

- Deliberazione di GR per l'approvazione e la diffusione del Manuale di Conservazione
- Comunicazione per la conoscenza dello strumento (presentazione ufficiale e diffusione materiale informativo)
- Attivazione del gruppo di lavoro RTRT per la diffusione sul territorio
- Organizzazione di un percorso formativo e di certificazione delle figure di Responsabile della Conservazione (ex del. CNIPA 11/2004)
- Aggiornamento in fase di manutenzione della l.r. 54/2009 con riferimento esplicito a questo tipo di modalità di comunicazione e in riferimento al CAD

Piattaforma per lo scambio di documenti digitali e comunicazioni telematiche

- Deliberazione di GR per l'approvazione e la diffusione del Manuale di Gestione del protocollo e dei flussi documentali
- Comunicazione per la conoscenza dello strumento (presentazione ufficiale e diffusione materiale informativo)

### Soggetti coinvolti

Tutte le strutture di RT, Consiglio regionale, enti locali della PA toscana, soggetti della Sanità toscana, cittadini singoli o in forma organizzata (associazioni etc.), imprese, professionisti e ordini professionali, agenzie regionali; tendenzialmente il progetto potrà coinvolgere anche uffici periferici delle Amministrazioni Centrali.

## Fasi procedurali

Descrizione fase	Inizio previsto	Fine prevista
Diffusione di servizi telematici relativi alle funzioni di scambio di documenti digitali per RT	Gennaio 2012	Dicembre 2013
Attivazione di enti locali per l'uso della piattaforma per lo scambio di documenti digitali	Aprile 2012	Dicembre 2014
Redazione del Manuale di Gestione del protocollo e dei flussi documentali	Giugno 2012	Dicembre 2012
Formazione e diffusione sul regolamento relativo alla gestione del protocollo e dei flussi documentali	Febbraio 2013	Febbraio 2014
Diffusione sulle strutture regionali e sugli enti di un modello di richiesta di comunicazione per bandi rivolti ai privati	Ottobre 2012	Febbraio 2013
Attivazione di 3 filiere documentali di RT sul sistema di conservazione digitale a lungo termine di documenti	Gennaio 2013	Giugno 2013
Definizione di protocolli/intese con enti locali per l'uso della piattaforma per la conservazione digitale a lungo termine di documenti	Gennaio 2013	Giugno 2013
Attivazione di enti locali per l'uso della piattaforma per la conservazione digitale a lungo termine di documenti	Dicembre 2012	Giugno 2015
Redazione del Manuale di Conservazione	Luglio 2013	Dicembre 2014

## Risorse finanziarie

Tabella risorse programmate				
Anno	E/U	Capitolo	Atto	Importo
2009	U			1.600.539,07
2011	U	14012	DD 3692/2009	212.000
2012	U	14143	DD 6348/2011	142.669,33
2013	U	14009	DD 1109/2012	172.798,2
2014	U	14141		76.822,95

## Indicatori

Descrizione	Valore atteso
Attivazione di enti locali toscani sulla piattaforma per lo scambio di documenti digitali tra cittadini e PA	50 soggetti
Scambio documenti telematici tra PA e cittadini-imprese	40% del totale annuo
Numero filiere documentali attivate per la conservazione	8
Numero enti attivi sulla piattaforma per la conservazione digitale	15

## Scheda Azione 3.06

**Azione:** 3.06 Accesso semplificato ai servizi della PA

**Descrizione:**

L'azione promuove la diffusione della Carta Nazionale dei Servizi/Carta Sanitaria Elettronica (CNS/TSE) come chiave di accesso autenticato ai servizi telematici della PA, con l'obiettivo di assicurare la fruizione in maniera semplice, sicura e integrata dei servizi.

L'azione prevede, da un lato, la manutenzione, il dispiegamento e la diffusione delle tecnologie per la sicurezza in rete, dall'altro, la promozione dell'attivazione della tessera sanitaria (CNS/TSE) anche al fine di favorire l'utilizzo del fascicolo elettronico (FSE) e degli ulteriori strumenti e servizi in rete.

**Modalità e strumenti di attuazione**

- Gara pubblica per il potenziamento dell'infrastruttura di autenticazione e autorizzazione ai servizi on-line
- Contratti di appalto in essere stipulati ai sensi della l.r. 38/2007
- DGR 1020/2011 - Protocollo d'intesa tra Regione Toscana e ANCI Toscana finalizzato al coordinamento delle iniziative in relazione ai settori dell'innovazione tecnologica ed organizzativa finalizzati allo sviluppo della Società dell'Informazione e della conoscenza
- Gruppo di lavoro interdirezionale per definire le modalità per l'impiego della Carta Regionale dei Servizi per la gestione degli abbonamenti Pegaso

**Soggetti esterni coinvolti**

Pubbliche Amministrazioni toscane

**Fasi procedurali**

Descrizione fase	Inizio previsto	Fine prevista
Attivazione del nuovo punto di accesso ai servizi per i cittadini		Conclusa
Potenziamento e gestione della infrastruttura per la creazione dell'identità digitale con l'obiettivo di garantire l'autenticazione e l'autorizzazione ai servizi e alla transazioni con riferimento agli standard di sicurezza e alla interoperabilità con il livello nazionale	Gennaio 2011	Dicembre 2014
Delibera per la diffusione della TS-CNS (carta sanitaria elettronica) come Carta Regionale dei Servizi	Ottobre 2012	Dicembre 2012
Attività del gruppo di lavoro per la definizione delle modalità di impiego della CNS per la mobilità regionale	Giugno 2012	Giugno 2013
Realizzazione delle infrastrutture necessarie alla gestione dei servizi a valore aggiunto sulla TS-CNS	Ottobre 2012	Gennaio 2013
Estensione della infrastruttura che garantisce in sicurezza l'identità digitale al fine di consentire l'accesso ai servizi on-line mediante dispositivi mobili (smartphone e PDA)	Dicembre 2012	Settembre 2013
Diffusione delle tecnologie e degli strumenti a norma in grado di garantire la riservatezza e la sicurezza dei processi in rete (quali le firme elettroniche, la posta elettronica certificata ed i certificati di sicurezza)	Gennaio 2011	Giugno 2016

## Risorse finanziarie

Tabella risorse programmate				
Anno	E/U	Capitolo	Atto	Importo
2011	U	14143 24037 14009	DD 6529/2010 DD 3835/2010	474.025,14
2012	U			414.776,97
2013	U			414.506,97
2014	U			210.106,97

## Indicatori

Descrizione	Valore atteso
Attivazione di un sistema di gestione della CSE/CNS utilizzabile dalle Pubbliche Amministrazioni Toscane	Funzionalità disponibile al 01/06/2012
Realizzazione sezione istituzionale per la comunicazione sul tema CNS e servizi	Pubblicata entro 01/02/2013
Adesione al contratto aperto di RT da parte delle Pubbliche Amministrazioni Toscane	200 atti di adesione
Utilizzo dell'infrastruttura da parte di soggetti pubblici e privati	20.000 utenti

### Scheda Azione 3.07

**Azione:** 3.07 Cancelleria Telematica

#### Descrizione:

L'azione si propone di consolidare il sistema Cancelleria Telematica e la diffusione dei servizi digitali in ambito di giustizia, orientati al processo civile telematico (PCT), al fine di concorrere alla riduzione dei tempi di gestione dei processi ai livelli minimi imposti dai vincoli procedurali e assicurare il miglioramento della qualità del servizio di amministrazione della giustizia degli uffici giudiziari del territorio toscano.

La Cancelleria Telematica è un'infrastruttura che permette la comunicazione fra gli uffici Giudiziari, gli avvocati e i consulenti tecnici d'ufficio (CTU).

La Cancelleria Telematica consente le comunicazioni con:

1. l'Agenzia delle Entrate per la registrazione delle sentenze;
2. i Comuni della Toscana per i provvedimenti di Stato Civile;
3. i Consigli notarili contribuendo così a concludere rapidamente atti e negozi giuridici, assicurando la correttezza dello svolgimento dell'attività notarile anche nel caso in cui le parti interessate si trovino in luoghi diversi;
4. i cittadini che possono accedere comodamente, e senza vincoli di orario, ai fascicoli dei processi civili (correnti o definiti), che li vedono coinvolti.

Il sistema Cancelleria telematica è in fase di integrazione con il "Processo civile telematico" (PCT); in particolare verrà realizzato un Punto di Accesso (PdA) certificato dal Ministero della Giustizia.

Inoltre Regione Toscana si è resa disponibile a collaborare per la raccolta delle sentenze penali, che consente agli uffici giudiziari giudicanti (Corte d'Appello, Tribunali,) di trasmettere le sentenze penali emesse agli uffici requirenti (Procura generale, Procure presso i Tribunali) per gli adempimenti di rito.

**Modalità e strumenti di attuazione:** Convenzioni/Protocolli di Intesa con soggetti pubblici

**Soggetti esterni coinvolti**

Pubbliche Amministrazioni toscane

**Fasi procedurali**

Descrizione fase	Inizio previsto	Fine prevista
Consolidamento del sistema Cancelleria Telematica	Gennaio 2011	Gennaio 2013
Integrazione del sistema cancelleria telematica con il PCT	Maggio 2011	Gennaio 2013
Adesione alla Rete Telematica regionale degli Ordini degli Avvocati della Toscana	Giugno 2012	Luglio 2012
Attivazione del PdA di Regione Toscana	Maggio 2011	Luglio 2012
Approvazione, da parte del Comitato Guida, del piano di lavoro per l'evoluzione della Cancelleria Telematica verso il PdA di RT	Luglio 2012	Dicembre 2012
Completamento del PdA per accesso Avvocati e CTU	Luglio 2012	Giugno 2013
Ampliamento dei servizi al cittadino	Gennaio 2013	Dicembre 2013
Completamento della "Raccolta Sentenze Penali"	Giugno 2012	Dicembre 2013
Consolidamento Cancelleria Telematica per Uffici Giudiziari	Agosto 2012	Dicembre 2014

**Risorse finanziarie**

Tabella risorse programmate				
Anno	E/U	Capitolo	Atto	Importo
2010	U	14191	DD 6482/2010	157.920
2011	U		DD 3521/2011 DD 1943/2012	168.000
2012	U		DD 2627/2011 DD 2699/2011	141.420
2013	U			108.900

Tabella risorse da riprogrammate				
Anno	E/U	Capitolo	Atto	Importo
2012	U	14191	----	83.760,00

**Indicatori**

Descrizione	Valore atteso
Comunicazione telematiche	1.000 ogni anno
Utenti accreditati del sistema Cancelleria Telematica	10.000
Fascicoli disponibili on-line	500.000



REGIONE TOSCANA  
GIUNTA REGIONALE

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 31-03-2014 (punto N 9)**

Delibera N 249 del 31-03-2014

*Proponente*  
ENRICO ROSSI  
DIREZIONE GENERALE PRESIDENZA

*Pubblicità/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD)*  
*Dirigente Responsabile ELVIRA PISANI*  
*Estensore IOLANDA TURTURICI*  
*Oggetto*

Valutazione ex ante oneri amministrativi - approvazione metodologia di misurazione e avvio attività.

*Presenti*  
ENRICO ROSSI                      ANNA RITA BRAMERINI      ANNA MARSON  
GIANFRANCO                      VITTORIO BUGLI              VINCENZO CECCARELLI  
SIMONCINI  
STEFANIA SACCARDI      EMMANUELE BOBBIO

*Assenti*  
GIANNI SALVADORI      LUIGI MARRONI              SARA NOCENTINI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Cartaceo+Digitale	Valutazione ex ante oneri

## LA GIUNTA REGIONALE

CONSIDERATO che un buon uso della regolazione e un sistema amministrativo efficiente rappresentano condizioni di contesto positive che rilanciano la crescita e la competitività, in accordo con gli obiettivi definiti dalla strategia di Lisbona;

VISTA la comunicazione COM(2010)543def con cui la Commissione Europea, nel contesto della strategia di Lisbona, ha assunto l'impegno diretto a legiferare con intelligenza al fine di semplificare la normativa esistente e ridurre gli oneri amministrativi, nonché concepire meglio le nuove disposizioni e rafforzare il rispetto e l'efficacia della normativa;

VISTO l'art. 6, c.2 lett. f) del D.L. Sviluppo n. 70/2011 che - nel modificare l'art. 25 del D. Lgs 112/2008 ha previsto che Regioni, province e comuni adottino, nell'ambito della propria competenza e sulla base delle attività di MOA, programmi di carattere normativo, amministrativo e organizzativo finalizzati alla progressiva riduzione degli oneri amministrativi;

VISTI gli artt. 6 e 8 della L. 180/2011 che - nel disporre l'obbligo per Stato, regioni, enti locali ed enti pubblici di valutare l'impatto delle iniziative legislative e regolamentari, anche di natura fiscale, sulle imprese prima della loro adozione - hanno sancito il principio di proporzionalità e di gradualità nell'introduzione di nuovi adempimenti e oneri a carico delle imprese, e il principio della compensazione degli oneri regolatori, stabilendo il divieto di introduzione negli atti normativi e amministrativi a carattere generale di nuovi oneri amministrativi a carico di cittadini, imprese e altri soggetti privati senza contestualmente ridurne o eliminarne altri;

VISTO l'art. 15 della L. n. 183/2011 (Legge di stabilità 2012) che, nel modificare l'art. 14 della L. 246/2005 introduce il divieto di *goldplating* ovvero di introduzione o mantenimento mediante gli atti di recepimento delle direttive comunitarie di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse;

VISTO l'art. 1 della l.r. 40/2009 che individua la riduzione degli oneri amministrativi e dei tempi delle procedure e degli adempimenti amministrativi come obiettivo permanente dell'azione legislativa e amministrativa regionale;

VISTO il Progetto integrato di sviluppo (PIS) "Semplificazione" del PRS 2011-2015 che prevede lo svolgimento di un'attività sistematica di misurazione e riduzione (MOA) ex post degli oneri amministrativi imposti dalla legislazione regionale vigente nonché l'avvio di un'attività di valutazione ex ante degli oneri amministrativi introdotti e/o eliminati da provvedimenti legislativi e amministrativi di nuova emanazione;

VISTO il Protocollo di intesa in tema di governance per la riduzione degli oneri amministrativi -sottoscritto tra Regione, Autonomie locali e associazioni di categoria delle imprese il 23 novembre 2012 - che, ai sensi dell'art. 2 bis della l.r. 40/2009, ha istituito il Nucleo tecnico operativo per la governance regionale in materia di riduzione degli oneri;

PRESO ATTO dell'indicazione del Nucleo tecnico operativo circa la necessità di prevenire la formazione di nuovi oneri burocratici a carico delle imprese in sede di emanazione di nuovi provvedimenti, affiancando all'attività di MOA ex post sulla legislazione vigente un'attività sistematica di misurazione ex ante;

VISTO il DPCM 25 gennaio 2013 che disciplina i criteri per l'effettuazione della stima dei costi amministrativi derivanti da oneri informativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese fornendo un "tariffario standard" degli adempimenti, costruito sulla base delle misurazioni degli oneri amministrativi condotte a livello statale;

VISTA la proposta per l'avvio di un'attività sistematica di valutazione ex ante degli oneri amministrativi che fornisce indicazioni di carattere metodologico e procedurale per lo svolgimento dell'attività;

PRESO ATTO del parere favorevole del Comitato Tecnico di Direzione espresso nella seduta del 20 marzo 2014;

A voti unanimi

DELIBERA

- 1) di approvare la proposta metodologica per l'avvio di un'attività sistematica di valutazione ex ante degli oneri amministrativi di cui all'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente atto;
- 2) di dare avvio ad una attività sistematica di valutazione ex ante di proposte di legge e regolamenti regionali;
- 3) di individuare nel Settore Strumenti della Programmazione Negoziata e della Valutazione Regionale la struttura responsabile per la realizzazione della valutazione ex ante;
- 4) di dare mandato al Direttore generale della Direzione Presidenza di fornire le indicazioni operative necessarie per l'avvio dell'attività.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA  
IL DIRETTORE GENERALE  
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

IL Dirigente Responsabile  
ELVIRA PISANI

IL Direttore Generale  
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

## ALLEGATO A

### PROPOSTA PER L'AVVIO DI UN'ATTIVITA' SISTEMATICA DI VALUTAZIONE EX ANTE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI

#### Premessa

Le imprese sono tenute a dedicare molto tempo ad attività di produzione di informazioni e di rendicontazione che sono imposte dalla normativa su un'ampia gamma di materie. L'UE stima che i costi di tali attività rappresentino attualmente il 3,5% del PIL dell'Unione Europea e il 4,6% del PIL dell'Italia. Il taglio dei costi della burocrazia rappresenta pertanto un fattore chiave:

- per eliminare vincoli e liberare risorse per lo sviluppo e la competitività delle imprese
- per rendere effettivi i diritti dei cittadini senza aumentare la spesa pubblica

Nel corso degli ultimi 15 anni, le politiche di semplificazione di tutti i Paesi europei e dell'area OCSE hanno conferito grande rilievo al miglioramento della qualità della regolazione e alla riduzione della burocrazia che grava su imprese e cittadini definendo strategie dirette a razionalizzare e semplificare la legislazione vigente e in corso di adozione. Tra i principali strumenti a supporto di tali politiche vi è la misurazione e riduzione degli **oneri amministrativi**<sup>1</sup> (MOA).

L'utilizzo di strumenti di valutazione degli oneri - che agiscano sia ex post sulla legislazione regionale vigente che ex ante sui flussi dell'attività legislativa e amministrativa prima della loro adozione - garantisce il rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità nell'introduzione di nuovi adempimenti e oneri per le PMI (art. 6 L. 180/2011), del principio di invarianza degli oneri a carico delle imprese (art. 8 L. 180/2011), del divieto di *goldplating* ovvero di introduzione o mantenimento mediante gli atti di recepimento delle direttive comunitarie di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse (art. 15 L. n. 183/2011).

La Regione Toscana ha intrapreso dal 2010 un'attività sistematica di misurazione e riduzione degli oneri amministrativi e dei tempi burocratici (MOA) posti a carico delle imprese dalla legislazione regionale vigente, al fine di razionalizzare e semplificare lo stock esistente di regole, prassi e procedure regionali.

Le misurazioni costituiscono la base informativa per la redazione di piani di riduzione diretti a identificare il pacchetto di misure normative, organizzative e tecnologiche per l'abbattimento degli oneri e dei tempi. Per essere redatti e implementati in maniera efficace, i piani richiedono la cooperazione, in un'ottica di governance, di tutti i soggetti pubblici e privati che sono parte dei procedimenti amministrativi e destinatari finali delle politiche. Ai sensi dell'art. 2 bis della l.r. 40/2009, la Regione ha pertanto promosso l'istituzione di una sede di coordinamento politico istituzionale e tecnico-operativo che coinvolge EE.LL. e parti economico-sociali per la predisposizione e implementazione uniforme sul territorio regionale di programmi di riduzione degli oneri amministrativi e dei tempi burocratici.

Con l'azione 1.02 del PIS Semplificazione del PRS 2011-2015 intende ora affiancare all'attività di MOA ex post sulla legislazione vigente, un'attività sistematica di valutazione ex ante degli oneri informativi, introdotti e/o eliminati da provvedimenti normativi e amministrativi regionali al fine di

---

<sup>1</sup>In base alle definizioni riconosciute a livello internazionale, per **onere (o obbligo) informativo** si intende l'obbligo giuridico di fornire informazioni e dati ad autorità pubbliche. Un onere informativo si configura quindi ogni qualvolta una norma imponga a determinate categorie di cittadini o di imprese (o alla generalità degli stessi) di raccogliere, produrre, elaborare, trasmettere o conservare informazioni e documenti. Rappresentano, ad esempio, oneri informativi le richieste di autorizzazione, la presentazione di documenti e relazioni, l'effettuazione di comunicazioni, ecc. Si rinvia al Par A.1 per maggiori dettagli.

prevenire la formazione di nuovi oneri burocratici a carico delle imprese in sede di emanazione di nuovi provvedimenti.

Per avviare tale attività, si rende necessaria l'elaborazione di una proposta metodologica complessiva diretta a definire **l'ambito di applicazione** della valutazione ex ante, la **metodologia**, i **soggetti deputati alla verifica**, le **forme di pubblicità**, etc.

Con la presente si intendono pertanto fornire:

- indicazioni di carattere metodologico e procedurale per la valutazione ex ante degli oneri amministrativi introdotti e/o eliminati da provvedimenti normativi e amministrativi conformi alla metodologia comunitaria dell'EU Standard Cost Model.
- indicazioni in ordine alle modalità operative per lo svolgimento della valutazione.

## 1. AMBITO DI APPLICAZIONE

L'ambito di applicazione dell'attività di valutazione ex ante degli oneri amministrativi a carico delle imprese è dato da tutti gli atti normativi (proposte di legge e regolamenti) e dai provvedimenti amministrativi che assumono rilevanza sotto il profilo degli oneri informativi introdotti e/o eliminati. Si tratta in sostanza degli atti che rispondono ai seguenti criteri:

- a) regolano l'esercizio dei poteri autorizzatori, concessori o certificatori nei confronti di cittadini o imprese;
- b) disciplinano l'accesso ai servizi pubblici da parte degli utenti;
- c) disciplinano la concessione di benefici a cittadini o imprese (come quelli fiscali o monetari).

Sono comunque esclusi dalla valutazione ex ante gli atti normativi di principio o di indirizzo generale non applicabili in assenza delle relative norme attuative, nonché gli atti amministrativi di impegno di spesa, di accertamento di entrata, di disposizione di obbligazioni e impegni finanziari a carico del bilancio regionale, di organizzazione e gestione del personale regionale e di natura istituzionale.

## 2. METODOLOGIE DI VALUTAZIONE EX ANTE

A seconda dei casi e della rilevanza dei provvedimenti, la valutazione ex ante potrà:

- concretizzarsi in una **vera e propria misurazione degli oneri amministrativi** imposti dal provvedimento di futura emanazione (**MOA ex ante**);
- limitarsi alla redazione di un **bilancio di regolazione sotto forma di elenco degli oneri informativi introdotti ed eliminati** dai singoli provvedimenti di futura emanazione.

Il Par A.1. "*Metodologia per la valutazione ex ante degli oneri amministrativi*" illustra nel dettaglio le attività da realizzare e la metodologia da utilizzare per la redazione degli elenchi degli oneri introdotti ed eliminati e per la realizzazione delle MOA ex ante.

La **redazione di elenchi degli oneri introdotti ed eliminati (bilancio di regolazione)** dai provvedimenti di futura emanazione è un'attività essenzialmente qualitativa che non comporta un eccessivo dispendio di tempo e che viene svolta sulla base di uno schema standard di riferimento contenuto nel Par A.2 "*Schema standard per la predisposizione dell'elenco degli oneri introdotti ed eliminati*".

L'elenco ha una natura prettamente ricognitiva degli oneri introdotti, modificati ed eliminati dal provvedimento di futura emanazione e non comporta stime monetarie. La sua predisposizione consente di focalizzare l'attenzione sul carico burocratico imposto dal provvedimento in raffronto

agli interessi pubblici da tutelare. L'applicazione di una *check list* di valutazione dell'atto<sup>2</sup> e la compilazione dello schema standard<sup>3</sup> permettono di formulare un giudizio qualitativo circa il bilancio di regolazione dell'atto, responsabilizzando le strutture competenti le quali, laddove il risultato della valutazione evidenziasse maggiori oneri informativi, dovranno motivare le ragioni e la necessità dell'aggravio.

La **MOA ex ante** rappresenta, al contrario, una valutazione più approfondita di natura sia qualitativa che quantitativa, da circoscrivere ai provvedimenti con un impatto rilevante in termini di oneri informativi. Viene attualmente effettuata in maniera sistematica dalla Commissione Europea e da alcuni Stati UE (Germania, Gran Bretagna, Olanda, Austria etc.) e risponde ai criteri dell'*EU Standard Cost Model*.

Oltre alla ricognizione degli obblighi informativi introdotti ed eliminati, essa fornisce una descrizione e una stima monetaria degli oneri amministrativi sostenuti dalle imprese o dai cittadini per ottemperare a obblighi informativi imposti dal provvedimento di futura emanazione e si avvale della partecipazione attiva degli *stakeholders*. La MOA ex ante può essere realizzata nell'ambito di un'analisi di impatto della regolazione o indipendentemente da un'AIR.

Data la sua natura, è importante garantire che essa venga effettuata il più rapidamente possibile, in modo da uniformarsi ai tempi del processo decisionale. Il problema della celerità di esecuzione è in questo caso rilevante poiché il processo valutativo comporta indubbiamente tempi maggiori rispetto alla mera redazione di un bilancio di regolazione e deve rimanere conforme alla metodologia MOA comunitaria (*EU - Standard Cost Model*), per quanto adattata alla natura ex ante dell'analisi.

Sotto questo profilo, oltre a utilizzare parametri quantitativi e risultati di analisi già effettuate<sup>4</sup> - laddove l'obbligo informativo sia già stato misurato o sia paragonabile a un obbligo precedentemente misurato - è possibile ricorrere alla griglia di **costi standard elaborata** proprio ai fini dell'avvio della MOA ex ante a livello statale dal Dipartimento della Funzione Pubblica e approvata con DPCM 25 gennaio 2013 "*Criteri per l'effettuazione della stima dei costi amministrativi*"

I costi standard consentono di quantificare in breve tempo la quota di oneri derivanti dalle attività standard ovvero dalle attività ricorrenti che contraddistinguono la maggior parte degli adempimenti amministrativi (si pensi ad es. ad attività come acquisizione della modulistica, annotazione in registri e formulari, predisposizione di un rapporto/relazione, trasmissione della documentazione, assistenza a verifiche e ispezioni etc.).

Oltre ai costi associati alle attività standard, ottemperare a un obbligo informativo in alcuni casi può comportare oneri monetari conseguenti all'acquisto di beni e servizi<sup>5</sup>, ad es. costi per l'acquisto di software o apparecchi di misura, spese per la produzione di elaborati grafici (stralci cartografici, sezioni di planimetria, etc.), costi per servizi di traduzione etc.

Qualora siano da quantificare costi di tale natura, dati e valutazioni per la stima possono essere raccolti sentendo associazioni di categoria e/o consulenti di impresa attraverso l'organizzazione di un *focus groups*, ovvero una forma di consultazione realizzabile in tempi rapidi e a costo zero che garantisce il contraddittorio tra i soggetti partecipanti.

---

<sup>2</sup> Cfr Par A.1 Metodologia per la valutazione ex ante

<sup>3</sup> Lo schema standard prevede la compilazione di una scheda descrittiva per ciascun onere informativo introdotto ex novo, soppresso o modificato rispetto alla disciplina vigente

<sup>4</sup> La Regione ha attualmente realizzato misurazioni degli oneri amministrativi in otto aree diverse di regolazione. A livello statale sono state realizzate nove diverse aree di regolazione ed ha attualmente altre due MOA in corso.

<sup>5</sup> Sono comunque esclusi gli oneri fiscali associati all'obbligo informativo (bolli, imposte etc.)

### 3. ELENCHI DEGLI ONERI INFORMATIVI INTRODOTTI ED ELIMINATI

La redazione degli elenchi si articola nelle seguenti fasi:

#### **Fase 1 - Identificazione degli oneri informativi.**

La prima fase comporta l'esame della disciplina vigente, precedente all'adozione del nuovo atto, al fine di identificare:

- o gli oneri informativi confermati
- o gli oneri informativi introdotti ex novo
- o gli oneri informativi eliminati
- o gli oneri informativi modificati

A tale scopo occorre:

- **mappare** gli oneri informativi ovvero individuare gli oneri informativi imposti alle imprese dalla disciplina vigente - precedente all'adozione del nuovo atto - e dal provvedimento di futura emanazione;
- **valutare** con apposita **check list** l'esistenza di ulteriori margini di semplificazione per il provvedimento di futura emanazione;
- **individuare gli oneri introdotti ex novo, modificati o eliminati** dal provvedimento di futura emanazione tramite il raffronto con la disciplina vigente.

#### **Fase 2 - Classificare gli oneri informativi per categoria e per tipologia**

#### **Fase 3 - Compilare lo schema standard<sup>6</sup>**

Lo schema standard si articola in due sezioni:

- **Sezione 1 - DESCRIZIONE DEGLI ONERI INFORMATIVI:** per ciascun onere informativo introdotto ex novo, modificato o eliminato dal provvedimento di nuova emanazione va compilata una scheda al fine di fornire la descrizione di cosa cambia per i cittadini e le imprese.
- **Sezione 2 QUADRO RIEPILOGATIVO:** fornisce un quadro di sintesi degli oneri introdotti ex novo, eliminati o modificati dal provvedimento di futura emanazione e la base informativa per formulare un giudizio qualitativo sul bilancio di regolazione del provvedimento.

### 4. MOA EX ANTE

La MOA ex ante è realizzata in accordo all'EU *Standard Cost Model*, e si articola nelle seguenti fasi:

#### **Fase 1 - Identificazione degli oneri informativi**

Come per la predisposizione degli elenchi il primo passo è quello di identificare gli oneri informativi introdotti ex novo, modificati o eliminati mediante l'esame sia della disciplina vigente che del provvedimento di futura emanazione.

#### **Fase 2 - Stima degli oneri amministrativi**

Per ciascun obbligo informativo la stima si articola nelle seguenti fasi:

<sup>6</sup> Cfr Par A.2

#### **A. Stima del costo medio unitario dell'obbligo informativo**

La stima è realizzata mediante:

- a) l'utilizzo di *parametri quantitativi e risultati di analisi già effettuate*, laddove l'obbligo informativo sia già stato misurato o sia paragonabile a un obbligo precedentemente misurato;
- b) l'utilizzo della *griglia di costi standard* elaborata dal Dip. della Funzione Pubblica;
- c) l'eventuale consultazione – sotto forma di *focus group* - di associazioni di categoria e/o consulenti di impresa per l'ottenimento di dati e valutazioni in ordine ai costi conseguenti all'acquisto di beni e servizi.

#### **B. Stima della numerosità annua**

La stima è realizzata mediante:

- a) stima della popolazione ovvero del numero di imprese tenute ad ottemperare all'obbligo informativo;
- b) stima della frequenza annuale degli adempimenti imposti a ciascuna impresa dall'obbligo informativo;
- c) Calcolo del numero annuo di adempimenti.

#### **C. Stima dei costi totali sostenuti annualmente dalla popolazione di imprese**

### **Fase 3 - Elaborazione report finale**

## **5. LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE**

Il Settore Strumenti della programmazione negoziata e della valutazione regionale della DG Presidenza costituisce la struttura di riferimento per la realizzazione della MOA ex post e della valutazione ex ante e si avvale a tale scopo del nucleo di competenze specializzate (d'ora in poi funzionari MOA della DG Presidenza) presenti al suo interno.

In linea generale, le principali fasi procedurali di un'attività di misurazione ex ante a regime sono le seguenti:

- 1. Individuazione dei provvedimenti da sottoporre a misurazione degli oneri amministrativi** attraverso l'applicazione dei criteri illustrati nel paragrafo
- 2. Definizione per ciascun atto selezionato della metodologia di valutazione** più appropriata sulla base della rilevanza dell'impatto del provvedimento in termini di oneri informativi a carico delle imprese e dei cittadini.
- 3. Svolgimento della valutazione ex ante**

**La valutazione ex ante** è realizzata dai funzionari MOA della DG Presidenza in raccordo con i funzionari delle D.G. competenti per la redazione dell'atto sotto forma di:

- a. **ELENCHI DEGLI ONERI INFORMATIVI INTRODOTTI ED ELIMINATI.** L'elenco degli oneri è allegato obbligatoriamente all'atto al momento dell'iscrizione a processo legislativo. Laddove il risultato della valutazione evidenzia un aggravio degli oneri informativi - sotto forma di nuovi oneri introdotti o di oneri modificati in senso

peggiorativo in numero superiore a quelli eliminati o semplificati - il provvedimento deve motivare le ragioni e la necessità dell'aggravio.

**b. MOA EX ANTE.**

Grazie all'utilizzo di parametri quantitativi e risultati di analisi già effettuate nonché della griglia di costi standard ex D.P.C.M. 25 gennaio 2013, è possibile effettuare la MOA ex ante in tempi rapidi, in linea con le esigenze del processo decisionale. Laddove gli oneri da stimare siano solo quelli derivanti da attività standard, ovvero in assenza di oneri monetari conseguenti all'acquisto di beni e servizi, la valutazione può essere effettuata nell'arco di 3-4 giorni. In caso contrario l'attività potrà essere svolta al massimo in 10 gg. Il report finale MOA è allegato obbligatoriamente all'atto al momento dell'iscrizione a processo legislativo

**4. Pubblicazione sul sito web della Regione degli elenchi degli oneri introdotti ed eliminati e della relazione finale sulla MOA ex ante**

Gli elenchi degli oneri introdotti ed eliminati il report sulla MOA ex ante sono pubblicati nel sito web della Regione alla voce Semplificazione. Gli elenchi inoltre possono alimentare lo scadenziario dei nuovi obblighi amministrativi introdotti di cui il D.lgs n.33/2013 dispone la pubblicazione sul sito regionale.

**5. Redazione della relazione annuale sull'attività di valutazione ex ante**

Entro il 31 marzo di ogni anno, il settore Strumenti della programmazione negoziata e della valutazione predispone e trasmette alla G.R una relazione complessiva sull'attività di valutazione ex ante (redazione degli elenchi e MOA ex ante) svolta nell'anno precedente, valutandone l'impatto in termini di semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi, anche con il supporto del nucleo tecnico operativo per la *governance* degli oneri amministrativi, di cui all'art. 2 bis della l.r. 40/2009.

## A.1 - METODOLOGIA PER LA VALUTAZIONE EX ANTE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI

### ONERI INFORMATIVI

L'attività di misurazione degli oneri amministrativi (MOA) è condotta secondo la metodologia dell'*EU Standard Cost Model (EU-SCM)* ed è diretta a fornire le informazioni di base per la definizione di interventi mirati di semplificazione normativa e amministrativa.

La MOA è incentrata sul concetto di "**costo amministrativo**" ossia di costo che l'impresa sostiene per adempiere a un **onere** (o **obbligo**) informativo (**OI**) imposto da una specifica disposizione di legge, ovvero a un obbligo giuridico di fornire informazioni sulla propria attività. Gli oneri amministrativi rientrano tra i costi derivanti da norme e disposizioni e rappresentano un sottoinsieme, spesso molto rilevante, dei costi amministrativi.

Per **obbligo informativo** si intende l'obbligo giuridico di produrre, elaborare, raccogliere, tenere a disposizione, fornire informazioni sulla propria azione o produzione ad alla PA e/o a terzi<sup>7</sup>. Tali obblighi vanno intesi in senso ampio, includendo, ad esempio, le etichettature, la presentazione di relazioni, la conduzione di verifiche e controlli necessari per fornire le informazioni, l'iscrizione in albi, registri etc.

#### Box 1 Oneri informativi

Il manuale redatto nel 2004 dall'*International working group on Administrative Burdens*<sup>8</sup> ha identificato diciassette tipologie principali di obblighi informativi

- 1) relazionare/comunicare
- 2) richiedere un permesso
- 3) presentare domanda di ammissione
- 4) effettuare rilevamenti/misurazioni
- 5) realizzare ricerche
- 6) stendere rapporti
- 7) condurre verifiche (di conformità)
- 8) presentare richiesta di autorizzazione o di esonero
- 9) mantenere aggiornati programmi e piani aziendali (di emergenza)
- 10) cooperare a revisioni contabili/verifiche/applicazione
- 11) etichettare a beneficio di terzi
- 12) fornire informazioni a terzi
- 13) presentare documenti
- 14) avere consapevolezza della legislazione e delle normative
- 15) presentare impugnazioni e ricorsi
- 16) gestire i reclami
- 17) iscriversi a un registro

<sup>7</sup> Per configurare un'attività amministrativa come obbligo informativo e quindi come potenziale "onere", non è necessario che il soggetto regolato sia tenuto a comunicare le informazioni alle autorità pubbliche o a terzi: ci sono molti casi, infatti, in cui la regolazione impone semplicemente la produzione e la conservazione dell'informazione in vista di eventuali/possibili ispezioni o anche di specifiche richieste del regolatore.

<sup>8</sup> International working group on Administrative Burdens (2004), *The Standard Cost Model: a framework for defining and quantifying administrative burdens for businesses*.

**Non rientrano nella definizione di onere informativo né gli obblighi di natura fiscale,** ossia quelli che consistono nel versamento di somme di denaro a titolo di imposte di varia natura, **né gli obblighi di adeguamento di comportamenti o processi produttivi o prodotti** imposti dalle norme (c.d. obblighi di conformità sostanziale, quali ad esempio le misure di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro o gli estintori nella prevenzione incendi). **Inoltre non vanno considerati gli oneri connessi alle attività che l'impresa o il cittadino sosterebbero comunque a prescindere da quanto previsto dalla legge.**

Ad esempio, un imprenditore che intende ristrutturare i locali della sua azienda è tenuto a presentare all'amministrazione una SCIA edilizia allegando, tra le altre cose, il progetto dei lavori e una relazione asseverata sull'intervento. L'imprenditore sosterebbe comunque l'onere di far produrre ad un tecnico il progetto dei lavori, in quanto il progetto è necessario per la realizzazione degli stessi, ma non produrrebbe una relazione asseverata sull'intervento se non fosse espressamente richiesto dalla normativa. Tale relazione costituisce quindi un onere informativo, perché redatta solo ed esclusivamente per adempiere all'obbligo di legge.

#### **Box 2 – Oneri informativi e oneri che discendono dall'adeguamento del processo produttivo**

##### Esempio

Ai fini della protezione dell'ambiente e della salute, la normativa impone agli impianti produttivi il rispetto di limiti prefissati alle sostanze inquinanti emesse in atmosfera. Essa obbliga inoltre le aziende a tenere, anche ai fini di consentire alle autorità pubbliche le opportune verifiche, un registro delle emissioni.

Il rispetto dei limiti alle emissioni fissati dalla normativa e le attività che ne derivano (ad esempio, l'installazione di filtri o la modifica del processo produttivo) costituiscono un onere che discende dall'adeguamento del processo o del prodotto, in quanto incidono direttamente sulla natura (sulla "sostanza") dell'attività aziendale (oneri di conformità sostanziale).

La predisposizione e la tenuta del registro rappresentano viceversa tipici esempi di oneri informativi, in quanto riguardano la produzione e conservazione di informazioni e non implicano, di per se stessi, una modifica del processo produttivo o dei prodotti dell'azienda.

Per **mappatura degli oneri informativi** si intende l'analisi della normativa rilevante, al fine di identificare e descrivere gli oneri informativi che ne derivano. La mappatura comporta l'individuazione, per ciascun onere, della fonte normativa, dell'amministrazione (o le amministrazioni) competente, dei soggetti obbligati, delle modalità di adempimento e della frequenza con cui questo deve essere ottemperato.

## Fase 1 – Identificazione degli oneri informativi

### A. Mappatura della normativa vigente e dell'atto di nuova adozione

Nel corso della prima fase si effettua la mappatura:

1. degli obblighi informativi imposti dalla disciplina vigente - precedente all'adozione del nuovo atto ;
2. degli obblighi informativi imposti dal provvedimento di futura emanazione.

Ciascun obbligo informativo si compone di un certo numero di informazioni o documenti richiesti. Esso inoltre è rivolto a una determinata platea di destinatari (cittadini o imprese) e imposto con una certa frequenza (in corrispondenza di certi avvenimenti, oppure con cadenza periodica, ad esempio annuale, mensile, ecc.).

### B. Check list di valutazione dell'atto di nuova adozione

Una volta effettuata la mappatura degli obblighi informativi, la bozza di atto di nuova adozione viene valutata mediante la *check list* di cui al box 3. Tale valutazione è finalizzata a una verifica dell'atto con lo scopo di individuare l'esistenza di ulteriori margini di semplificazione, evitando l'introduzione di obblighi ridondanti e riducendo quelli esistenti. Da essa potrà dunque derivare una revisione dell'atto e della relativa mappatura degli obblighi informativi da esso imposti.

#### Box 3 Check List per la valutazione dell'atto

##### 1. L'onere informativo è ridondante?

- Ci sono oneri informativi derivanti da disposizioni superate dalla disciplina vigente e non espressamente abrogate o comunque ridondanti rispetto alle disposizioni vigenti?
- Ci sono sovrapposizioni o duplicazioni con adempimenti imposti da altri soggetti pubblici che possono essere eliminate ?
- Ci sono obblighi informativi/adempimenti ulteriori rispetto a quelli imposti dalla normativa comunitaria (*gold-plating*)?
- Sono richiesti dati e documenti già in possesso della stessa o di altre amministrazioni pubbliche?

##### 2. L'onere informativo è proporzionale alla tutela dell'interesse pubblico?

- Gli oneri informativi sono effettivamente necessari per la tutela degli interessi pubblici?
- È possibile ridurre la platea delle imprese obbligate in relazione alla dimensione, al settore di attività dell'impresa o alle esigenze di tutela degli interessi pubblici?
- È possibile differenziare le modalità di adempimento in relazione alla dimensione, al settore di attività dell'impresa o alle esigenze di tutela degli interessi pubblici?

##### 3. L'onere informativo è eccessivamente costoso?

- Può essere ridotta la frequenza della richiesta di informazioni?
- Possono essere unificate le scadenze?

- Può essere informatizzata la presentazione delle istanze e delle comunicazioni attraverso la compilazione on-line ?
- La modulistica può essere semplificata e resa accessibile on-line?
- La modulistica può essere standardizzata su tutto il territorio nazionale?
- Possono essere adottate linee guida ed altri strumenti per eliminare incertezze interpretative?

### C. Raffronto tra le mappature

Nuove disposizioni normative possono introdurre oneri a carico di cittadini e imprese non solo immettendo nell'ordinamento nuovi adempimenti, ma anche ampliando la portata di quelli vigenti, attraverso l'aumento delle informazioni richieste, dei soggetti obbligati o della frequenza. Similmente, esse possono eliminare obblighi non solo disponendo la completa soppressione di adempimenti, ma anche riducendo le informazioni richieste, i soggetti obbligati o la frequenza di obblighi preesistenti.

Attraverso il raffronto tra le mappature degli obblighi informativi imposti dalla disciplina vigente e dal provvedimento di futura emanazione si identificano pertanto:

- gli obblighi informativi introdotti ex novo
- gli obblighi informativi eliminati
- gli obblighi informativi modificati
- gli obblighi informativi confermati

### Fase 2 - Classificazione degli oneri informativi

Per gli obblighi confermati non occorre procedere ulteriormente nell'analisi. Gli obblighi informativi introdotti, modificati o eliminati vanno invece classificati **in base alla categoria e alla tipologia di obbligo informativo** sulla base del seguente prospetto.

**Prospetto 1. Classificazione degli obblighi informativi**

Categoria	Tipi di oneri
<b>A. Comunicazione e dichiarazione alla pubblica amministrazione</b>	A.1 Dichiarazione
	A.2 Comunicazione di attività o di evento
	A.3 SCIA
	A.4 Rapporto periodico
	A.5 Altra comunicazione
<b>B. Domanda alla pubblica amministrazione</b>	B.1 Domanda di autorizzazione, permesso o nulla osta
	B.2 Domanda di parere
	B.3 Domanda di iscrizione ad albo o registro
	B.4 Domanda di sussidio /sovvenzione/vantaggi economici/esenzioni/accesso a servizi
	B.5 Domanda di concessione
	B.6 Altra domanda

<b>C. Documentazione da conservare</b>	C.1 Certificazione/Attestazione/Dichiarazione
	C.2 Documento di trasporto e di accompagnamento
	C.3 Registro
	C.4 Altra documentazione

#### Box 4 Classificazione degli obblighi informativi

##### Esempio 1

Un nuovo regolamento regionale impone a tutte le imprese operanti nel settore Y di comunicare alla Regione e al Comune territorialmente competente il numero e la tipologia di alcuni impianti. Lo stesso provvedimento prevede che la documentazione comprovante i dati tecnici comunicati sia conservata per un certo periodo presso la sede dell'impresa. Il primo onere sarà classificato come: "A. Comunicazione e dichiarazione alla pubblica amministrazione". Il secondo onere come: "C. Documentazione da conservare".

##### Esempio 2

Un nuovo regolamento riduce il numero di soggetti tenuti a chiedere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività X, introducendo una semplice comunicazione al Comune. L'obbligo informativo su cui interviene la modifica sarà classificato come: "B. Domanda alla pubblica amministrazione".

#### Fase 3 – Predisposizione dell'elenco mediante compilazione dello schema standard

Per la predisposizione dell'elenco viene utilizzato lo schema standard riportato nel Par. A.2. La redazione si articola in due passaggi:

- compilazione della sezione 1 dello schema diretta a descrivere cosa cambia per i cittadini e le imprese;
- compilazione del quadro di sintesi contenuto nella sezione 2 dello schema.

#### **SEZIONE 1**

La **sezione 1** dello schema standard contiene le schede da utilizzare per descrivere gli oneri informativi introdotti, eliminati o modificati dal provvedimento di nuova emanazione.

Gli oneri confermati non comportano la compilazione di alcuna scheda. Per ciascun onere introdotto ex novo, modificato o eliminato deve essere compilata una scheda descrittiva.

Le schede prevedono i seguenti campi:

##### **1. Denominazione dell'obbligo informativo**

E' preferibile scegliere denominazioni sintetiche e facilmente comprensibili per i destinatari degli adempimenti.

##### **2. Riferimento normativo interno**

Indicare il riferimento alla specifica disposizione che introduce, modifica o elimina l'onere informativo al fine di agevolare l'individuazione all'interno del testo del provvedimento.

##### **3. Classificazione**

In corrispondenza di questa voce è necessario indicare, barrando la relativa casella, in quale categoria rientra l'obbligo informativo e a quale tipologia appartiene. Nel caso in cui quest'ultimo non rientri in alcuna delle categorie suggerite, si compilerà la sezione "Altro" specificando una categoria ritenuta adeguata al caso specifico.

#### 4. Descrizione del nuovo onere

Questo campo è presente esclusivamente nelle schede riferite ad oneri informativi di nuova introduzione.

Sulla sezione denominata “*Descrizione dell’obbligo*” andrà riportata la descrizione del nuovo onere introdotto, specificando i soggetti obbligati, la PA competente, la tipologia di obbligo, gli eventuali allegati richiesti e la frequenza prevista.

#### Box 5 Descrizione del nuovo onere introdotto

##### **Esempio**

##### **Descrizione obbligo informativo: relazione annuale sull’attività svolta**

Introduzione per le imprese del settore Y dell’obbligo di trasmettere al Comune territorialmente competente una relazione sull’attività svolta e i risultati conseguiti entro il 31/3 di ogni anno unitamente al bilancio dell’anno precedente.

#### 5. Descrizione delle variazioni intervenute

Questo campo è peculiare della scheda relativa agli oneri modificati dal provvedimento da adottare. Richiede di specificare in cosa consiste la modifica intervenuta nell’obbligo informativo sulla base del confronto con la situazione precedente.

La modifica può riguardare:

- i *soggetti obbligati* a effettuare l’adempimento, ossia le categorie di cittadini e imprese che devono ottemperare all’obbligo informativo (le modifiche possono riguardare ad es. nuovi settori di attività economica rilevanti per individuare le imprese obbligate, la riduzione della fascia di età dei soggetti obbligati a effettuare una data comunicazione, etc.);
- le *informazioni richieste*; si tratta di modifiche alla documentazione da allegare a un’istanza o a una comunicazione (ad es. eliminazione dell’obbligo di produrre una relazione attestante il rispetto di specifiche soglie o standard e titolo di proprietà, aggiunta di planimetria, stralci cartografici, mappe catastali etc.) o modifiche sotto il profilo quantitativo e/o qualitativo alle informazioni necessarie (informazioni più complesse da reperire o da produrre);
- la *frequenza dell’adempimento*; si tratta di modifiche che determinano una variazione del numero di volte in cui ogni soggetto obbligato è tenuto a realizzare l’adempimento (ad es. la riduzione della periodicità da annuale a semestrale o la modifica dell’adempimento da una tantum a ricorrente);
- le *modalità di adempimento*; si tratta di modifiche che determinano una variazione del numero di copie richieste oltre all’originale, delle modalità di acquisizione della modulistica (ad es. passaggio da un’acquisizione a sportello ad un’acquisizione *on line*), di conservazione e di trasmissione della documentazione (ad es. aumento o diminuzione del numero di amministrazioni cui è necessario inviare una certa notifica).

## **SEZIONE 2**

Il **QUADRO RIEPILOGATIVO** contenuto nella sezione 2 fornisce una sintesi degli oneri confermati, eliminati, introdotti o modificati dal provvedimento di futura emanazione e

costituisce la base informativa per il giudizio qualitativo sul bilancio di regolazione del provvedimento.

## MOA EX ANTE

Per gli atti normativi o provvedimenti amministrativi di nuova emanazione che, sulla base dei criteri definiti al paragrafo 1 della Proposta metodologica, possono avere un impatto rilevante in termini di oneri informativi imposti a cittadini, imprese e pubblica amministrazione, si procede ad una valutazione ex ante più approfondita.

La valutazione avviene sotto forma di misurazione degli oneri amministrativi imposti dal provvedimento di futura adozione e va realizzata in conformità alla metodologia comunitaria dell'*EU Standard Cost Model (SCM)* opportunamente adattata per tener conto della natura ex ante dell'analisi.

La MOA ex ante si articola nelle seguenti fasi:

1. identificazione degli obblighi informativi;
2. stima degli oneri amministrativi per ciascun obbligo informativo
3. elaborazione del report finale.

### **Fase 1.- Identificazione degli obblighi informativi**

Come per la predisposizione degli elenchi, anche in questo caso il primo passo è quello di identificare gli obblighi informativi introdotti, modificati o eliminati mediante l'esame della disciplina vigente e del provvedimento di futura emanazione (**mappatura**).

Per ciascun obbligo informativo vengono definite le attività amministrative necessarie per ottemperare all'obbligo, la platea di destinatari (cittadini o imprese) e la frequenza. Il provvedimento di nuova emanazione viene valutato sulla base di una *check list* analoga a quella descritta nel **box 3** (*check list* per la valutazione dell'atto di nuova adozione).

Mediante il raffronto tra le mappature vengono individuati:

- gli obblighi informativi introdotti ex novo;
- gli obblighi informativi eliminati;
- gli obblighi informativi modificati;
- gli obblighi informativi confermati.

### **Fase 2. - Stima degli oneri amministrativi**

**Il percorso di stima si articola nei seguenti passaggi operativi:**

#### **A) Stima del costo medio unitario per ciascun obbligo informativo**

Data la natura ex ante della valutazione, è opportuno procedere alla stima degli oneri amministrativi ricorrendo a un approccio per successive approssimazioni che prevede:

- a) l'utilizzo di parametri quantitativi e risultati di **analisi già effettuate**, laddove l'obbligo informativo sia paragonabile a un obbligo precedentemente misurato;
- b) l'utilizzo della **griglia di attività e costi standard** elaborata dal Dipartimento della Funzione Pubblica sulla base delle misurazioni finora condotte a livello statale. Essa fornisce i fattori di costo necessari per monetizzare le attività standard che tipicamente compongono un adempimento amministrativo, ovvero quelle attività ricorrenti che

contraddistinguono la maggior parte degli adempimenti amministrativi, come ad es. le attività di acquisizione della modulistica o di trasmissione dati.

Tali attività sono elencate nel box seguente:

**Box 6 - Lista di attività amministrative che tipicamente compongono un adempimento**

**ATTIVITA' AMMINISTRATIVE STANDARD**

- A. Comprensione dell'adempimento
- B. Acquisizione della modulistica
- C. Compilazione di moduli di istanza/ denuncia/comunicazione
- D. Predisposizione di registro
- E. Predisposizione di rapporto/ relazione/documento tecnico
- F. Produzione di elaborati grafici
- G. Annotazioni su formulari e registri
- H. Copia della documentazione
- I. Effettuazione di pagamenti
- J. Trasmissione della documentazione
- K. Acquisizione documentazione rilasciata dall'amministrazione
- L. Archiviazione
- M. Assistenza a verifiche e ispezioni

Il **primo passo** da compiere per stabilire il costo medio di un onere informativo è quindi costituito dall'individuazione delle attività che lo compongono, da ricondurre alle attività standard elencate nel box 6. Tale lista dovrà essere adattata all'obbligo informativo in esame tenendo presente che raramente tutte le attività elencate sono rilevanti per un singolo obbligo. Ad es. se l'obbligo prevede un'annotazione mensile su un registro, l'attività A. "*Comprensione dell'adempimento*" non verrà considerata perché si può supporre che per il personale dell'impresa questo rappresenti un compito di routine. L'esperienza delle misurazioni *ex post* ha mostrato che in media il numero delle attività rilevanti per la maggior parte degli obblighi informativi varia da 4 a 6.

Il **secondo passo** da compiere è associare un costo a ciascuna delle attività che compongono l'onere informativo. Le attività standard di cui al box 6 possono comportare, per i soggetti che le compiono, una maggiore o minore onerosità in funzione di fattori quali le modalità di realizzazione, il tipo e la quantità di informazioni richieste, etc. Per questa ragione, la griglia del Dip. della Funzione Pubblica fornisce, per ciascuna delle attività standard, stime di costo distinte per grado di complessità dell'adempimento, riferite ad un'impresa normalmente efficiente.

Pertanto, dopo aver enucleato le attività standard che tipicamente compongono l'adempimento, occorre attribuire loro un livello di complessità secondo i criteri indicati nella griglia e successivamente procedere alla monetizzazione mediante il fattore di costo indicato.

**Esempio di griglia di attività e costi standard**

Attività	Complessità	Criterio	Costo standard
----------	-------------	----------	----------------

...	...	...	...
	Bassa	On line	10 €
J. Trasmissione documentazione	Media	A sportello presso uffici dislocati almeno a livello comunale	30 €
	Alta	A sportello presso uffici dislocati a livello sovra- comunale	70 €
...	...	...	...

- c) ***l'utilizzo di dati e valutazioni*** in ordine agli eventuali esborsi monetari posti dalla normativa a carico del destinatario per l'acquisto di beni e servizi necessari per adempiere all'onere informativo. Tali dati sono raccolti mediante ***un focus groups*** con associazioni di categoria e consulenti di impresa.

Una volta ricostruita la lista delle attività associate all'OI, stabiliti i relativi livelli di onerosità delle stesse e quantificati gli eventuali esborsi monetari per l'acquisto di beni e servizi è possibile procedere alla stima del costo medio unitario dell'OI.

## **B) Stima della numerosità annua**

Il numero degli obblighi informativi cui le imprese ottemperano ogni anno dipende, da un lato, dal numero di imprese obbligate (popolazione) e, dall'altro, dalla frequenza dell'OI, ossia dal numero di volte che ciascuna impresa obbligata è tenuta a ottemperare ogni anno.

La stima della numerosità annua prevede i seguenti passaggi operativi:

### **1. Stima della popolazione**

Per stimare la numerosità annua è necessario in primo luogo calcolare la popolazione di riferimento di ciascun OI.

Spesso, la popolazione di riferimento può essere derivata da **dati di carattere amministrativo** già in possesso dell'amministrazione<sup>9</sup>. In altri casi, la popolazione di riferimento può essere dedotta dalla **normativa**, la quale spesso impone gli OI a gruppi di destinatari individuabili sulla base di criteri prestabiliti (ad esempio, nel caso delle imprese: il settore di attività, la dimensione, la collocazione geografica, ecc.). In queste circostanze può essere utile il ricorso a **fonti statistiche**<sup>10</sup> o a fonti amministrative gestite da altre amministrazioni<sup>11</sup>. In altri casi ancora, infine, è necessario ricorrere alla formulazione di **ipotesi** da derivare, ad esempio, dall'osservazione di OI analoghi o delle indicazioni fornite dalle associazioni imprenditoriali e dei consumatori.

Naturalmente, mentre nel caso di nuova introduzione o soppressione di OI la popolazione da considerare ai fini del bilancio è rappresentata da tutta la popolazione di riferimento dell'obbligo, nel caso di modifica di OI previgenti la stima deve considerare soltanto la

<sup>9</sup> Ciò può avvenire tipicamente nel caso di obblighi eliminati o modificati dal nuovo provvedimento. Tuttavia, anche per obblighi di nuova introduzione è possibile che i dati amministrativi in possesso dell'amministrazione risultino utili per derivare una stima indicativa dei soggetti obbligati, come nel caso in cui il nuovo OI sia collegato a un OI già in vigore o comunque rivolto alla medesima popolazione

<sup>10</sup> Una fonte statistica di particolare utilità è l'ISTAT, in particolare il datawarehouse delle statistiche prodotte dall'ISTAT.

<sup>11</sup> Ad esempio, gli archivi dell'Agenzia delle entrate, il Registro delle imprese delle Camere di commercio, gli archivi dell'Inps e dell'Inail, ecc.

popolazione differenziale, ossia il numero imprese in più (o in meno) che, in base al nuovo provvedimento, saranno chiamati a realizzare l'adempimento.

2. *Stima della frequenza annuale degli adempimenti imposti a ciascuna impresa dall'obbligo informativo*

Il secondo elemento da quantificare ai fini della stima del numero annuo di OI è costituito dalla frequenza, ossia dal numero di volte che ciascuna impresa appartenente alla popolazione di riferimento è chiamata a ottemperare all'obbligo ogni anno.

**C) Stima di costi totali sostenuti annualmente dalla popolazione di imprese**

Stimati i costi unitari, questi possono essere generalizzati all'universo utilizzando la consistenza della popolazione di riferimento e la frequenza degli adempimenti, in modo da ottenere una stima complessiva dei costi connessi a ciascun obbligo informativo.

Il modello stima gli oneri amministrativi sulla base del costo che le imprese sostengono per svolgere ogni attività amministrativa (prezzo). Esso, inoltre, considera che ciascuna informazione deve essere trasmessa da un certo numero di imprese un dato numero di volte ogni anno (quantità).

$$\text{Oneri amministrativi totali} = \Sigma(\mathbf{P*Q})$$

dove:

Q: Quantità = n. imprese \* frequenza

P: prezzo = costo medio unitario dell'OI

**Fase 3 – Elaborazione report finale**

Il report finale illustra i risultati della misurazione e viene pubblicato sul sito web della Regione.

**A.2 - SCHEMA STANDARD PER LA PREDISPOSIZIONE DELL'ELENCO DEGLI ONERI INTRODOTTI ED ELIMINATI**

**SEZIONE 1 - SCHEDE DESCRITTIVE PER TIPOLOGIA DI ONERE INFORMATIVO**

**Il provvedimento ha rilevanza ai fini degli oneri informativi?**

- SI** perché impatta sugli oneri informativi a carico di cittadini e imprese  
 **NO** perché lascia invariati gli oneri informativi a carico di imprese e cittadini

Se la risposta è SI compilare una scheda per ciascun onere su cui il provvedimento incide, distinguendo tra oneri introdotti ex novo, modificati, eliminati. Per gli oneri informativi confermati non è richiesta la compilazione di alcuna scheda.

**A) OBBLIGHI INFORMATIVI ELIMINATI**

**Scheda 1**

**A.1. Denominazione dell'onere eliminato** \_\_\_\_\_

A. 1.1 Riferimento normativo interno (*articolo e comma*): \_\_\_\_\_

A.1.2 Classificazione

Categoria	Tipi di oneri	
<b>Comunicazione e dichiarazione alla pubblica amministrazione</b>	1 Dichiarazione	<input type="checkbox"/>
	2 Comunicazione di attività o di evento	<input type="checkbox"/>
	3 SCIA	<input type="checkbox"/>
	4 Rapporto periodico	<input type="checkbox"/>
	5 Altra comunicazione ( <i>specificare</i> ) _____	<input type="checkbox"/>
<b>Domanda alla pubblica amministrazione</b>	1 Domanda di autorizzazione, permesso o nulla osta	<input type="checkbox"/>
	2 Domanda di parere	<input type="checkbox"/>
	3 Domanda di iscrizione ad albo o registro	<input type="checkbox"/>
	4 Domanda di sussidio /sovvenzione/vantaggi economici/esenzioni/accesso a servizi	<input type="checkbox"/>
	5 Domanda di concessione	<input type="checkbox"/>
	6 Altra domanda ( <i>specificare</i> ) _____	<input type="checkbox"/>
<b>Documentazione da conservare</b>	1 Certificazione/Attestazione/Dichiarazione	<input type="checkbox"/>
	3 Documento di trasporto e di accompagnamento	<input type="checkbox"/>
	4 Registro	<input type="checkbox"/>
	5 Altra documentazione ( <i>specificare</i> ) _____	<input type="checkbox"/>
<b>Altro</b> ( <i>specificare</i> ) _____ _____	( <i>specificare</i> ) _____	<input type="checkbox"/>

**Scheda 2**

**A.2 Denominazione dell'onere eliminato** \_\_\_\_\_

A. 2.1 Riferimento normativo interno (*articolo e comma*): \_\_\_\_\_

.....

**B) ONERI INTRODOTTI EX NOVO**

**Scheda 1**

**B.1. Denominazione dell'onere introdotto ex novo** \_\_\_\_\_

B.1.1 Riferimento normativo interno (*articolo e comma*): \_\_\_\_\_

B.1.2 Classificazione

Categoria	Tipi di oneri	
<b>Comunicazione e dichiarazione alla pubblica amministrazione</b>	1 Dichiarazione	<input type="checkbox"/>
	2 Comunicazione di attività o di evento	<input type="checkbox"/>
	3 SCIA	<input type="checkbox"/>
	4 Rapporto periodico	<input type="checkbox"/>
	5 Altra comunicazione ( <i>specificare</i> ) _____	<input type="checkbox"/>
<b>Domanda alla pubblica amministrazione</b>	1 Domanda di autorizzazione, permesso o nulla osta	<input type="checkbox"/>
	2 Domanda di parere	<input type="checkbox"/>
	3 Domanda di iscrizione ad albo o registro	<input type="checkbox"/>
	4 Domanda di sussidio /sovvenzione/vantaggi economici/esenzioni/accesso a servizi	<input type="checkbox"/>
	5 Domanda di concessione	<input type="checkbox"/>
	6 Altra domanda ( <i>specificare</i> ) _____	<input type="checkbox"/>
<b>Documentazione da conservare</b>	1 Certificazione/Attestazione/Dichiarazione	<input type="checkbox"/>
	2 Documento di trasporto e di accompagnamento	<input type="checkbox"/>
	3 Registro	<input type="checkbox"/>
	4 Altra documentazione ( <i>specificare</i> ) _____	<input type="checkbox"/>
<b>Altro</b> ( <i>specificare</i> ) _____ _____	( <i>specificare</i> ) _____	<input type="checkbox"/>

**B.1.3 Descrizione dell'obbligo**

**Scheda 2**

**B. 2 Denominazione dell'onere introdotto ex novo** \_\_\_\_\_

B.2.1 Riferimento normativo interno (*articolo e comma*): \_\_\_\_\_

.....

**C) ONERI MODIFICATI**

**C.1. Denominazione dell'onere modificato:** \_\_\_\_\_

C.1.1 Riferimento normativo interno (*articolo e comma*): \_\_\_\_\_

C.1.2 Classificazione

<b>Categoria</b>	<b>Tipi di oneri</b>	
<b>Comunicazione e dichiarazione alla pubblica amministrazione</b>	1 Dichiarazione	<input type="checkbox"/>
	2 Comunicazione di attività o di evento	<input type="checkbox"/>
	3 SCIA	<input type="checkbox"/>
	4 Rapporto periodico	<input type="checkbox"/>
	5 Altra comunicazione ( <i>specificare</i> ) _____	<input type="checkbox"/>
<b>Domanda alla pubblica amministrazione</b>	1 Domanda di autorizzazione, permesso o nulla osta	<input type="checkbox"/>
	2 Domanda di parere	<input type="checkbox"/>
	3 Domanda di iscrizione ad albo o registro	<input type="checkbox"/>
	4 Domanda di sussidio /sovvenzione/vantaggi economici/esenzioni/accesso a servizi	<input type="checkbox"/>
	5 Domanda di concessione	<input type="checkbox"/>
	6 Altra domanda ( <i>specificare</i> ) _____	<input type="checkbox"/>
<b>Documentazione da conservare</b>	1 Certificazione/Attestazione/Dichiarazione	<input type="checkbox"/>
	2 Documento di trasporto e di accompagnamento	<input type="checkbox"/>
	2 Registro	<input type="checkbox"/>
	4 Altra documentazione ( <i>specificare</i> ) _____	<input type="checkbox"/>
<b>Altro</b> ( <i>specificare</i> ) _____ _____	( <i>specificare</i> ) _____	<input type="checkbox"/>

C.1.3 Descrizione delle variazioni intervenute

<b>Variazione intervenuta</b>		<b>Descrizione della variazione</b>
Soggetti obbligati	<input type="checkbox"/>	
Informazioni richieste	<input type="checkbox"/>	
Frequenza	<input type="checkbox"/>	
Modalità con la quale l'utente acquisisce o compila la modulistica	<input type="checkbox"/>	
Numero di copie da presentare o conservare	<input type="checkbox"/>	

Modalità di tenuta o trasmissione	<input type="checkbox"/>	
Altro	<input type="checkbox"/>	
La modifica intervenuta si traduce in un maggior onere informativo?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO

**Scheda 2**

**C.2. Denominazione dell'onere modificato:** \_\_\_\_\_

C.2.1 Riferimento normativo interno (*articolo e comma*): \_\_\_\_\_

.....

## SEZIONE 2 – QUADRO RIEPILOGATIVO

Quadro riepilogativo dell'impatto del provvedimento di futura emanazione in termini di oneri informativi

TIPOLOGIA DI ONERE INFORMATIVO	Numero
Oneri confermati	
Oneri eliminati	
Oneri introdotti ex novo	
Oneri modificati in senso peggiorativo	
Oneri modificati in senso migliorativo	

**Legge regionale 20 marzo 2000, n. 35****Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive e competitività delle imprese. (18)**

(Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima, del 30.03.2000)

Titolo I - PRINCIPI GENERALI .....	1
Art. 1 - Oggetto e finalità (1) .....	1
Art. 2 - Piano regionale dello sviluppo economico (2) .....	1
Titolo II - MODALITÀ DI ATTUAZIONE .....	2
Art. 3 - Ambito di intervento (3) .....	2
Art. 3 bis - Infrastrutture pubbliche di servizio alla produzione (24) .....	2
Art. 3 ter - Recupero delle aree produttive dismesse (25) .....	3
Art. 4 - Tipologie degli interventi (4) .....	3
Art. 4 bis - Criteri generali per l'attuazione degli interventi a favore delle imprese (5) .....	4
Art. 5 - Procedimenti e moduli organizzativi (6) .....	4
Art. 5 bis - Procedura automatica (7) .....	4
Art. 5 ter - Procedura valutativa (8) .....	4
Art. 5 quater - Procedura negoziale (9) .....	5
Art. 5 quinquies - Contenuti dei provvedimenti di attuazione (10) .....	5
Titolo II BIS - MISURE PER FAVORIRE LA COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE (11) .....	5
Art. 5 sexies - Misure per favorire la competitività delle imprese (32) .....	5
Art. 5 septies - Banca dati delle agevolazioni (33) .....	6
Art. 5 octies - Termini dei procedimenti per l'erogazione delle agevolazioni (34) .....	6
Art. 5 novies - Contratti precommerciali (35) .....	6
Art. 5 decies - Osservatorio regionale sulle imprese (36) .....	6
Titolo II TER - MISURE DI SOSTEGNO PER LE IMPRESE (37) .....	7
Art. 5 undecies - Fondo unico per le imprese (38) .....	7
Art. 5 duodecies - Fondo per la reindustrializzazione (39) .....	7
Art. 5 terdecies - Sostegno formativo alla cultura d'impresa (40) .....	7
Art. 5 quaterdecies - Criteri di premialità per le PMI e MPMI (41) .....	8
Art. 5 quindicies - Agevolazioni fiscali a favore delle imprese (42) .....	8
Art. 5 sexies decies - Attestazione dei requisiti da parte delle imprese (43) .....	8
Art. 5 septies decies - Avvalimento dei requisiti (44) .....	8
Titolo III - MONITORAGGIO, CONTROLLO, VALUTAZIONE DI EFFICACIA, REVOCA E SANZIONI (45) .....	9

Art. 6 - Monitoraggio .....	9
Art. 7 - Controllo (12) .....	9
Art. 7 bis - Relazione annuale della Giunta regionale (13) .....	9
Art. 8 - Valutazione di efficacia .....	9
Art. 8 bis - Obblighi per le imprese (46) .....	9
Art. 9 - Riduzione, revoca del contributo (15) (47) .....	10
Art. 9 bis - Provvedimenti di sospensione e d'interdizione per il contrasto del lavoro nero e sommerso (53) .....	10
Titolo IV - NORME FINALI E FINANZIARIE .....	10
Art. 10 - Norme finanziarie (16) .....	10
Art. 11 - Abrogazioni .....	10
Art. 12 - Norme transitorie .....	11

**Titolo I - PRINCIPI GENERALI***Art. 1 - Oggetto e finalità (1)*

1. La presente legge disciplina l'intervento della Regione nell'economia toscana con le finalità di concorrere a consolidare, accrescere e diversificare la base produttiva regionale e i livelli di occupazione, con particolare attenzione a quella femminile, in una prospettiva di sviluppo sostenibile.

2. Tali finalità sono perseguite mediante la promozione e la valorizzazione:

- delle risorse endogene regionali;
- del sistema delle imprese;
- delle realtà istituzionali, funzionali, economiche ed associative locali;

d) dei fattori di competitività regionale con particolare riferimento all'innovazione tecnologica, formale, organizzativa e finanziaria e all'internazionalizzazione del sistema regionale.

3. La presente legge individua i principi che regolano gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive regionali, e ne promuove i contenuti nei confronti delle amministrazioni pubbliche, delle autonomie funzionali e di loro soggetti terzi.

*Art. 2 - Piano regionale dello sviluppo economico (2)*

1. Il piano regionale dello sviluppo economico (PRSE) realizza le politiche economiche definite dal programma regionale di sviluppo (PRS) in materia di industria, artigianato, commercio, turismo, cooperazione e servizi, assumendone le priorità, perseguendone gli obiettivi e applicandone i criteri di intervento, per il periodo di riferimento.

2. Il PRSE è approvato, su proposta della Giunta regionale, dal Consiglio regionale ai sensi della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale) e successive modifiche. Il PRSE è soggetto a modifiche od integrazioni, che la Giunta regionale può proporre al Consiglio regionale in conseguenza delle modifiche intervenute nel PRS o sulla scorta di quanto emerso dal monitoraggio di cui all'articolo 6

e dalla valutazione di efficacia di cui all'articolo 8.

3. Per la definizione della proposta del PRSE, la Giunta regionale attiva il confronto, secondo quanto previsto dalla l.r. 49/1999, con soggetti pubblici e privati e con le loro organizzazioni rappresentative.

4. Il PRSE in particolare:

a) definisce gli obiettivi e le strategie di intervento;

b) definisce gli indirizzi per l'attuazione degli interventi;

c) indica le categorie di soggetti beneficiari degli interventi;

d) individua gli strumenti di intervento nell'economia regionale operanti ai sensi delle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia incentivando in particolare le microimprese, piccole e medie imprese; (19)

e) determina, in coerenza con gli stanziamenti del bilancio pluriennale vigente, l'ammontare delle risorse destinate agli interventi di cui all'articolo 3, che possono essere articolati per ambiti di intervento settoriale, intersettoriale e territoriale;

f) determina, in coerenza con gli stanziamenti del bilancio pluriennale vigente, l'ammontare del finanziamento di interventi urgenti e imprevisti.

f bis) determina gli interventi di cui all'articolo 4 della legge regionale 4 luglio 2013 n. 34 (Disciplina del sostegno regionale alle imprese di informazione. Modifiche alla l.r. 35/2000, alla l.r. 22/2002 ed alla l.r. 32/2002). (57)

5. Il PRSE costituisce il documento programmatico di riferimento per i piani e i programmi degli enti locali e delle autonomie funzionali in materia di attività produttive, anche ai fini dell'accesso ai finanziamenti regionali.

6. La Giunta regionale provvede all'attuazione del PRSE con propri atti, in coerenza con il documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF) e con il bilancio di previsione annuale e pluriennale.

7. Gli atti della Giunta di attuazione del PRSE, in particolare:

a) determinano le modalità di attuazione degli interventi con riferimento agli obiettivi e alle strategie di intervento adottando criteri di riduzione, semplificazione e snellimento delle procedure;

b) individuano gli interventi urgenti ed imprevisti, di cui al comma 4, lettera f).

## **Titolo II - MODALITÀ DI ATTUAZIONE**

### **Art. 3 - Ambito di intervento (3)**

1. Gli interventi possono riguardare:

a) il sostegno agli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione, ivi compresi i servizi qualificati ed avanzati ed i processi di trasferimento tecnologico;

b) lo sviluppo produttivo;

c) il sostegno alle imprese per le attività

produttive finalizzate alla promozione ed all'internazionalizzazione;

d) l'accesso al credito e lo sviluppo di strumenti finanziari;

e) la razionalizzazione aziendale e di settore, la crescita dimensionale delle imprese, il sostegno ad interventi in forma aggregata e ai processi di diversificazione aziendale;

f) il sostegno alle aggregazioni temporanee di imprese e a forme integrate di impresa con particolare riferimento alle reti (20) finalizzate a sviluppare forme di interazione rivolte alla condivisione di risorse e di conoscenza, all'innovazione, all'internazionalizzazione, all'organizzazione ed alla logistica sulla base di legami di correlazione liberamente verificati dalle imprese interessate;

g) la realizzazione di infrastrutture di servizio alla produzione come previsto dall'articolo 3 bis (21), al trasferimento tecnologico in favore delle imprese e dei sistemi produttivi;

h) il sostegno agli investimenti produttivi finalizzati alla riduzione delle pressioni ambientali;

h bis) il sostegno agli insediamenti produttivi presenti sul territorio toscano al fine di contrastare la delocalizzazione, soprattutto riguardo alle aree di crisi e con particolare attenzione alle realtà montane. (22)

1 bis. Gli interventi di cui al comma 1, si applicano secondo i principi di gradualità e proporzionalità correlati alla dimensione delle imprese beneficiarie. (23)

### **Art. 3 bis - Infrastrutture pubbliche di servizio alla produzione (24)**

1. La Regione, nel rispetto della disciplina urbanistica, al fine di favorire l'insediamento di imprese e la migliore localizzazione del sistema produttivo insediato, come previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera g), favorisce la realizzazione di infrastrutture pubbliche ecologicamente attrezzate di servizio alla produzione, quali:

a) le aree per insediamenti produttivi;

b) le infrastrutture per il trasferimento tecnologico quali parchi scientifici e tecnologici, incubatori di impresa;

c) i parchi urbani dell'innovazione.

2. La Regione favorisce prioritariamente la realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1 attraverso il recupero, l'utilizzazione, la riconversione di:

a) aree di bonifica di interesse nazionale e regionale;

b) aree a destinazione produttiva dismessa;

c) patrimonio immobiliare pubblico;

d) aree retroportuali a destinazione produttiva.

3. Il completamento degli interventi di cui al comma 1, già attivati, ha priorità nel finanziamento regionale rispetto alla realizzazione di nuove infrastrutture.

4. Dagli interventi di cui al presente articolo sono escluse le opere di bonifica di cui alla legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica).

*Art. 3 ter - Recupero delle aree produttive dismesse (25)*

1. Ai fini del presente articolo, per aree produttive dismesse si intendono le aree nelle quali la condizione dismissiva è caratterizzata dalla cessazione delle attività economiche su oltre il cinquanta per cento delle superfici coperte che si prolunghi ininterrottamente da oltre quattro anni. Il comune territorialmente competente accerta la sussistenza di tali condizioni.

2. Il recupero delle aree produttive dismesse costituisce attività di interesse generale, a condizione che sia mantenuta la destinazione ad attività produttiva.

3. Il comune territorialmente competente, invita i proprietari delle singole aree produttive e, ove presente, il soggetto gestore delle aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA), a presentare una proposta di riutilizzo delle stesse in coerenza con l'assetto dell'insediamento e la programmazione urbanistica del territorio circostante l'area dismessa, assegnando a tale riguardo un termine da stabilirsi in ragione della complessità della situazione riscontrata e, comunque, non inferiore a sei mesi e non superiore a diciotto mesi.

4. La proposta di riutilizzo deve, inoltre, indicare:

- a) le attività e funzioni produttive che si intendono insediare;
- b) gli interventi di carattere urbanistico, edilizio, infrastrutturale e per l'accessibilità, connessi e coerenti con le funzioni che si intendono insediare;
- c) il grado di risoluzione delle implicazioni eventualmente derivanti dalla dismissione, con specifico riferimento all'eventuale presenza di inquinamento dei suoli, nel rispetto delle norme vigenti;
- d) il cronoprogramma degli interventi previsti;
- e) il piano finanziario e imprenditoriale a sostegno del progetto.

5. Ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009), la Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo riduce i termini dei procedimenti autorizzativi all'insediamento di nuove attività produttive, alla realizzazione delle APEA e agli interventi di recupero delle aree produttive in dismissione provvedendo alla semplificazione delle procedure.

6. Ferma restando l'acquisizione dei pareri, nulla osta o atti comunque denominati, previsti dalla normativa statale e regionale, la verifica di coerenza con il piano di indirizzo territoriale (PIT), nonché i procedimenti di cui alla legge regionale 12

febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA" e di valutazione di incidenza), il comune adotta la proposta di riutilizzo entro il termine di novanta giorni dalla presentazione, qualora detta proposta abbia i contenuti di cui al comma 4.

7. L'avviso relativo alla deliberazione di cui al comma 5, è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT), i relativi atti sono contestualmente pubblicati e resi accessibili sul sito internet del comune. Gli interessati possono presentare osservazioni nei trenta giorni successivi alla pubblicazione sul BURT.

8. Decorso il termine di cui al comma 7, la proposta di riutilizzo è approvata dal consiglio comunale, che controdeduce in ordine alle osservazioni pervenute.

9. La proposta di riutilizzo approvata costituisce integrazione degli atti per il governo del territorio. I permessi di costruire relativi alla proposta di riutilizzo approvata sono rilasciati previa stipula della relativa convenzione.

10. In caso di mancata presentazione della proposta, o qualora questa non risponda ai contenuti di cui al comma 3, il comune, previa diffida ad adempiere rivolta ai proprietari delle singole aree produttive o al soggetto gestore dell'APEA, può provvedere ad acquisire ulteriori proposte mediante procedura ad evidenza pubblica. Al proprietario o al soggetto gestore delle APEA è in ogni caso riconosciuta la facoltà di subentrare nell'attuazione della proposta eventualmente accolta dall'amministrazione. Si applicano i commi 6, 7, 8.

*Art. 4 - Tipologie degli interventi (4)*

1. Gli interventi sono attuati mediante le seguenti tipologie di aiuti:

- a) contributo in conto capitale;
- b) contributo in conto interessi;
- c) contributo in conto canoni su operazioni di locazione finanziaria;
- d) concessione di garanzie e controgaranzie anche attraverso il sostegno al sistema dei confidi (26) ;
- e) finanziamento agevolato;
- f) bonus e riduzione fiscale;
- g) partecipazione al capitale di rischio delle imprese e altri strumenti di ingegneria finanziaria;
- h) partecipazione e finanziamento di piani e programmi di sviluppo e di progetti;
- h bis) voucher per le imprese. (27)

2. I procedimenti e moduli organizzativi di cui all'articolo 5 sono applicabili per analogia anche per il sostegno finanziario a interventi di carattere infrastrutturale, materiale ed immateriale, per quanto compatibili.

3. Nel caso di investimenti di carattere infrastrutturale, materiale ed immateriale, se

*l'intervento comporta il finanziamento di investimenti generatori di entrate, la sovvenzione è determinata tenendo conto dell'entità del margine lordo di autofinanziamento normalmente atteso.*

*Art. 4 bis - Criteri generali per l'attuazione degli interventi a favore delle imprese (5)*

*1. Gli interventi sono disposti in conformità alla normativa dell'Unione europea e in particolare agli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). (28)*

*2. Le intensità di aiuto, espresse in termini di equivalente sovvenzione lorda o netta, non possono eccedere quelle previste o approvate dalla Commissione dell'Unione europea per le varie tipologie di investimento, di soggetto beneficiario e di area interessata dall'intervento.*

*3. Gli interventi soggetti a notifica non possono essere attuati prima della loro autorizzazione da parte della Commissione europea.*

*4. Non sono soggetti a notifica:*

*a) gli aiuti alle piccole e medie imprese disposti nel rispetto della normativa comunitaria in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE (29) agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese;*

*b) gli aiuti di minima entità "de minimis" disposti nel rispetto della normativa comunitaria in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE (30) agli aiuti d'importanza minore "de minimis".*

*5. Se l'intervento comporta l'erogazione di anticipazioni il soggetto privato interessato è tenuto a prestare apposita fidejussione, con esclusione degli enti pubblici.*

*6. Il responsabile dell'intervento comunica tempestivamente, con avviso da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT), l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili; qualora si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, il responsabile dell'intervento, salvo il caso di interventi attuati secondo la procedura valutativa a graduatoria di cui all'articolo 5 ter, comma 3, comunica la data dalla quale è possibile presentare le relative domande, con avviso da pubblicare nel BURT, almeno trenta giorni prima del termine iniziale.*

*7. Ai fini della razionalizzazione degli interventi è assicurata la necessaria semplificazione, evitando eventuali sovrapposizioni anche mediante l'accorpamento di regimi preordinati al perseguimento delle medesime finalità.*

*8. Per poter accedere agli interventi le imprese devono:*

*a) essere in regola con gli adempimenti relativi alle norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro;*

*b) applicare i rispettivi contratti collettivi di lavoro;*

*c) essere in regola con gli adempimenti in materia previdenziale ed assicurativa.*

*9. Ai fini della presente legge e del PRSE si considerano microimprese, (31) piccole, medie o grandi imprese quelle corrispondenti agli specifici parametri previsti dalle disposizioni dell'Unione europea.*

*Art. 5 - Procedimenti e moduli organizzativi (6)*

*1. I procedimenti attuativi assicurano la semplificazione e lo snellimento amministrativo ed il minore impatto sui costi delle imprese.*

*2. Per l'attuazione degli interventi alle imprese si applica la procedura automatica, valutativa o negoziale, secondo quanto previsto dagli articoli 5 bis, 5 ter e 5 quater.*

*Art. 5 bis - Procedura automatica (7)*

*1. La procedura automatica si applica qualora non risulti necessaria, per l'attuazione degli interventi, un'attività istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario del programma di spesa. L'intervento è concesso in misura percentuale, ovvero in misura fissa di ammontare predeterminato, sulle spese ammissibili sostenute, successivamente alla presentazione della domanda, salva diversa disposizione derivante dalla disciplina comunitaria o dall'autorizzazione della Commissione europea in caso di regime notificato.*

*2. Per tutti i beneficiari degli interventi, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, sono preventivamente determinati:*

- a) l'ammontare massimo dell'aiuto concedibile;*
- b) gli investimenti ammissibili;*
- c) le modalità di erogazione.*

*3. Per l'accesso all'intervento il soggetto interessato presenta una domanda secondo lo schema approvato dal bando, attestante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l'accesso all'agevolazione, nonché la documentazione e le informazioni necessarie per l'avvio del procedimento.*

*4. Con la fase istruttoria è accertata esclusivamente la completezza e la regolarità delle dichiarazioni e della documentazione prodotta. Accertata la regolarità della domanda, si procede all'erogazione dell'agevolazione secondo quanto previsto dal relativo bando.*

*5. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione degli aiuti è disposta tramite riparto pro quota.*

*Art. 5 ter - Procedura valutativa (8)*

*1. La procedura valutativa si applica a progetti o programmi organici e complessi da realizzare successivamente alla presentazione della domanda, salva diversa disposizione derivante dalla disciplina comunitaria o dall'autorizzazione della Commissione europea in caso di regime notificato.*

*2. La procedura valutativa è svolta secondo le modalità del procedimento a graduatoria o a sportello.*

3. Nel procedimento a graduatoria sono indicati nel bando i requisiti, le risorse disponibili, le modalità per la presentazione delle domande. La selezione delle iniziative ammissibili è effettuata mediante valutazione comparata, sulla base di idonei parametri oggettivi predeterminati. La concessione degli aiuti è disposta, in ordine di graduatoria, sino ad esaurimento delle disponibilità finanziarie.

4. Nel procedimento a sportello è prevista l'istruttoria delle domande secondo l'ordine cronologico di presentazione, nonché, ai fini dell'ammissibilità, la definizione di soglie e condizioni minime, anche di natura quantitativa, connesse alle finalità dell'intervento e alla tipologia delle iniziative. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione degli aiuti è disposta secondo il predetto ordine cronologico.

5. La domanda di accesso agli interventi è presentata ai sensi dell'articolo 5 bis, comma 3.

#### Art. 5 quater - Procedura negoziale (9)

1. La procedura negoziale si applica agli interventi di sviluppo territoriale o settoriale, nell'ambito di forme della programmazione concertata; nel caso in cui l'intervento sia rivolto a programmi territoriali comunque interessanti direttamente o indirettamente enti locali, devono essere definiti gli impegni di tali enti, in ordine alle infrastrutture di supporto e alle eventuali semplificazioni procedurali, volti a favorire la localizzazione degli interventi.

2. Nella procedura negoziale sono indicati preventivamente nel bando i criteri di selezione dei contraenti. Successivamente alla pubblicazione del bando, devono essere acquisite le manifestazioni di interesse da parte delle imprese nell'ambito degli interventi definiti dal bando stesso su base territoriale o settoriale. Il bando oltre ad indicare le spese ammissibili, le forme e le modalità degli interventi, determina la durata del procedimento di selezione delle manifestazioni di interesse e la documentazione necessaria per l'attività istruttoria.

3. I criteri di selezione dei contraenti sono definiti con riferimento agli obiettivi territoriali e settoriali, alle ricadute tecnologiche e produttive, all'impatto occupazionale ed ai costi dei programmi.

4. I richiedenti presentano apposita domanda di manifestazione di interesse secondo le modalità previste nel bando. L'attività istruttoria, a seguito dell'espletamento della fase di selezione di cui al comma 3, è condotta secondo le modalità ed i principi applicati al procedimento valutativo, tenendo conto delle specificità previste nell'apposito bando.

5. L'atto di concessione dell'intervento può essere sostituito da un contratto conforme a quanto previsto nel bando.

6. Le modalità di erogazione sono contenute nel bando.

#### Art. 5 quinquies - Contenuti dei provvedimenti di attuazione (10)

1. I provvedimenti emanati per l'attuazione degli interventi individuano l'oggetto e gli obiettivi dell'intervento e determinano:

- a) la conformità del regime di aiuto agli orientamenti comunitari;
- b) la tipologia del procedimento;
- c) i soggetti beneficiari;
- d) le aree di applicazione;
- e) le spese ammissibili e il periodo di eleggibilità;
- f) la intensità degli aiuti;
- g) le modalità di erogazione;
- h) gli obblighi dei beneficiari;
- i) le modalità di controllo;
- j) le revoche;
- k) le modalità di monitoraggio e valutazione;
- l) gli eventuali altri elementi ritenuti utili per una completa definizione dell'intervento, anche con riguardo alle specificità dello stesso.

#### **Titolo II BIS - MISURE PER FAVORIRE LA COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE (11)**

##### Art. 5 sexies - Misure per favorire la competitività delle imprese (32)

1. La Regione promuove azioni finalizzate alla riduzione degli oneri a carico delle imprese, all'informatizzazione dei procedimenti per l'accesso alle agevolazioni, nonché alla verifica periodica degli effetti della normativa regionale sulle imprese.

2. Per le finalità di cui al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, la Giunta regionale porta a compimento nell'ambito del sistema toscano dei servizi per le imprese di cui all'articolo 39 della l.r. 40/2009:

- a) una banca dati di tutte le agevolazioni regionali a favore delle imprese, suddivisa per ambiti di intervento, modalità e tipologia di impresa, che contenga sia le informazioni da fornire all'utenza, sia i dati che descrivono in modo strutturato il relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi;
- b) un sistema informativo che consenta sia di esporre le informazioni all'utenza sia lo svolgimento telematico del procedimento amministrativo così come descritto nella banca dati di cui alla lettera a);
- c) una modulistica standard finalizzata ad eliminare obblighi informativi che determinano un incremento dei costi o un allungamento dei tempi, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli previsti dall'ordinamento europeo in materia di aiuti di Stato.

3. Le attività necessarie all'attuazione di quanto previsto al comma 2, sono svolte da Sviluppo Toscana s.p.a., nell'ambito del proprio piano di attività.

<p><i>Art. 5 septies - Banca dati delle agevolazioni (33)</i></p> <p>1. Nella banca dati di cui all'articolo 5 sexies confluiscono:</p> <p>a) tutte le informazioni relative a imprese che hanno ricevuto un contributo di qualsiasi natura a valere sul bilancio regionale; una sezione della banca dati è dedicata alle imprese sovvenzionate in regime de minimis;</p> <p>b) i dati in possesso dei soggetti gestori ed i dati relativi agli enti pubblici regionali che erogano incentivi di qualsiasi natura alle imprese.</p> <p><i>Art. 5 octies - Termini dei procedimenti per l'erogazione delle agevolazioni (34)</i></p> <p>1. I procedimenti per l'erogazione di agevolazioni a favore delle imprese si concludono con la pubblicazione delle graduatorie entro novanta giorni dalla data di chiusura del relativo bando. Tale termine può essere motivatamente modificato fino ad un massimo di centoventi giorni nel caso in cui la complessità degli interventi e l'entità delle risorse messe a disposizione lo richiedano.</p> <p><i>Art. 5 novies - Contratti precommerciali (35)</i></p> <p>1. Al fine di favorire lo sviluppo dell'innovazione, la Regione promuove il ricorso ai contratti precommerciali nelle fattispecie definite dall'articolo 19 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).</p> <p>2. Entro novanta giorni dall'approvazione del presente articolo la Giunta regionale approva le linee guida per l'attuazione dei contratti precommerciali.</p> <p><i>Art. 5 decies - Osservatorio regionale sulle imprese (36)</i></p> <p>1. Al fine di monitorare costantemente il contesto economico delle microimprese, delle piccole e delle medie imprese operanti nei settori dell'artigianato, dell'industria e della cooperazione è istituito presso l'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET) l'osservatorio regionale sulle imprese.</p> <p>2. L'osservatorio sulle imprese effettua attività di monitoraggio, studio e ricerca finalizzate:</p> <p>a) alla conoscenza del tessuto imprenditoriale regionale e delle sue articolazioni;</p> <p>b) alla promozione e diffusione delle "migliori pratiche" nelle politiche territoriali a favore delle imprese;</p> <p>c) alla valutazione delle politiche industriali previste dal PRSE.</p> <p>d) alla valutazione delle problematiche afferenti al settore creditizio regionale e all'implementazione delle politiche regionali di agevolazione per l'accesso al credito.</p> <p>e) a monitorare l'attuazione in sede regionale della comunicazione COM(2008) 394 definitivo</p>	<p>del 25 giugno 2008 della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni (Una corsia preferenziale per la piccola impresa Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa "uno Small Business Act" per l'Europa), e a raccordarsi con le attività del Garante per le micro, piccole e medie imprese di cui all'articolo 17 della legge 11 novembre 2011, n. 180 (Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese).</p> <p>3. Gli obiettivi e le linee di azione per le attività di cui al comma 2, sono definiti annualmente all'interno del programma di attività istituzionale dell'IRPET.</p> <p>4. Per lo svolgimento delle attività dell'osservatorio regionale sulle imprese è costituito un comitato tecnico di indirizzo, nominato dal Presidente della Giunta regionale e composto da:</p> <p>a) dirigenti regionali competenti in materia di interventi in favore delle imprese;</p> <p>b) rappresentanti delle parti economiche;</p> <p>c) rappresentanti delle organizzazioni sindacali regionali;</p> <p>d) rappresentanti degli enti locali;</p> <p>e) rappresentante Uniocamere Toscana.</p> <p>5. Nell'effettuare attività di monitoraggio, studio e ricerca di cui al comma 2, lettera d), il comitato tecnico dell'osservatorio regionale sulle imprese è integrato da rappresentanti del sistema bancario e creditizio.</p> <p>6. Le modalità di designazione dei componenti del comitato di cui al comma 4, ed il numero degli stessi, sono definiti con deliberazione della Giunta regionale. La composizione del comitato può essere integrata invitando a partecipare ai lavori del comitato soggetti diversi da quelli di cui al comma 4.</p> <p>7. La partecipazione ai lavori del comitato di cui al comma 4, è a titolo gratuito.</p> <p>8. L'osservatorio regionale sulle imprese, sulla base di specifiche convenzioni, può svolgere la propria attività in raccordo con quella dell'Unioncamere Toscana e con iniziative analoghe di uffici studi di organismi di ricerca pubblici e privati</p> <p>9. L'osservatorio regionale sulle imprese coordina le proprie attività con l'osservatorio regionale del mercato del lavoro e l'osservatorio regionale della ricerca e dell'innovazione istituito con legge regionale 27 aprile 2009, n. 20 (Disposizioni in materia di ricerca e innovazione).</p> <p>10. L'osservatorio regionale toscano sulla cooperazione di cui alla legge regionale 28 dicembre 2005, n. 73 (Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana) e il Comitato tecnico per le attività di studio, ricerca e monitoraggio del credito di cui all'articolo 18 della legge regionale 22 dicembre 2006, n. 64 (Legge finanziaria per l'anno 2007), sono soppressi.</p>
--	--

11. Le attività dell'osservatorio regionale toscano sulla cooperazione e del Comitato tecnico per le attività di studio, ricerca e monitoraggio del credito in corso alla data di entrata in vigore del presente articolo sono svolte in raccordo con l'osservatorio regionale sulle imprese.

12. L'osservatorio regionale sulle imprese rende fruibili gli esiti integrati del monitoraggio sui contributi erogati a sostegno dello sviluppo produttivo.

13. Le commissioni consiliari competenti per materia sulla base della relazione annuale di cui all'articolo 7 bis, delle risultanze degli studi dell'osservatorio regionale sulle imprese e delle valutazioni di impatto della regolamentazione, possono indicare alla Giunta regionale ulteriori esigenze informative in tema di semplificazione burocratica e amministrativa a favore delle imprese. Tale documento è trasmesso al comitato tecnico di indirizzo dell'osservatorio regionale sulle imprese al fine della definizione delle attività per l'anno successivo.

## **Titolo II TER - MISURE DI SOSTEGNO PER LE IMPRESE (37)**

### **Art. 5 undecies - Fondo unico per le imprese (38)**

1. E' istituito il fondo unico per le imprese, per il sostegno alle imprese dei settori dell'artigianato, dell'industria e della cooperazione del comparto manifatturiero con le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), h).

2. Nel fondo confluiscono, in coerenza con quanto previsto dal PRSE e per la durata dello stesso, le risorse comunitarie, nazionali e regionali, nonché le risorse derivanti da rientri relativi ai fondi rotativi e da smobilizzi di garanzie ovvero relative alla revoca e restituzione di somme erogate. La Giunta regionale assicura la massima flessibilità nell'utilizzo delle risorse confluite all'interno del fondo, nel rispetto dei vincoli posti dall'ordinamento contabile.

### **Art. 5 duodecies - Fondo per la reindustrializzazione (39)**

1. All'interno del fondo unico per le imprese di cui all'articolo 5 undecies, è istituito il fondo per la reindustrializzazione finalizzato a sostenere:

a) gli investimenti da parte di imprese a partecipazione o controllo estero, non ancora attive in Toscana, per la realizzazione di nuove unità locali con creazione di occupazione aggiuntiva, diretta e indiretta, sul territorio regionale;

b) gli investimenti da parte di imprese italiane non ancora attive in Toscana, per la realizzazione di nuove unità locali con creazione di occupazione aggiuntiva, diretta e indiretta, sul territorio regionale;

c) gli investimenti da parte di imprese attive in Toscana che realizzino incrementi consistenti

delle unità produttive esistenti o di nuove unità, generando occupazione aggiuntiva, diretta e indiretta, sul territorio regionale;

d) i programmi di reindustrializzazione di aree in crisi, ivi compresi quelli previsti dall'articolo 2 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia);

e) gli investimenti da parte di imprese con sede legale in Toscana, la cui base sociale è costituita per almeno il 70 per cento da ex dipendenti di aziende in crisi che hanno usufruito dell'incentivo all'autoimprenditorialità consistente nell'anticipo del trattamento di integrazione salariale a loro concessi e non ancora goduti previsti dalla legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro) e dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali), nonché di incentivi regionali sulla creazione di imprese di cui alla legge regionale 29 aprile 2008, n. 21 (Promozione dell'imprenditoria giovanile, femminile e dei lavoratori già destinatari di ammortizzatori sociali), o previsti da programmi operativi regionali cofinanziati dai fondi strutturali.

2. Gli interventi a favore degli investimenti di cui al comma 1, sono attuati anche attraverso protocolli d'insediamento, mediante procedura negoziale ai sensi dell'articolo 5 quater, disciplinati dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo.

### **Art. 5 terdecies - Sostegno formativo alla cultura d'impresa (40)**

1. Nell'ambito delle attività del piano di indirizzo generale integrato (PIGI) 2012 - 2015 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 17 aprile 2012, n. 32 (Legge regionale 26 luglio 2002 n. 32. "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro". Articolo 31. Piano di indirizzo generale integrato "PIGI" 2012 - 2015), sono previsti interventi finalizzati ad agevolare la diffusione di strumenti e conoscenze per il rilancio della competitività delle imprese nel mercato globale ed alla formazione della cultura d'impresa, per la promozione e la realizzazione di percorsi formativi a sostegno delle microimprese, piccole e medie imprese ed alla formazione delle nuove generazioni di imprenditori toscani.

### **Art. 5 quaterdecies - Criteri di premialità per le PMI e MPMI (41)**

1. In coerenza con i principi relativi all'integrazione degli appalti pubblici con la dimensione ambientale di cui alla legge regionale

13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro), e al fine di favorire la partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese agli appalti di lavori, forniture e servizi, anche promuovendo eventuali aggregazioni d'impresa, la Regione e gli enti del sistema regionale introducono, nei propri atti di programmazione e nei conseguenti bandi, criteri di premialità correlati alla sostenibilità ambientale nel territorio di appartenenza della stazione appaltante anche in riferimento alla fornitura di materiali, nonché alla tutela del lavoro e dei lavoratori.

**Art. 5 quindecies - Agevolazioni fiscali a favore delle imprese (42)**

1. La Regione, a decorrere dall'anno 2013, promuove, con le modalità definite annualmente dalla legge finanziaria, ed anche utilizzando una quota degli introiti derivanti dalle azioni di contrasto all'evasione fiscale delle imprese, interventi di agevolazione fiscale a favore delle imprese finalizzati a sostenere, in particolare:

a) il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 5 duodecies;

b) la creazione e lo sviluppo di imprese in settori innovativi;

c) l'insediamento di imprese in aree integrate di sviluppo del territorio regionale individuate con atti regionali o in aree definite del tessuto urbano interessato nell'ambito di progetti di rigenerazione;

d) la creazione di imprese giovanili, femminili e reti di imprese;

d bis) le micro, piccole e medie imprese che assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato per un periodo di durata pari o superiore a due anni le seguenti categorie di lavoratori:

1. lavoratori inseriti nelle liste di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro)

2. lavoratori inseriti nelle liste di mobilità di cui al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione) convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,

3. lavoratori percettori di trattamento di mobilità in deroga di cui alla deliberazione della Giunta regionale 3 ottobre 2011, n. 831 (DGR 801 del 19.09.2011 "Linee Guida per l'erogazione degli ammortizzatori sociali in deroga in Toscana - Biennio 2011-2012". Modifiche);

4. lavoratori licenziati a partire dal 1° gennaio 2008, per giustificato motivo oggettivo, ai sensi della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali) e che alla

data dell'assunzione siano in stato di disoccupazione; (56)

e) la realizzazione di operazioni di ricapitalizzazione delle imprese attraverso l'apporto di nuovo capitale proprio;

f) lo sviluppo di investimenti finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica delle imprese;

g) le imprese che investono sulla tracciabilità del prodotto, sia come strumento di rafforzamento dell'intera filiera, sia di promozione all'estero.

**Art. 5 sexies decies - Attestazione dei requisiti da parte delle imprese (43)**

1. Al fine di accelerare l'iter istruttorio delle domande di agevolazione e di snellire le procedure di erogazione e di controllo, le imprese possono, in alternativa alle procedure ordinarie, verificare ed attestare attraverso una relazione tecnica ed un'attestazione rilasciata in forma giurata e con esplicita dichiarazione di responsabilità, da soggetti iscritti nel registro dei revisori legali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), i seguenti requisiti:

a) dimensione d'impresa;

b) condizione di impresa economicamente e finanziariamente sana ai sensi della normativa comunitaria vigente;

c) affidabilità economico-finanziaria;

d) in caso di aggregazione di imprese, la mancanza di associazione e collegamento prevista dall'articolo 3 dell'allegato alla raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;

e) regolare rendicontazione amministrativo-contabile delle attività svolte.

2. In caso di collaborazione effettiva di organismi di ricerca pubblici e privati ai programmi di investimento di imprese, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano limitatamente alla rendicontazione amministrativo-contabile.

3. Sulle relazioni e attestazioni di cui al comma 1, sono effettuate verifiche a annuali a campione.

**Art. 5 septies decies - Avvalimento dei requisiti (44)**

1. Nell'ambito dei finanziamenti alle imprese, al fine di favorire la realizzazione di progetti e attività di ricerca, qualora vi siano aggregazioni di imprese, e nel caso di insufficiente possesso dei requisiti economico-finanziari da parte delle imprese proponenti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 4 quater, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 (Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il

*sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori).*

### **Titolo III - MONITORAGGIO, CONTROLLO, VALUTAZIONE DI EFFICACIA, REVOCA E SANZIONI (45)**

#### *Art. 6 - Monitoraggio*

1. Gli interventi sono oggetto di monitoraggio al fine di assicurare la effettiva realizzazione degli impegni assunti. Tale azione deve permettere, se necessario, di orientare di nuovo, sentite le parti sociali, gli interventi stessi a partire dalle necessità emerse nel corso dell'esecuzione. Il monitoraggio, procedurale, fisico e finanziario è predisposto ed attuato dalla Giunta regionale anche avvalendosi di soggetti terzi specializzati, sulla base di idonei indicatori strutturati in modo da individuare:

- a) lo stato di avanzamento delle singole operazioni, nonché gli obiettivi specifici da raggiungere entro una scadenza determinata;
- b) l'andamento della gestione e gli eventuali problemi connessi.

2. Sulla base delle risultanze delle attività di monitoraggio, la Giunta provvede all'adeguamento dei piani finanziari, nonché agli eventuali trasferimenti da effettuare tra fonti di finanziamento ed alle conseguenti modifiche ai tassi di cofinanziamento.

3. La Giunta regionale, nel caso di accertati ritardi di attuazione dei singoli programmi, può disporre trasferimenti di risorse a favore di programmi che dimostrino una maggiore capacità di assorbimento di risorse finanziarie.

#### *Art. 7 - Controllo (12)*

1. La Giunta regionale esercita il controllo sull'attuazione degli interventi sulla base dei principi e delle modalità stabilite dalle norme comunitarie riguardanti i controlli finanziari effettuati dagli Stati membri sulle operazioni cofinanziate dai fondi comunitari.

2. Sono disposti controlli ed ispezioni in loco, anche a campione, sugli interventi finanziati, nonché sui sistemi di gestione e di controllo attivati dai soggetti attuatori, allo scopo, in particolare, di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario, nonché l'attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la regolarità di quest'ultimo. Prima di effettuare un controllo od ispezione in loco i soggetti interessati ne sono informati con congruo anticipo.

3. Nel corso dei cinque anni successivi all'ultimo pagamento di un intervento, i soggetti attuatori tengono a disposizione tutti i documenti giustificativi relativi alle spese e ai controlli inerenti l'intervento gestito.

#### *Art. 7 bis - Relazione annuale della Giunta regionale (13)*

1. Al fine di fornire un quadro conoscitivo generale sull'attuazione e sui risultati prodotti dalle disposizioni di legge, la Giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, presenta alla commissione consiliare competente per materia, una relazione in cui sono evidenziati:

- a) l'analisi congiunturale e del posizionamento competitivo del sistema produttivo toscano, riferito all'ambito europeo, anche sulla base delle attività di monitoraggio della congiuntura e dell'evoluzione strutturale svolte congiuntamente al sistema camerale toscano e all'Istituto Toscana per la programmazione economica della Toscana (IRPET);
- b) i risultati dell'attività di studio e ricerca e di valutazione delle politiche pubbliche realizzate dall'osservatorio regionale sulle imprese;
- c) l'ammontare degli stanziamenti per il fondo unico per le imprese di cui all'articolo 5 undecies e gli elementi informativi di carattere quantitativo e qualitativo, distinti dal punto di vista territoriale, settoriale e della dimensione dell'impresa, relativi a:
  - 1) le richieste di finanziamento presentate ed i finanziamenti assegnati ed erogati;
  - 2) il volume e la tipologia degli investimenti attivati;
  - 3) i casi di rinuncia, sospensione e revoca del finanziamento;
  - 4) le somme stanziati per l'attuazione dell'articolo 5 quindicesimo in materia di agevolazioni fiscali e la loro utilizzazione.

2. La relazione contiene altresì, fino alla definitiva messa a regime di tali interventi, gli elementi informativi sullo stato di attuazione degli strumenti di semplificazione a favore delle imprese di cui all'articolo 5 sexies e le eventuali criticità emerse.

#### *Art. 8 - Valutazione di efficacia*

1. La Giunta regionale assicura la valutazione di efficacia degli interventi previsti dal piano regionale per lo sviluppo economico.

2. La Giunta regionale comunica al Consiglio regionale lo stato di attuazione degli interventi e la loro efficacia attraverso un documento di monitoraggio e valutazione ai sensi dell'articolo 10 bis della l.r. 49/1999, anche in riferimento ai costi delle procedure. (14)

#### *Art. 8 bis - Obblighi per le imprese (46)*

1. Le imprese beneficiarie di un contributo hanno l'obbligo di mantenere per cinque anni successivi al completamento dell'investimento regolarmente rendicontato:

- a) l'investimento oggetto di contributo;
- b) l'incremento occupazionale realizzato per effetto del contributo e secondo gli impegni

assunti con il progetto finanziato;

c) l'unità produttiva localizzata in Toscana.

**Art. 9 - Riduzione, revoca del contributo (15)  
(47)**

1. Nel caso di inerzia del soggetto attuatore o del beneficiario finale, nonché nei casi di realizzazione parziale o difforme da quella autorizzata è disposta la revoca, totale o parziale, del contributo (47) concesso.

2. Con il provvedimento di revoca è disposta la restituzione delle somme erogate, maggiorate degli interessi maturati al tasso ufficiale di riferimento.

3. L'accertata violazione, in via definitiva, da parte degli organismi competenti, della prescrizione di cui all'articolo 4 bis, comma 8 (48), comporta la revoca totale del contributo (47) concesso.

3 bis. Nel caso sia accertata l'indebita percezione del contributo (47) per carenza dei requisiti essenziali oppure per irregolarità della documentazione prodotta, comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili, in sede di revoca del contributo (47) si dispone la restituzione delle somme erogate e si procede all'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della l. 15 marzo 1997, n. 59). (17)

3 ter. Il mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 8 bis comporta la revoca del contributo, con le modalità previste dal presente articolo. (49)

3 quater. Le imprese a cui sono stati revocati contributi ai sensi del comma 3 bis non possono accedere a contributi per un periodo di tre anni. (50)

3 quinquies. Le disposizioni di cui al comma 3 quater non si applicano alle imprese che hanno proceduto alla rinuncia del contributo stesso. (51)

3 sexies. La revoca del contributo all'impresa beneficiaria successivamente all'adozione del provvedimento amministrativo di concessione, comporta il pagamento di un rimborso a carico dell'impresa che viene determinato forfettariamente dalla Giunta regionale in relazione ai costi istruttori sostenuti per la relativa pratica aziendale. Tale rimborso è dovuto anche dall'impresa che rinuncia al contributo trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione. (52)

**Art. 9 bis - Provvedimenti di sospensione e d'interdizione per il contrasto del lavoro nero e sommerso (53)**

1. L'adozione da parte delle autorità competenti dei provvedimenti di sospensione o d'interdizione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), determina la sospensione del contributo concesso.

2. Le imprese sospese ai sensi dell'articolo 14 del d.lgs. 81/2008 non possono accedere ai contributi regionali per l'intera durata del provvedimento sospensivo.

3. L'adozione dei provvedimenti definitivi ai sensi dell'articolo 14 del d.lgs. 81/2008 comporta la revoca dell'agevolazione concessa e il divieto di accedere ai contributi regionali di qualsiasi natura, per un periodo di tre anni.

**TITOLO IV - NORME FINALI E FINANZIARIE**

**Art. 10 - Norme finanziarie (16)**

1. Il PRSE indica la proiezione finanziaria delle risorse che si prevede di impegnare, per un numero di esercizi pari a quelli previsti dal piano stesso e comunque per una durata corrispondente a quella del piano regionale di sviluppo (PRS), mentre ne è formulata previsione nel bilancio pluriennale limitatamente al numero di anni finanziari determinato dalla legge di bilancio. Il PRSE resta in vigore per un periodo di sei mesi dalla data di approvazione del PRS della legislatura successiva alla sua approvazione.

**Art. 11 - Abrogazioni**

1. Sono abrogate le seguenti leggi a singole disposizioni:

a) legge regionale 6 settembre 1993 n. 66 "Interventi straordinari a sostegno del credito alle p.m.i.";

b) legge regionale 30 dicembre 1993 n. 109 "Interventi a favore delle attività produttive extra agricole per l'anno 1993";

c) legge regionale 12 aprile 1994 n. 29 "Interventi straordinari a favore di imprese toscane";

d) legge regionale 21 dicembre 1994 n. 105 "Modifiche alla LR 12.4.1994 n. 29";

e) legge regionale 27 gennaio 1995 n. 12 "Interventi straordinari a favore delle imprese toscane";

f) legge regionale 19 luglio 1995 n. 76 "Modifiche ed integrazioni alla LR 27/1/95 n. 12";

g) legge regionale 7 febbraio 1996 n. 11 "Interventi a favore delle imprese toscane per l'anno 1996";

h) legge regionale 2 luglio 1996 n. 50 "Modifica del comma 1 della LR 27/1/95 n. 12";

i) legge regionale 4 febbraio n. 10 "Modifiche alla LR 12/4/1994 n. 29";

l) legge regionale 5 marzo 1997 n. 17 "Modifiche ed integrazioni alla LR 7/2/96 n. 11 - Proroga dell'efficacia per l'anno 1997";

m) legge regionale 13 agosto 1998 n. 67 "Interventi a favore delle imprese toscane. Modifiche alla LR 7/2/1996 n. 11 e ulteriori interventi finanziari";

n) legge regionale 14 novembre 1996 n. 84

"Interventi a sostegno della qualificazione dell'offerta turistica complessiva";

o) legge regionale 20 dicembre 1993 n. 99 "Rete regionale per l'alta tecnologia";

p) articolo 4, comma 1, lettera d) della legge regionale 4 aprile 1995, n. 36 "Interventi finanziari a favore dell'artigianato e disciplina dell'associazionismo artigiano di garanzia";

q) legge regionale 29 dicembre 1990, n. 74 "Partecipazione Regione Toscana SpA 'Terme di S. Filippo";

r) legge regionale 4 dicembre 1993 n. 103 "Modifica articolo 7, comma 1, della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 109 ";

s) articolo 4 della legge regionale 14 aprile 1997, n. 28 "Disciplina delle attività di promozione economica delle risorse toscane e di supporto al processo di internazionalizzazione dei settori produttivi dell'agricoltura, dell'artigianato, della piccola e media impresa industriale e del turismo";

*s bis) sono abrogati gli articoli 7 e 8 della legge regionale 28 dicembre 2005 n. 73 (Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana); (54)*

*s ter) è abrogato l'articolo 18 della legge regionale 22 dicembre 2006, n. 64 (Legge finanziaria per l'anno 2007). (55)*

#### *Art. 12 - Norme transitorie*

1. La abrogazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 decorre dalla approvazione dei corrispondenti atti amministrativi previsti dal P.R.S.E.

2. Tutti i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi con le disposizioni di cui alla norme abrogate.

3. Le domande di finanziamento ammesse in base alle norme abrogate e non finanziate per carenza di finanziamenti, sono riassunte in modo automatico nelle analoghe disposizioni di incentivazione previste dal P.R.S.E.

4. Le risorse finanziarie stanziare nei capitoli del bilancio regionale per l'anno 2000 relativi al finanziamento delle norme di cui all'articolo 11 e non impegnate nei termini di cui al comma 1 del presente articolo, sono destinate al finanziamento dei corrispondenti interventi previsti dal P.R.S.E.

#### **Note**

1. Articolo così sostituito con l.r. 30 aprile 2008, n. 22, art. 1.

2. Articolo così sostituito con l.r. 30 aprile 2008, n. 22, art. 2.

3. Articolo così sostituito con l.r. 30 aprile 2008, n. 22, art. 3.

4. Articolo così sostituito con l.r. 30 aprile 2008, n. 22, art. 4.

5. Articolo inserito con l.r. 30 aprile 2008, n. 22, art.5.

6. Articolo così sostituito con l.r. 30 aprile 2008, n. 22, art.6.

7. Articolo inserito con l.r. 30 aprile 2008, n. 22, art.7.

8. Articolo inserito con l.r. 30 aprile 2008, n. 22, art.8.

9. Articolo inserito con l.r. 30 aprile 2008, n. 22, art.9.

10. Articolo inserito con l.r. 30 aprile 2008, n. 22, art.10.

11. Titolo prima inserito con l.r. 30 aprile 2008, n. 22, art.11. Poi rubrica così sostituita con l.r. 19 luglio 2012, n. 38, art. 8.

12. Articolo così sostituito con l.r. 30 aprile 2008, n. 22, art.12.

13. Articolo prima inserito con l.r. 30 aprile 2008, n. 22, art.13. Poi articolo così sostituito con l.r. 19 luglio 2012, n. 38, art. 23.

14. Parole aggiunte con l.r. 30 aprile 2008, n. 22, art.14.

15. Articolo così sostituito con l.r. 30 aprile 2008, n. 22, art.15.

16. Articolo così sostituito con l.r. 30 aprile 2008, n. 22, art.16.

17. Comma aggiunto con l.r. 21 novembre 2008, n. 62, art. 10.

18. Titolo così sostituito con l.r. 19 luglio 2012, n. 38, art. 1.

19. Parole aggiunte con l.r. 19 luglio 2012, n. 38, art. 2.

20. Parole aggiunte con l.r. 19 luglio 2012, n. 38, art. 3.

21. Parole aggiunte con l.r. 19 luglio 2012, n. 38, art. 3.

22. Lettera aggiunta con l.r. 19 luglio 2012, n. 38, art. 3.

23. Comma aggiunto con l.r. 19 luglio 2012, n. 38, art. 3.

24. Articolo inserito con l.r. 19 luglio 2012, n. 38, art. 4.

25. Articolo inserito con l.r. 19 luglio 2012, n. 38, art. 5.

26. Parole aggiunte con l.r. 19 luglio 2012, n. 38, art. 6.

27. Lettera aggiunta con l.r. 19 luglio 2012, n. 38, art. 6.

28. Parole così sostituite con l.r. 19 luglio 2012, n. 38, art. 7.

29. Parole così sostituite con l.r. 19 luglio 2012, n. 38, art. 7.

30. Parole così sostituite con l.r. 19 luglio 2012, n. 38, art. 7.

31. Parola inserita con l.r. 19 luglio 2012, n. 38, art. 7.

32. Titolo prima inserito con l.r. 30 aprile 2008, n. 22, art.11. Poi articolo così sostituito con l.r. 19 luglio 2012, n. 38, art. 9.

33. Articolo inserito con l.r. 19 luglio 2012, n. 38, art. 10.

34. Articolo inserito con l.r. 19 luglio 2012, n. 38, art. 11.

35. Articolo inserito con l.r. 19 luglio 2012, n. 38, art. 12.

36. Articolo inserito con l.r. 19 luglio 2012, n. 38, art. 13.

37. Titolo inserito con l.r. 19 luglio 2012, n. 38, art.

- 
14.  
38. Articolo inserito con l.r. 19 luglio 2012, n. 38, art. 15.  
39. Articolo inserito con l.r. 19 luglio 2012, n. 38, art. 16.  
40. Articolo inserito con l.r. 19 luglio 2012, n. 38, art. 17.  
41. Articolo inserito con l.r. 19 luglio 2012, n. 38, art. 18.  
42. Articolo inserito con l.r. 19 luglio 2012, n. 38, art. 19.  
43. Articolo inserito con l.r. 19 luglio 2012, n. 38, art. 20.  
44. Articolo inserito con l.r. 19 luglio 2012, n. 38, art. 21.  
45. Rubrica così sostituita con l.r. 19 luglio 2012, n. 38, art. 22.  
46. Articolo aggiunto con l.r. 19 luglio 2012, n. 38, art. 24.  
47. Parola così sostituita con l.r. 19 luglio 2012, n. 38, art. 25.  
48. Parole così sostituite con l.r. 19 luglio 2012, n. 38, art. 25.  
49. Comma aggiunto con l.r. 19 luglio 2012, n. 38, art. 25.  
50. Comma aggiunto con l.r. 19 luglio 2012, n. 38, art. 25.  
51. Comma aggiunto con l.r. 19 luglio 2012, n. 38, art. 25.  
52. Comma aggiunto con l.r. 19 luglio 2012, n. 38, art. 25.  
53. Articolo inserito con l.r. 19 luglio 2012, n. 38, art. 26.  
54. Lettera aggiunta con l.r. 19 luglio 2012, n. 38, art. 27.  
55. Lettera aggiunta con l.r. 19 luglio 2012, n. 38, art. 27.  
56. Lettera inserita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77, art. 31.  
57. Lettera inserita con l.r. 4 luglio 2013, n. 34, art. 8.